RESOCONTO STENOGRAFICO

672.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI, DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI E DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni 86607, 86655	Proposte di legge: (Proposta di assegnazione a Commissio-
Missioni valevoli nella seduta del 30 luglio 1991	ne in sede legislativa) 86654, 86655 (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 86607, 86655, 86693
Disegni di legge:	(Trasferimento dalla sede referente alla
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	sede legislativa) 86607
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 86654, 86655	Proposte di legge (Seguito della discussione):
(Proposta di trasferimento dalla sede	S. 296-648-784-1582-1682-2085. — Se-
referente alla sede legislativa) 86607, 86655,	natori Lipari ed altri; Taramelli ed
86693	altri; Gualtieri ed altri; Onorato;
	FILETTI ed altri; Acquaviva ed altri:
	Legge-quadro sul volontariato (ap-
Disegno di legge di conversione:	provata, in un testo unificato, dal
(Autorizzazione di relazione orale) 86693	Senato) (5733) e concorrenti propo-

PAG.	PAG.
ste di legge: Martinazzoli ed altri (681); Guerzoni ed altri (738); Colombini ed altri (1926); Poli Bortone ed altri (3559). Presidente 86642, 86646, 86649, 86650, 86652, 86654, 86675, 86680, 86682, 86686, 86688, 86689, 86692 Artioli Rossella (gruppo PSI) 86692 Balbo Laura (gruppo sinistra indipendente) 86646 Bassanini Franco (gruppo sinistra indipendente) 86687 Colombini Leda (gruppo comunista-pondente) 86642, 86646 Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente) 86692 Jervolino Russo Rosa, Ministro per gli affari sociali 86675, 86678, 86686, 86687, 86692 Mazzuconi Daniela (gruppo DC), Relatore 86652, 86688 Russo Franco, (gruppo verde) 86682, 86692 Soddu Pietro (gruppo DC) 86649 Tassi Carlo (gruppo MSI-destra nazionale) 86650, 86688	tri: Nuove norme sulle funzioni delle Camere e in materia di formazione delle leggi, decretazione d'urgenza e delegificazione (2027); BIANCO: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costituzione (2155); Altissimo: Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere (5641) (Prima deliberazione). PRESIDENTE . 86608, 86614, 86618, 86622, 86626, 86632, 86637, 86640, 86641, 86642, 86656, 86660, 86661, 86668, 86675 BASSANINI FRANCO (gruppo sinistra indipendente)
NO ed altri; PASQUINO ed altri; FILETTI ed altri; PECCHIOLI ed altri; MANCINO ed altri (limitatamente all'articolo 3); PASQUINO ed altri: Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; Introduzione degli articoli 11-bis, 70-bis e 95-bis (approvata, in un	VIOLANTE LUCIANO (gruppo comunista- PDS)
testo unificato, in prima deliberazio- ne, dal Senato) (4887); Bassanini ed altri: Soppressione del Senato della Repubblica e istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali (35); Labriola ed altri; Modifica delle norme costituzionali concernenti la composizione e le funzioni del Parla-	(Annunzio)
mento (37); NATTA ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (558); Franchi ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 70 della Costituzione (607); Martinazzoli ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del	Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: (Trasmissione di documento) 86701 Consigli regionali:
Parlamento (677); Battistuzzi ed al-	(Trasmissione di documenti) 86700

PAG.	PAG.
Per la fissazione della data di discussione di una mozione:	Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione:
Presidente 86692, 86693	Presidente 86694
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale) 86693	Russo Franco (gruppo verde) . 86693, 86694
Franchi Franco (gruppo MSI-destra nazionale)	Votazione nominale 86656
per gli interventi straordinari nel mezzo- giorno	Ordine del giorno della seduta di doma- ni

La seduta comincia alle 9,35.

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 26 luglio 1991.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Babbini, Cristofori, de Luca, D'Onofrio, Fausti, Frasson, Melillo, Savio e Spini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quattordici, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la IV Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

S. 727. — Senatori Mazzola ed altri: «Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito» (approvata dalla IV Commissione del Senato) (3717).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale: S. 21 - 22 - 23 -166 - 227 - 426 - 845 - 1101. — Senatori Pasquino e Cavazzuti; Pasquino ed altri; Pasquino ed altri; Filetti ed altri; Pecchioli ed altri; Mancino ed altri; Mancino ed altri (limitatamente all'articolo 3); Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; introduzione degli articoli 11-bis, 70-bis e 95-bis (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (4887); Bassanini ed altri: Soppressione del Senato della Repubblica e istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali (35); Labriola ed altri: Modifica delle norme costituzionali concernenti la composizione e le funzioni del Parlamento (37): Natta ed altri: Riforma del Parlamento ed istitu-

zione di una Camera unica (558); Franchi ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 70 della Costituzione (607); Martinazzoli ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (677): Battistuzzi ed altri: Nuove norme sulle funzioni delle Camere e in materia di formazione delle leggi, decretazione d'urgenza e delegificazione (2027); Bianco: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costituzione (2155); Altissimo: Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere (5641) (prima deliberazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il s guito della discussione delle proposte di legge costituzionale, già approvate, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, di iniziativa dei senatori Pasquino e Cavazzuti; Pasquino ed altri; Pasquino ed altri: Filetti ed altri: Pecchioli ed altri: Mancino ed altri; Mancino ed altri (limitatamente all'articolo 3); Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; introduzione degli articoli 11bis, 70-bis e 95-bis; e delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati: Bassanini ed altri: Soppressione del Senato della Repubblica e istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali: Labriola ed altri: Modifica delle norme costituzionali concernenti la composizione e le funzioni del Parlamento; Natta ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica: Franchi ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 70 della Costituzione; Martinazzoli ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento: Battistuzzi ed altri: Nuove norme sulle funzioni delle Camere e in materia di formazione delle leggi, decretazione d'urgenza e delegificazione; Bianco: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costituzione; Altissimo: Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere.

Ricordo che la discussione sulle linee ge-

nerali è cominciata nelle seduta del 26 luglio ed è proseguita nella seduta di ieri.

È iscritto a parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

Franco BASSANINI. Signor Presidente, onorevole ministro, cari colleghi, la ridotta presenza in quest'aula potrebbe far pensare a un provvedimento di modesta portata. Invece, io credo che il relatore, presidente della Commissione, abbia del tutto ragione nel rilevare che ci troviamo di fronte, oggi, ad una riforma di grande significato e di grande portata, ad una grande riforma. Se verrà approvata, come io mi auguro ed auspico, entro il termine di questa legislatura, sarà in grado di incidere in misura significativa e molto innovativa sulla struttura del nostro ordinamento (Commenti del deputato Servello).

È, come dirò, una grande riforma fatta a metà. Le riforme fatte a metà presentano, com'è noto, forti rischi e grandi inconvenienti. Più la riforma è grande, maggiori sono questi rischi e questi inconvenienti; maggiori gli elementi di contraddizione. L'impressione è quasi che il legislatore, nel caso specifico la Commissione presieduta dal presidente Labriola, dopo avere dimostrato grande coerenza, grande capacità innovativa e, come cercherò di spiegare, anche grande rigore nel riformare la struttura di fondo del nostro ordinamento, quella che lo qualifica e lo definisce come Stato regionale, si sia poi quasi spaventata del suo stesso coraggio. E si sia fermata, al momento di trarne le conseguenze per quanto concerne la struttura degli organi centrali dello Stato e, in particolare, dell'organo che dovrebbe assicurare il raccordo, la sintesi, di quello che dovrebbe essere lo strumento regolatore della collaborazione, del coordinamento e della distribuzione delle funzioni tra centro e periferia dell'ordinamento, cioè il Parlamento.

Non c'è né da stupirsi né da strapparsi le vesti di fronte a questa contraddizione. In fondo la stessa Assemblea Costituente, vista con il senno di poi, riesaminata oggi ad alcuni decenni di distanza, incorse nella stessa contraddizione: fortemente innovativa, aperta alle nuove realtà che si venivano

prospettando e che in quegli anni erano appena intuibili nel delineare la prima parte della Costituzione, laddove si definiscono gli obiettivi, i principi, i valori, i diritti, le libertà, e i doveri di solidarietà a cui ha chiamato i cittadini italiani, si rivelò invece, nell'elaborazione della seconda parte della Costituzione, quasi preoccupata delle sue stesse aperture. E finì col definire un modello strutturale, una forma di governo assai meno innovativa e più che altro dominata da preoccupazioni derivanti dalla storia passata del nostro paese e fondata sui modelli che allora erano conosciuti; modelli che avevano dato talora buona prova, talora prova mediocre.

Oggi il problema centrale della riforma istituzionale (questa è la valutazione sintetica che mi pare si possa dare al dibattito svoltosi la scorsa settimana sulle riforme istituzionali) consiste proprio in questo: nella ricerca di modi e soluzioni per innovare in maniera sostanziale la seconda parte della Costituzione, vale a dire quella che delinea la forma di Governo ed i meccanismi istituzionali, in modo da mettere tali meccanismi nella condizione di poter garantire l'attuazione e la realizzazione dei principi, degli obiettivi, del «programma» delineato nella prima parte della nostra Carta costituzionale. Ma vorrei, innanzitutto, ripercorrere brevemente le molte questioni sulle quali il mio giudizio concorda pienamente con quello espresso dal relatore.

Condivido il giudizio del relatore sul modo con cui si è svolto il lavoro della Commissione da lui presieduta. Infatti, la Commissione affari costituzionali ha lavorato bene, e con spirito di collaborazione e senza dare alle posizioni pregiudiziali delle varie parti politiche quel carattere ultimativo, che avrebbe finito per rendere impossibile la ricerca di soluzioni riformatrici in una materia come questa; essa, riguardando regole e principi del nostro ordinamento costituzionale, richiede per ogni decisione il consenso di maggioranze che vanno oltre la semplice maggioranza di Governo.

Condivido inoltre quanto affermato dal relatore quando ha espresso un giudizio ragionatamente ma duramente critico sulle soluzioni proposte nel testo pervenuto dal Senato. Tale testo — come i colleghi sanno — conteneva due nuclei fondamentali di disposizioni tra loro collegate: quelle attinenti alla riforma del bicameralismo e quelle riguardanti il completamento del disegno di delegificazione, già avviato con la legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri

Per quanto riguarda questo secondo nucleo, la Commissione ha dovuto rilevare che la soluzione proposta dal Senato era nello stesso tempo ambigua e sommaria. Ambigua perché era suscettibile di interpretazioni molto diverse e persino contradditorie tra loro. Erano tanto contradditorie da consentire sia una interpretazione modellata sul sistema di ripartizione di competenze normative in uso nella quinta repubblica francese, sia una interpretazione che, sostanzialmente, non avrebbe innovato pressoché nulla nell'attuale disciplina delle competenze normative per quanto concerne la distribuzione tra Parlamento e Governo. Si trattava, dunque, di una soluzione suscettibile di generare continue controversie, non garantendo alcuna certezza sull'assetto delle competenze delle nostre fonti normative.

Sussistevano, del resto, seri e fondati dubbi sulla coerenza e sulla compatibilità di questa soluzione, ove fosse stata interpretata nel senso più innovativo, rispetto ai principi del nostro ordinamento costituzionale, fino a che esso non fosse coerentemente innovato.

Quanto alla tecnica usata per la soluzione del problema del bicameralismo, il relatore ha giustamente sottolineato che il problema del bicameralismo non è quello — o non è solo quello — di accorciare i tempi e di superare la ripetitività delle procedure (cosa che si potrebbe ottenere, più semplicemente, copiando l'istituto dei joint committee); e che una ripartizione di competenze effettuata (cito l'espressione esatta che egli ha usato in quest'Aula) «a casaccio», a favore dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. così come derivava dall'applicazione che della teoria della «culla» veniva operata nel testo proveniente dal Senato, avrebbe finito con il «consegnare al Governo le chiavi della città del Parlamento».

Devo sottolineare che qualunque sia la

forma di governo che ciascuna parte politica ritiene preferibile per questo paese, sia essa la riforma della Repubblica parlamentare, sia una Repubblica parlamentare equilibrata dal cancellierato, o sia la forma di governo presidenziale, nessuna di esse risulta compatibile con la sostanziale soppressione di una almeno relativa autonomia del Parlamento nei confronti dell'esecutivo. Nessuna di tali soluzioni è compatibile con «la consegna al Governo delle chiavi della città del Parlamento».

Non so se questa soluzione avrebbe finito, come ha affermato il relatore per la maggioranza, con il darci «il sistema politico sostanzialmente più autoritario mai immaginato»: l'espressione è probabilmente un po' forte. E tuttavia questo rischio è stato visto sullo sfondo delle soluzioni proposte da quel testo; ed è chiaro che nessuno di noi è disposto a correre nessun rischio di tal genere, per quanto modesto esso sia.

Credo sia anche da condividere il giudizio fortemente positivo, e le argomentazioni e le motivazioni poste a base di tale giudizio da parte del relatore per la maggioranza, per quanto riguarda l'aspetto più innovativo del testo in esame, tanto nei confronti del testo del Senato quanto nei confronti dell'ordinamento costituzionale attualmente vigente. Mi riferisco alla parte nella quale si riforma profondamente lo scheletro portante del nostro Stato regionale.

Credo che non sia utile attardarci qui su una disputa nominalistica fra federalismo e coerente attuazione del modello dello Stato regionale. Personalmente, sono sempre stato dell'avviso che il modello federale possa avere molti vantaggi e numerosi pregi in un paese, come il nostro, nel quale forti e radicate nella storia, nella cultura e nella realtà economico-sociale sono le diversità, le perculiarità e le originalità di ciascuna regione del nostro territorio, e delle comunità locali in esse insediate.

Non credo affatto che sia giusto cedere ad orientamenti nazionalistici, razzistici o in prospettiva separatistici, come quelli che ispirano la proposta di costituire uno Stato federale fondato su due o tre grandi regioni. La realtà del nostro paese è certo profondamente pluralista, ma su una trama più arti-

colata di quella che deriverebbe dalla suddivisione del paese in tre grandi regioni. La verità, però, è che tutte le tendenze più recenti spingono a ritenere che, se non proprio un modello federale — che peraltro viene applicato con risultati eccellenti in molte grandi democrazie, come la Germania o gli Stati Uniti -, almeno un modello di forte e garantita autonomia regionale sia quello maggiormente rispondente alle esigenze della fase attuale. Si tratta di tendenze ed esigenze che il costituente non era in grado di cogliere, poiché si sono venute sviluppando nei decenni successivi. Dunque, non importa un giudizio negativo sull'operato del costituente se rileviamo che oggi i fenomeni, allora non ancora evidenti, di progressiva complessificazione della società di forte sviluppo delle funzioni e dei compiti dello Stato, e la stessa crisi dello Stato sociale, impongono — non soltanto in Italia, ma in quasi tutti i paesi dell'Occidente — la valorizzazione delle forti e responsabili autonomie, secondo il modello federale o quello dello Stato regionale ad autonomia fortemente garantita.

Le società complesse non possono essere governate dal centro. Per la verità, non possono essere neppure capite ed interpretate dal centro, con riferimento alle loro esigenze ed ai loro bisogni. Oltre ad una certa soglia dimensionale, le grandi organizzazioni si burocratizzano, perdono trasparenza ed efficienza, si frammentano e percoesione. La programmazione centralizzata appare incapace di dominare una realtà di grande complessità sistemica e si impone la necessità di programmazioni decentrate, flessibili e policentriche, affidando al centro funzioni di sintesi, di raccordo e di coordinamento. La scomposizione, frammentazione e diversificazione delle domande sociali richiede risposte articolate e flessibili. Solo un sistema largamente decentrato, consente di raccogliere, aggregare, selezionare le domande (sentite come) realmente prioritarie, adeguare i servizi e gli interventi alla peculiarità delle situazioni demografiche, economiche, sociali e culturali, responsabilizzare gli organi di programmazione e di gestione, attivare solidarietà visibili e controllabili.

Sotto questo profilo credo che sia condivisibile quanto la Commissione ha deciso e il relatore ha giustamente sottolineato in materia di decentramento non soltanto delle competenze e delle funzioni, ma anche delle responsabilità, innanzitutto sotto il profilo della riattivazione del circuito della responsabilità tra prelievo e spesa.

Il decentramento del prelievo fiscale e una corrispondente autonomia di spesa delle istituzioni regionali, nell'affrontare i problemi delle grandi trasformazioni in corso, è la risposta più adeguata ai fenomeni di rivolta fiscale del contribuente che anche in Italia cominciano a delinearsi. È inutile nasconderci che anche questa è una componente del voto di protesta che si manifesta, non a caso, in primo luogo nelle regioni più sviluppate, più agiate del paese. Questo voto di protesta esprime un'ottica miope, proponendo la creazione di un'area di privilegio che non solo nega i doveri di solidarietà nei confronti di tutti gli altri cittadini italiani, di tutte le donne e gli uomini che vivono in questo paese, ma che si rivela anche del tutto inadeguata di fronte alle esigenze di grandi dimensioni oggi imposte dalla concorrenza internazionale, dal mercato internazionale.

Ma questo voto di protesta esprime anche la rivolta fiscale di cittadini che non sono in grado di cogliere nell'attuale ordinamento accentrato un rapporto visibile tra ciò che danno alla collettività, prelevandolo dai propri redditi, e ciò che la collettività restituisce loro sotto forma di interventi, servizi, prestazioni.

La riattivazione del circuito della responsabilità tra prelievo e spesa incentiva la partecipazione e il controllo democratico dei cittadini sulle scelte di governo, dei governi regionali e locali; sollecita orientamenti selettivi in ordine alla determinazione dei bisogni e delle domande da soddisfare; mobilita gli enti territoriali nella lotta agli sprechi, alle elargizioni clientelari o assistenziali, all'evasione tributaria e all'erosione della base imponibile; eccita comportamenti rigorosi nella valutazione dei benefici e dei costi degli interventi e dei servizi pubblici; sollecita l'attivazione di controlli sull'efficienza e sull'efficacia della gestione; incentiva l'utilizza-

zione di prestazioni volontarie, suscettibile di produrre riduzione dei costi e talora migliore aderenza alle preferenze dell'utente. Se l'aumento del prelievo ha come corrispettivo visibili benefici in termini di qualità dei servizi, dell'ambiente, delle infrastrutture collettive, il rischio di reazioni di rifiuto, di rivolta fiscale è assai minore, che non quando queste reazioni sono alimentate dal sospetto che il maggior sacrificio del contribuente valga ad alimentare sprechi, a finanziare burocrazie inefficienti, ad arricchire parassiti e clienti.

Credo che questa sia la parte sulla quale la nostra Commissione ha dato il contributo più significativo. Ha preso atto con coerenza di ciò che è cambiato in questi decenni e dell'esigenza di fare un salto di qualità, attuando davvero in modo rigoroso il modello dello Stato regionale come decentramento di responsabilità pienamente attribuite alle comunità locali e alle istituzioni che le rappresentano e attraverso le quali esse esercitano il loro diritto all'autogoverno.

Del resto, ciò corrisponde — come è stato notato — a due ulteriori tendenze ancora più recenti (e anch'esse non avvertite e non avvertibili dal costituente) e tra loro collegate: da una parte, l'integrazione europea, l'esigenza, imposta dagli stessi fenomeni di internazionalizzazione dei mercati, di dimensioni di governo e di regolazione dei processi e delle realtà non solo economiche nettamente maggiori delle dimensioni dello Stato-nazione; dall'altra, la riscoperta delle radici comunitarie in una identità culturale, storica, psicologica, economica e sociale di dimensioni minori di quelle dello Stato-nazione.

Tutto ciò ha spinto già altri paesi a cogliere come il processo di integrazione europea richieda lo sviluppo di un sistema di autonomie regionali e locali più forte e significativo, dotato di maggiore responsabilità e maggiori poteri.

D'altra parte, proprio questi processi, mentre ridimensionano i compiti e le funzioni dello Stato-nazione sotto il profilo quantitativo, li ridefiniscono in termini qualitativi.

Mi ha sempre colpito il confronto tra due fenomeni che, dopotutto, si sono svolti en-

trambi in questo secolo. Gli storici dell'economia dicono che nel 1929 la grande depressione, la crisi innescata dal crollo dei valori azionari di Wall Strett, impiegò circa un anno a trasferire i suoi effetti sul continente europeo. Oggi, basterebbero poche ore. Un crollo dell'indice Dow Jones o dell'indice Nikkei ha immediati effetti sui mercati finanziari europei; e quando il crollo è significativo anche sull'economia dei paesi europei.

Ecco quindi la necessità per le istituzioni centrali di governo di attrezzarsi a svolgere compiti di intervento e di regolazione, che richiedono decisioni estremamente tempestive, rapide, di grande efficacia. Non vi è dubbio infatti che la rapidità di tali fenomeni non soltanto richiede risposte immediate, ma la capacità di dare a tali risposte una reale incidenza.

Questo è il compito che oggi si delinea per le istituzioni centrali dello Stato. Ma proprio per tale motivo — e questa e la parte che non condivido affatto del lavoro svolto dalla Commissione — la forte capacità di innovazione sul terreno della ridefinizione dello Stato regionale avrebbe dovuto accompagnarsi ad un'altrettanto forte capacità di innovazione sul terreno delle istituzioni centrali dello Stato, in particolare di quella che questa legge dovrebbe disciplinare, il Parlamento.

Non vi è dubbio che abbiamo bisogno di un Parlamento capace di assumere le decisioni di sua competenza, di svolgere l'attività di controllo e di indirizzo sul governo in termini molto più rapidi e più efficaci in relazione alla dinamica accelerata di tutti i processi che oggi si svolgono nel mondo.

Le istituzioni centrali, Governo e Parlamento, dovranno sempre più essere intese come elemento di snodo nel rapporto tra realtà locali e organismi sovranazionali. Ma si tratta di uno snodo essenziale e irrinunciabile, almeno in questo ciclo storico-politico.

Vi è sicuramente una connessione tra riforma dello Stato regionale e riforma del Parlamento. La riforma dello Stato regionale, infatti, nei termini in cui è stata impostata, dovrebbe consentire di decongestionare le istituzioni centrali, e in modo particolare il Parlamento, da una massa di microdecisioni, di decisioni locali, che gli impediscono di assolvere efficacemente i compiti decisionali, di indirizzo e di controllo in ordine alle grandi scelte che competono alle istituzioni centrali dello Stato. Sebbene questo risultato sia o dovrebbe considerarsi comunque acquisito con il testo al nostro esame, la Commissione non ne ha tratto le conseguenze per quanto concerne la struttura del Parlamento. Essa infatti ha rifiutato l'ostacolo che era chiaramente delineato dinanzi ai suoi occhi, che appariva visibile e non difficile da superare.

In tutti gli ordinamenti ispirati al modello dello Stato federale o dello Stato regionale, fondati cioè su una forte, riconosciuta e garantita autonomia delle istituzioni regionali. la struttura del Parlamento è stata adattata a questo modello; e si è attuata quella soluzione che passa sotto il nome di bicameralismo attenuato o differenziato, secondo la quale una delle due Camere assume il carattere di Camera delle regioni. Voglio dire subito, signor Presidente, che non mi interessa se questa sia la Camera o il Senato. A questo riguardo non più esservi questione di priorità né di difesa corporativa. Se i colleghi del Senato hanno problemi, noi possiamo tranquillamente proporre che sia la Camera dei deputati a trasformarsi in Camera delle regioni e che il Senato mantenga il ruolo di rappresentante dell'intero corpo elettorale attraverso il meccanismo della elezione personale e diretta.

È comunque difficile chiudere gli occhi di fronte al fatto che quasi tutti gli ordinamenti stranieri basati su un forte e garantito decentramento hanno una struttura del Parlamento che non è certo quella del bicameralismo ripetitivo, e neppure quella di un bicameralismo ripetitivo a domanda, attraverso il meccanismo della «culla» e il richiamo dei provvedimenti da parte dell'altro ramo del Parlamento, come è definito nel testo in esame. Né mi sembra un grande argomento (l'ho sentito ieri nell'intervento, peraltro eccellente, del collega Soddu) quello secondo il quale occorre in ogni caso difendere il principio della parità di poteri e di legittimazione tra le due Camere. Per quale ragione questo dovrebbe essere eleva-

to a principio supremo dell'ordinamento? Quale motivo di ordine funzionale o di ordine democratico sta alla base di questa pregiudiziale? Francamente non ne trovo alcuno, né nell'esperienza comparatistica delle grandi democrazie, né nei principi fondamentali, nei principi di regime (come si usa dire con una brutta parola) del nostro ordinamento costituzionale.

Credo che la stessa riforma dello Stato regionale rischierà di nascere con i piedi di argilla, come un castello costruito sulla sabbia, se non saremo in grado di compiere una scelta più coerente in ordine alla struttura del Parlamento. E questo per varie ragioni. La prima riguarda la stessa ripartizione delle competenze, tra Stato e Regioni, che finalmente viene delineata in modo nitido e chiaro. Al riguardo, devo anzi osservare che la ripartizione è delineata in modo tanto nitido e tanto chiaro da aver bisogno forse di qualche correzione, in relazione, per così dire, ad alcuni eccessi. Io sono convinto, ad esempio (ma a quanto-ho capito non sono il solo), che in materia di istruzione e sanità sia necessario arrivare ad una ripartizione di competenze tra Stato e Regioni più articolata di quella estremamente rigida che giustamente è prevista per altre materie. Ritengo però che la stessa distribuzione di comptenze, che finalmente — ripeto — viene effettuata in modo netto e limpido, non riuscirà un domani a resistere alle spinte centralizzatrici che possono derivare da una interpretazione estensiva dello strumento delle leggi di principio, delle leggi-cornice, se nella struttura del Parlamento, come avviene in molti altri paesi, non opereranno quei meccanismi strutturali intesi a bloccare ogni operazione di riaccentramento dei poteri e delle risorse.

Troppo forti sono gli interessi politici, se volete, troppo forte è la spinta sociologica ad una riappropriazione da parte del ceto politico centrale del potere di mediazione tra i microinteressi locali. E ciò, soprattutto, finché rimarranno in vigore sistemi elettorali che, nella sostanza, fanno dipendere la rielezione dei membri del Parlamento (dei membri del ceto politico centrale) da una concorrenza diretta, attraverso il gioco delle preferenze nei grandi collegi, tra loro e i loro

colleghi di partito amministratori regionali e locali. Finché rimarrà in vigore un sistema elettorale di questo genere, risulterà invincibile la spinta a trasformare le leggi di principio in provvedimenti che decidono sugli interessi locali e che quindi restituiscono ai parlamentari quel potere di mediazione che altrimenti rafforzerebbe i loro potenziali concorrenti nelle successive elezioni nella lotta per la raccolta del consenso (del consenso ottenuto mediante lo scambio, naturalmente).

Daremo quindi solidità e certezza a questa nuova ripartizione di competenze solo se, appunto come avviene in molti altri ordinamenti, il varo delle leggi-cornice richiederà (anche) l'approvazione di un ramo del Parlamento che sia espressione delle istituzioni locali. Ma ciò significa che esso deve essere strutturalmente legato alle istituzioni locali, e non solo caratterizzato da una specializzazione sul piano delle competenze, nella rappresentanza dello stesso ceto politico, cooptato negli stessi modi (parlo naturalmente di... cooptazione democratica) con i quali è cooptato il resto del ceto politico centrale.

D'altra parte, credo che l'esperienza di molti altri paesi, da quella del federalismo cooperativo a quella del regionalismo ugualmente cooperativo, dimostri la necessità di un organismo attraverso il quale possa realizzarsi il confronto e il coordinamento reciproco tra centro e periferia soprattutto per quanto riguarda alcune grandi scelte, che non sono solo quelle che si traducono nella determinazione di norme di principio, ma anche e soprattutto quelle che si traducono nelle decisioni annuali e pluriennali sulla ripartizione delle risorse.

È proprio per questo che ritengo opportuna una struttura del Parlamento basata su due Camere, una che rappresenti la nazione e abbia la pienezza delle funzioni legislative e di quelle di indirizzo e di controllo sul Governo, l'altra che rappresenti le istituzioni regionali e abbia il potere di concorrere con l'altra Camera nell'adozione delle decisioni che fissano le regole e i principi da osservare da parte delle istituzioni regionali, e che provvedano alla allocazione e ripartizione delle risorse.

Questo schema si può poi, onorevole mi-

nistro, attuare in modi diversi: attraverso il sistema in uso nella Germania federale di elezione dei membri di una delle due Camere da parte dei governi regionali; attraverso il meccanismo attualmente adottato nella quinta Repubblica francese, per il quale i membri di una delle due Camere sono eletti dagli amministratori regionali e locali; o anche, più semplicemente, attraverso un'elezione diretta da parte dei cittadini dei membri di questa seconda Camera, ma conferendo a questi ultimi, in conseguenza dell'elezione, il doppio ruolo di membri della Camera delle regioni e di membri dei rispettivi consigli regionali, in modo che resti visibile e viva la connessione istituzionale con le autonomie regionali e locali. Certo, si tratta di soluzioni che non rispettano il principio della parità di funzioni e di legittimazione fra le due Camere; che anzi ne distinguono funzioni e legittimazione. Ma, lo ripeto, non si riesce a vedere quale sia il fondamento di tale asserito principio di parità, né quali ne siano i vantaggi o gli interessi nazionali che esso garantisce.

Abbiamo il coraggio, dunque, di operare una scelta europea; di prendere atto, signor ministro, che la grande maggioranza dei paesi europei ha bensì un sistema bicamerale, ma la grande maggioranza — se non la quasi totalità — dei paesi dell'Europa occidentale che hanno un sistema bicamerale adottano un modello di bicameralismo differenziato per quanto concerne le funzioni, i poteri e la fonte di legittimazione, la struttura rappresentativa delle due Camere.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, la prego di concludere.

FRANCO BASSANINI. Ho finito, signor Presidente.

È questa la soluzione più moderna, più vicina alla esperienza degli altri paesi che con noi collaborano nella costruzione dell'unità europea. Rappresenta una soluzione che darebbe coerenza alla grande riforma che stiamo prospettando ai nostri colleghi in quest'aula e che speriamo molto presto possa essere proposta ai colleghi del Senato.

Si tratta del resto di una soluzione che fu a lungo discussa in seno all'Assemblea costituente. E devo osservare — se il relatore me lo consente — che proprio la forza politica che più si è opposta a questa soluzione nel corso dei lavori della nostra Commissione, e cioè la democrazia cristiana, il partito di maggioranza relativa, fu quella che alla Costituente la sostenne con più coerenza e impegno.

Perciò vorrei chiedere agli amici della democrazia cristiana una riflessione che vada alle radici della loro teoria dello Stato, alle radici della loro cultura. Una cultura pluralistica che — lo ricordava il collega Barbera — ha a suo fondamento, per quanto riguarda l'organizzazione delle istituzioni pubbliche, il principio di sussidiarietà. Dal quale occorre ricavare le necessarie conseguenze, anche per quanto riguarda la struttura organizzativa ed istituzionale dei livelli rappresentativi e di governo centrale (Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luigi d'Amato. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Gunnella. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Battistuzzi. Ne ha facoltà.

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presidente. onorevoli colleghi, signor ministro, devo confessare che, accingendomi ad intervenire sul progetto di legge costituzionale elaborato dalla nostra I Commissione, avverto sentimenti contrastanti. Da un lato, provo la soddisfazione per il fatto che nell'aula di Montecitorio venga finalmente e per la prima volta posto in discussione un concreto schema normativo di riforme istituzionali attinenti a temi centrali dell'organizzazione del nostro Stato democratico, e cioè al funzionamento delle Camere parlamentari e all'ordinamento regionale. Temi che furono già largamente approfonditi dalla Commissione per le riforme istituzionali, che pervenne a proposte di soluzioni che sono state recepite, seppure in piccola parte, anche dal testo in esame.

Tale soddisfazione non è di poco conto in rapporto anche alla astrattezza ed alla scarsa concludenza dei dibattiti — due dibattiti — che abbiamo sin qui tenuto sulle riforme istituzionali, compreso quello recentissimo sul messaggio del Presidente della Repubblica.

Debbo aggiungere che alcuni aspetti del testo in esame (come quelli relativi al superamento della competenza legislativa delle Commissioni, che costituisce una anomalia del nostro sistema parlamentare e che ha portato a fenomeni di vera e propria iperlegificazione), mi sembrano meritevoli di grande apprezzamento.

Dall'altro lato, avverto vivissima la preoccupazione che proprio su questioni tanto rilevanti ci si avvii per strade improprie, sprecando così un'occasione importante e forse anche irripetibile per rivedere positivamente il nostro sistema istituzionale, o addirittura compromettendo in qualche modo l'attuazione di un disegno organico e coerente per la riforma dei rami alti delle istituzioni (il sistema bicamerale non è una variabile indipendente) quale quello che ci proponiamo di portare avanti nella prossima legislatura, stando almeno agli impegni assunti dalla maggior parte delle forze politiche.

Signor Presidente, tali preoccupazioni sono accentuate dalla situazione in cui ci troviamo in questo dibattito, con un testo unificato elaborato dalla I Commissione della Camera che è in netta ed aperta contraddizione con il testo approvato in prima deliberazione (è passato più di un anno) dal Senato della Repubblica. Sicché è ben difficile ipotizzare, tenendo anche conto di probabili suscettibilità senatoriali, che l'iter parlamentare di queste modifiche costituzionali possa concludersi con la doppia approvazione da parte di entrambe le Camere prima della fine della presente legislatura.

C'è da aggiungere che noi liberali non siamo complessivamente soddisfatti di questo testo, e ancor meno lo eravamo di quello licenziato dal Senato. Il che mi fa auspicare in definitiva, in contrasto con l'altro sentimento di cui ho parlato all'inizio, che la decisione su questi temi finisca per essere rinviata al momento in cui il Parlamento

dovrà pronunciarsi sugli altri punti della grande riforma, la quale tanto più potrà essere valida quanto più le sue varie parti saranno sorrette da una logica unitaria ed armonica.

Spiegherò brevemente perché non siamo complessivamente soddisfatti di questo testo, pur apprezzando per diversi aspetti l'intelligente lavoro di approfondimento svolto dalla I Commissione.

Quanto ai problemi del Parlamento, noi liberali restiamo convinti assertori delle soluzioni elaborate dalla Commissione Bozzi e di quelle che formano oggetto delle nostre proposte di legge costituzionale (nn. 2027 e 5641), abbinate alle altre proposte in discussione. Come è noto, riteniamo che il cosiddetto bicameralismo perfetto o paritario, con due Camere omogenee per composizione e specularmente identiche per funzioni. abbia costituito e costituisca una delle ragioni principali — se non la principale — della lentezza e della scarsa funzionalità dei procedimenti parlamentari, costretti ad una continua ed antieconomica ripetitività, spesso meramente rituale.

Si tratta di un modello che fu a suo tempo adottato dalla Costituente con scarsa convinzione ed in via residuale, dopo che erano cadute tutte le altre ipotesi avanzate in materia di composizione e funzione delle Assemblee parlamentari. E dobbiamo riaffermare con tutta chiarezza che quella scelta fu un errore per il quale il Parlamento italiano ha pagato un caro prezzo in termini di efficienza e che ormai è tempo di decidersi a rimuovere.

Noi liberali non riteniamo che l'errore possa essere corretto con un soluzione soltanto procedimentale come quella approvata dal Senato, che semplificherebbe alcune procedure, ma lascerebbe largamente sussistere l'impostazione di fondo di due Camere di cui l'una è il duplicato dell'altra. È agevole rintracciare in questa impostazione gli effetti di una sorta di «patriottismo di ramo del Parlamento». Ma se tutto il problema dovesse essere quello di evitare una presunta menomazione delle posizioni costituzionali del Senato rispetto a quelle della Camera, mi sentirei di condividere quanto disse una volta polemicamente il collega Bassanini:

invertiamo le posizioni: diamo al Senato la funzione legislativa, alla Camera quella di controllo, e non pensiamoci più!

In realtà, il problema è un altro: è quello di dare una più razionale e funzionale giustificazione al bicameralismo, in analogia con quanto avviene in tutte le grandi democrazie, trasformandolo in un bicameralismo differenziato, in cui ad ognuna delle Camere spettino funzioni diverse, correlate a diverse modalità di composizione.

La nostra proposta è nel senso di specializzare la Camera dei deputati nella funzione legislativa, nella quale il Senato dovrebbe comunque conservare funzioni di partecipazione, di riflessione e ripensamento, e di specializzare il Senato nella funzione di controllo, che si avvia a diventare la principale, la più efficace delle funzioni parlamentari moderne e che in Italia è pressoché inoperante.

Alle due Camere riunite in seduta comune dovrebbe spettare il conferimento o la revoca della fiducia al Governo.

Non ci sembra di riscontrare in questa impostazione alcuna volontà di diminuire il peso del Senato nell'equilibrio complessivo tra i due rami del Parlamento, che a nostro parere devono conservare pari dignità, autorità e peso politico.

Il progetto elaborato dalla I Commissione prevede una diversa forma di differenziazione, accogliendo in parte le proposte procedimentali del Senato, ma stabilendo la competenza primaria della Camera alta per le questioni di interesse regionale e per le leggi organiche che dovrebbero regolare il nuovo rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale, e della Camera dei deputati per le altre questioni.

Le ragioni per le quali questa soluzione non ci convince si ricollegano per il primo aspetto, quello procedimentale, alla convinzione — già autorevolmente esposta anche in quest'aula dal collega Barbera — che la seconda lettura dei testi legislativi da parte di un'Assemblea che ha la stessa legittimazione della prima perpetuerebbe sostanzialmente il bicameralismo perfetto.

Aggiungerò che poco coraggiose ci sembrano altre soluzioni procedimentali, accolte nel testo in esame, come quelle concernenti la decretazione d'urgenza e quelle sulla delegificazione. Su quest'ultimo punto, in particolare, consideriamo più avanzata la soluzione adottata dal Senato, che rifacendosi alla proposta Sandulli, elaborata in seno alla Commissione per le riforme istituzionali, prevedeva una generale potestà del Governo di adottare regolamenti nelle materie non coperte da riserva di legge.

Quanto al parametro di identificazione delle competenze legislative del Senato accolto nel testo, esso è strettamente connesso all'altro aspetto essenziale e caratterizzante del progetto in esame, quello relativo all'ordinamento regionale, di cui il testo approvato dal Senato non si occupava affatto e che nel testo che ci viene ora sottoposto si ricollega invece direttamente e si inserisce nel disegno di riforma del bicameralismo.

Orbene, le nostre critiche a questa parte del progetto non possono che essere severe, poiché a nostro parere, essa, attraverso una serie di interventi mirati e concomitanti, essa, pone le premesse per trasformare i caratteri essenziali della nostra forma di Stato, che Ambrosini ha qualificato come Stato regionale, avviandola decisamente verso la tipologia di un vero e proprio Stato federale.

Vediamo quali sono gli interventi previsti nel progetto in esame. Si inverte il rapporto tra legislazione nazionale e legislazione regionale, facendo della prima l'eccezione, della seconda la regola.

Si estendono smisuratamente le competenze regionali, ricomprendendovi materie come l'istruzione pubblica e la sanità, che sono e debbono restare gelosa prerogativa del Parlamento e del Governo nazionale.

Si assegna al nuovo strumento delle leggi organiche il compito di disciplinare la produzione legislativa delle regioni in diversi settori, precisando però che, ove le leggi organiche non venissero emanate (il che è purtroppo estremamente probabile in un paese come il nostro, come ha dimostrato l'analoga esperienza delle leggi-cornice), la legislazione regionale resterebbe svincolata da qualsiasi limite, con l'aggravante di una forte restrizione, configurata nel testo, delle possibilità di controllo e di intervento da parte del Governo nazionale.

Si asseconda smisuratamente, anziché contrastare, la tanto deplorata «amministrativizzazione» delle regioni, che, secondo l'originario disegno costituzionale, avrebbero dovuto essere invece agili strumenti di programmazione e di alta direzione politica, mentre le funzioni amministrative e gestionali avrebbero dovuto essere devolute alle province ed ai comuni (cosa che sappiamo non essere avvenuta), laddove il testo in esame lascia praticamente via libera alla neocentralizzazione regionale, che pretenderebbe di risolvere i problemi delle autonomie sostituendo — come è stato detto — una Roma con venti Rome.

Si assegna alle regioni una autonomia impositiva, che, nei termini in cui è prospettata, rischia di essere aggiuntiva anziché sostitutiva di quella statale e potrebbe riservare amare e incontrollabili sorprese in un momento, signor Presidente, di frammentazione e di crisi del solidarismo civile (ho avuto già modo di parlarne nel recente dibattito sul messaggio del Capo dello Stato), accentuando i presupposti di una rivolta fiscale come strumento non più antistatale, ma antiistituzionale tout court.

Si prospetta una operazione per sua natura costosissima, a causa di questo nuovo, massiccio spostamento di strutture amministrative e di poteri dal centro alla periferia, del quale francamente non ci sembra si avverta alcun bisogno, tenuto conto dei cattivi risultati che ha dato finora l'ordinamento regionale in campo legislativo e amministrativo, ma tenuto conto soprattutto delle gravissime condizioni attuali della nostra finanza pubblica.

A fronte delle proposte che abbiamo oggi in esame, finiscono per apparire minimalistiche ed equilibrate le richieste di revisione costituzionale avanzate alla Commissione per le riforme istituzionali dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, che prevedevano un ragionevole allargamento delle autonomie regionali, ma riaffermavano insieme la devoluzione delle funzioni amministrative e gestionali ai comuni ed alle province e vincolavano lo Stato ad emanare entro due anni le leggi per stabilire espressamente i principi fondamentali ai quali la legislazione regionale si sarebbe dovuta attenere per materie di competenza.

La conclusione di questo discorso, signor Presidente, è che allo stato le perplessità sul testo in esame non possono che soverchiare il pur legittimo desiderio di portare a compimento in questa legislatura una almeno delle grandi riforme di struttura che appaiono ormai indispensabili per adeguare l'ordinamento costituzionale alle attuali esigenze della società italiana.

Tutto si tiene in campo costituzionale e personalmente non avrei nulla da obiettare anche ad impostazioni di tipo federalistico della nostra organizzazione statuale, a patto però di un deciso rafforzamento dei poteri centrali — mi pare fosse un'osservazione che sviluppava poc'anzi anche il collega Bassanini —, come avviene in tutti i grandi Stati a struttura federale e come potrebbe avvenire anche in Italia con l'adozione di una forma di governo semipresidenziale come quella da noi proposta con un altro progetto di legge costituzionale.

Mi sentirei anche di aderire ad una trasformazione del Senato in Camera delle regioni, ma in senso inverso a quello proposto dal testo in esame, non cioè come strumento di regolazione delle autonomie regionali da parte della rappresentanza politica unitaria del paese, ma al contrario come strumento per consentire ai rappresentanti delle regioni, attraverso l'elezione in secondo grado di una parte dei senatori, come da noi proposto, di dire la loro parola sulle grandi scelte politiche e legislative della comunità nazionale.

In definitiva, dunque, appare opportuno inquadrare anche la riforma del bicameralismo e dell'ordinamento regionale nel più vasto quadro della riforma complessiva del sistema politico, per la quale il recente dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica ha ancora una volta dimostrato la necessità di un chiarimento tra le confuse e contrastanti vedute delle forze rappresentate in Parlamento.

Come ha riconosciuto il relatore, onorevole Labriola, le decisioni su questo progetto di legge costituzionale condizioneranno il processo ulteriore della riforma, ma le forze politiche si sono dimostrate non ancora in grado di affrontare compiutamente un tale processo. È nostra convinzione che dovrem-

mo piuttosto dedicare quest'ultimo scorcio di legislatura ad uno sforzo massiccio e concorde per definire le procedure attraverso le quali si dovrà addivenire alle fondamentali scelte sui temi istituzionali che condizionano l'avvenire stesso del nostro paese e che probabilmente, e proprio per questo, dovranno passare al vaglio di una diretta consultazione popolare.

In attesa di un simile discorso sul metodo temo che l'anticipazione del discorso sul merito per almeno alcune delle future riforme non possa che segnare il passo, in modo che evitiamo di pregiudicare le scelte complessive che dal procedimento riformatore dovranno scaturire (Applausi dei deputi del gruppo liberale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono trascorsi ormai tre anni da quando nell'inverno a cavallo tra il 1987 e il 1988, promotori i Presidenti dei due rami del Parlamento, le forze politiche convennero una sorta di programma di lavoro in ambito istituzionale che sarebbe stato poi confermato nel doppio dibattito sulle riforme istituzionali del 18 e del 19 maggio 1988.

Ricordo che allora definimmo quattro direttrici di impegno: ordinamento della Presidenza del Consiglio; regolamenti parlamentari; ordinamento delle autonomie locali; bicameralismo.

Ebbene, questa legislatura, che ha ormai comunque iniziato la sua fase conclusiva, anche se lascia aperti problemi assai gravi e preoccupanti, registra fra i suoi risultati proprio le riforme intervenute sui temi individuati nel 1988. Ad esse manca solo la riforma del bicameralismo, di cui oggi la nostra Assemblea affronta l'esame.

Vi è però un problema.

Tenuto conto del tempo ormai davvero assai breve, che rimane a disposizione anche nella più ottimistica delle ipotesi per la X legislatura, l'approdo cui la Commissione affari costituzionali è pervenuta può davvero rappresentare il fondamento sulla base del quale costruire un risultato utile?

È indiscutibile che la proposta della Commissione si presenti profondamente modificata rispetto al testo licenziato dal Senato. Da questo punto di vista è quindi doveroso realismo avanzare qualche dubbio sulla possibilità di raccogliere la necessaria base di consenso nei due rami del Parlamento.

Sarebbe però assolutamente ingeneroso ed ingiusto farne in qualche modo carico a quanti si sono cimentati nello sforzo di costruire un modello bicamerale rinnovato e pur rispettoso delle fondamentali scelte del costituente di quarant'anni fa. Il fatto è che siamo oggettivamente di fronte ad uno dei più controversi e problematici snodi che, non da oggi e neppure solo in epoca repubblicana, caratterizzano l'ordinamento italiano. Basti pensare al sistema di bicameraliattenuato. fortemente attenuato. elaborato dal costituente statutario, la cui incompletezza proprio sul piano strutturale già Camillo Benso di Cavour ebbe occasione di segnalare in un suo articolo del maggio 1848.

In effetti, come osserva il professor Guglielmo Negri in un suo saggio nella *Enciclopedia del diritto* di diversi anni fa: «La discussione sulla forma di sistema bicamerale e sulla funzione-attribuzione della seconda Camera impegnò, durante la vigenza del regime statutario, tutta la dottrina italiana». Né la soluzione elaborata dal costituente nel 1948 è valsa a far scomparire il tema dall'agenda dei riformatori; tanto meno dall'analisi critica della miglior dottrina.

Anzi, come ha scritto di recente Livio Paladin: «Il bicameralismo nella forma prevista dalla Costituzione del 1948, suscitò sin dagli esordi critiche diffuse, le quali non si attenuarono, ma accentuarono dopo la revisione del 1963».

La verità è che il costituente aveva finito per configurare un assetto strutturale del Parlamento del tutto nuovo in cui il principio bicamerale è attuato sradicandolo da ogni fondamento giustificativo, fino al punto da indurre una parte autorevole della dottrina (penso, ad esempio, ad Andrea Manzella) a darne una lettura secondo la quale saremmo di fronte ad un Parlamento concepito come unitario, pur essendo fondato su una duplice articolazione. I due rami del Parla-

mento sarebbero quasi come due sezioni di un unico organo complesso, più che una manifestazione compiuta di una struttura propriamente bicamerale.

È certo che anche il quarantennio repubblicano ha visto aprirsi subito, e restare aperta sino ad oggi, la questione della riforma del Parlamento con una radicale differenza rispetto alla problematica statutaria. E cioè che a partire dalla riforma costituzionale del 1963 — che ridefinì la durata e la composizione del Senato della Repubblica — tale questione deve necessariamente porsi, correttamente e al di là di occasionali e superficiali analisi e prese posizioni, come riforma del bicameralismo, cioè della Camera e del Senato posti entrambi sullo stessopiano. «È una riforma dunque che non riguarda solo il Senato», come ha avuto occasione di osservare giustamente Leopoldo Elia nel primissimo paragrafo della sua relazione al testo della Commissione affari costituzionali, presentata all'Assemblea del Senato poco più di un anno fa.

Siamo dunque di fronte ad una vera e propria caratteristica genetica tipica del nostro ordinamento: la quale nel tempo, come tutte le istituzioni, è naturalmente andata consolidandosi, penetrando profondamente nella coscienza di sé che anche un ordinamento giuridico finisce con l'avere, divenendo, infine, un elemento del quale lo stesso sistema politico ha difficoltà ad immaginarsi privo.

Tanto che una parte — al Senato rivelatasi largamente maggioritaria — delle forze politiche si è pronunciata a favore di una piena conferma delle scelte adottate dall'Assemblea costituente.

Non è questa certo la circostanza di richiamare ai colleghi il percorso così complesso e non certo lineare attraverso il quale il costituente addivenne alla soluzione che tutti conosciamo. Dirò solo che nel confronto tra i sostenitori della soluzione monocamerale e i sostenitori delle diverse soluzioni bicamerali, i secondi — democratici cristiani e repubblicani in testa — riuscirono a spuntarla sul principio del bicameralismo, ma dovettero poi subire la controffensiva dei partiti monocameralisti, i quali puntigliosamente ostacolarono e bloccarono qualsiasi

tentativo di differenziare efficacemente le due Camere, nel timore di una seconda Camera conservatrice, timore storicamente giustificato perché questa era stata la ragion d'essere stessa della nascita del bicameralismo.

Ricorderò a questo proposito solo John Stuart Mill, il quale scrisse che se «una delle due Camere è democratica, l'altra sarà ovviamente formata in modo da mettere un freno alla democrazia», e l'argomento con il quale il *Federalist* motivava l'esistenza del Senato degli Stati Uniti: «Per la tendenza che hanno tutte le assemblee uniche e numerose a cedere all'impulso delle passioni partigiane e violente e di essere trascinate da capi faziosi a decisioni precipitose e dannose».

I sostenitori del monocameralismo alla Costituente riuscirono nel loro intento di evitare un'eccessiva differenziazione, alleandosi ora con i bicameralisti cui non piaceva il collegamento della seconda Camera con le regioni, ora con i bicameralisti cui non piaceva il collegamento di questa con la rappresentanza degli interessi, ora con i bicameralisti che non volevano una seconda Camera eletta sulla base di una legge elettorale maggioritaria. Sicché non è paradossale affermare che i veri padri del bicameralismo italiano paritario furono prima di tutto i monocameralisti, mentre per gli altri costituenti — democristiani, repubblicani, liberali ed azionisti — era pacifico che la seconda Camera non avrebbe dovuto essere «il doppione dell'altra».

È significativo osservare che, quarant'anni dopo, i più accaniti sostenitori di un bicameralismo nettamente differenziato sembrano essere diventati i paladini del bicameralismo paritario. Mentre i paladini ieri del monocameralismo (e per conseguenza, al tempo, della soluzione indifferenziata) oggi sono i sostenitori di una riforma volta proprio alla differenziazione tra le due Camere.

Nel quadro di questa sorta di inversione delle posizioni, che trova giustificazione nelle vicende della storia politico-istituzionale del dopoguerra, merita ancora osservare che, se alla Costituente la virtuale uguaglianza di rappresentatività delle due Camere fu con successo affermata sulla base della de-

finita eguaglianza di funzioni, nella discussione attuale, all'inverso, la critica alle tesi favorevoli ad una diversificazione almeno funzionale viene condotta partendo proprio dall'eguale rappresentatività delle due Camere, la quale comporta uguali funzioni.

In effetti, a ben vedere, si comprende la ragione per la quale, una volta che si sia postulata l'uguale rappresentatività dei due rami del Parlamento, se ne fa derivare come un corollario un assetto fondato su un'assoluta uguaglianza di funzioni. L'assoluta uguaglianza di attribuzioni è l'unica garanzia difficilmente discutibile ed automatica di parità. In caso di differenziazione funzionale, invece — quale che essa sia —, l'effettiva successiva parità dipende inevitabilmente prima di tutto da prassi tutte da costruire e dunque, per definizione, incerte; in secondo luogo, da valutazioni sostanzialmente soggettive e comunque di carattere qualitativo sul riparto delle competenze che si sia deciso di adottare.

È proprio sulla base di un'impostazione del genere che il Senato della Repubblica aveva elaborato una proposta tutta incentrata sulla concezione cosiddetta «processuale» del nostro bicameralismo; dunque una riforma — come pure è stata definita — «procedurale».

Ha scritto Elia: «Ad un bicameralismo procedurale si addice una riforma di natura procedurale».

Il testo del Senato è eccellente, ma riguarda sostanzialmente il procedimento legislativo ed, in parte, il sistema delle fonti. Vi si prevede un diverso modo di esercizio collettivo della funzione legislativa; tuttavia l'esercizio della medesima resta in tutto e per tutto collettivo, assolutamente paritario, assolutamente indifferenziato. Il presidente Elia nella sua relazione ha documentato con precisione e, direi, certosina puntualità la serie di procedimenti logici, fondati su nitide scelte di politica istituzionale, sulla base dei quali è stata via via implacabilmente accantonata ogni possibile soluzione, anche solo remotamente passibile di tradursi in una differenziazione fra le due Camere.

Cosicché l'innovazione procedurale principale vale solo a rendere non automatica e non obbligatoria, ma eventuale, per la mag-

gior parte delle iniziative legislative, quella fase di riflessione — oggi appunto necessaria —, che rappresenta l'autentico fondamento giustificativo del bicameralismo nel nostro ordinamento.

Ebbene, di fronte a questa proposta, la nostra Commissione affari costituzionali ed il relatore, onorevole Labriola, ci sottopongono un testo sostanzialmente modificato, il quale ripropone l'ipotesi di un bicameralismo che, se resta paritario, si delinea come fortemente diversificato. La diversificazione fra i due rami del Parlamento si profila come consequenziale rispetto alla fondamentale inversione nel criterio di riparto delle rispettive competenze legislative dello Stato e delle regioni, operata dagli articoli 3 ed 11 del progetto. Mi sembra estremamente importante prendere atto, anche ai fini dello sviluppo successivo dell'iter del provvedimento, che in proposito è stato raccolto uno spunto già contenuto nel primo testo sottoposto dal presidente Elia alla Commissione affari costituzionali del Senato.

Molto si disputa in dottrina, onorevoli colleghi, sulla diversità fra ordinamenti statuali a carattere federale ed ordinamenti a carattere regionale. In realtà, la differenza fra Stati federali e Stati regionali a base unitaria si misura sul metro della dimensione delle attribuzioni decentrate rispetto alle attribuzioni centrali. Questa dimensione, a sua volta, si misura sulla base di ciò che in concreto possono fare e fanno gli enti decentrati e di ciò che, al contrario, il centro può fare e fa.

Il criterio di riparto delle competenze legislative, ovvero l'attribuzione ad enti decentrati o allo Stato centrale delle cosiddette competenze «residue», è stato sempre considerato una delle principali cartine di tornasole sulla base delle quali classificare i singoli ordinamenti. Dunque, la scelta di invertire il criterio dell'attuale articolo 117 della Costituzione rappresenta di per sé un segnale di rilievo per operare un effettivo trasferimento di competenze normative. Nel contempo, il mantenimento del criterio della legislazione concorrente (statale e regionale) non può che esaltare la funzione legislativa statale in ordine alla produzione di quella normativa-quadro, rispetto alla quale finora

il legislatore nazionale è stato assai esitante e tardivo.

È qui, appunto, che si innesta il cuore del progetto della Commissione, il quale individua una competenza prevalente della Camera sulla legislazione statale nelle materie di cui al nuovo articolo 70 della Costituzione, ed un'analoga prevalente competenza del Senato per tutte le materie di pertinenza regionale attraverso una legislazione organica di principi.

Resta, ben inteso, il meccanismo dell'articolo 5 del progetto sia nella versione del Senato sia in quella della Commissione. In altre parole, la funzione legislativa resta di competenza di entrambe le Camere (così come la funzione di indirizzo politico), salvo l'applicazione del consenso automatico in caso di mancata richiesta di riesame.

Se non che il riparto delle iniziative fra i due rami del Parlamento è costituzionalmente disciplinato e non affidato alla discrezionalità dei titolari dell'iniziativa.

Un' impostazione del genere può realisticamente trovare il consenso delle forze politiche in questo e nell'altro ramo del Parlamento se si salva la pari dignità politica fra le due Camere e se vengono corretti alcuni aspetti che suscitano motivi di perplessità. Proprio questo ci induce a formulare una serie di osservazioni specifiche e di proposte, il cui accoglimento giudichiamo essenziale per garantire la nostra piena adesione e superare ogni giustificata resistenza che si potrebbe incontrare nell'altro ramo del Parlamento.

Andando non in ordine di importanza dell'argomento, ma seguendo il testo della proposta formulata dalla Commissione, mi chiedo se sia effettivamente opportuno espungere la prevista modifica dell'articolo 59 della Costituzione, la quale chiarisce definitivamente la *vexata quaestio* del numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

Mi chiedo poi se all'articolo 3 del provvedimento, nel quale si modifica l'articolo 70 della Costituzione, introducendovi la previsione delle materie di competenza legislativa statale, si sia valutato a fondo l'impatto, anche finanziario, dell'esclusione dalle materie di competenza statale (con conseguente ovvia attribuzione alle regioni) di alcune come la pubblica istruzione, che fra l'altro per noi si muove nella cornice della tradizione risorgimentale. Al riguardo ci sembra necessario misurare appieno l'entità delle conseguenze di una tale scelta: il che porta a riflettere, come del resto fa l'onorevole Labriola nella parte finale della sua relazione, sul più generale tema della finanza pubblica (regionale e statale) e sull'altro, connesso, del disavanzo fin qui accumulato dallo Stato.

Infatti non è pensabile trasferire due terzi della finanza pubblica alle regioni e nel contempo mantenere il debito pubblico complessivo (con il relativo servizio) a carico dello Stato e di una finanza statale drasticamente limitata. È una questione che non possiamo eludere senza far perdere di credibilità al progetto.

Non sembra inoltre opportuna la scelta, innovativa rispetto al testo del Senato, di escludere dalle materie per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere i disegni di legge di delegazione legislativa e di conversione dei decreti-legge. Queste forme di intervento legislativo concretano, infatti, particolari forme di rapporto fra Parlamento e Governo, configurando una delega all'esecutivo su materia di competenza del Parlamento o la verifica da parte dello stesso del rispetto del requisiti fissati dall'articolo 77 della Costituzione, che giustificano il ricorso del Governo a provvedimenti aventi forza di legge.

In entrambi i casi il Governo si appropria — lo diciamo in senso atecnico — di una parte della funzione legislativa costituzionalmente attribuita al Parlamento, modificando in qualche modo l'ordinaria ripartizione di competenze tra i due organi. Crediamo che questi due atti — sempre espressione, fra l'altro, di indirizzo politico — non possano essere sottratti alla valutazione più ponderata della doppia lettura e debbano essere quindi inseriti nel novero dei casi per i quali è obbligatorio l'esercizio collettivo della funzione legislativa.

È sufficiente, d'altronde, considerare che un eventuale alleggerimento dell'iter dei disegni di legge di conversione dei decretilegge non può non costituire un'ulteriore

spinta all'uso spregiudicato, o quanto meno «leggero», di questo strumento, specie nel momento in cui si è deciso di non costituzionalizzare alcun limite al ricorso ad esso, neppure nelle forme delineate dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Per quanto riguarda la delega legislativa, la previsione di un'approvazione monocamerale — sia pure eventuale — ci appare contraddire non solo l'articolo 14 della legge ora citata (che impone il parere di entrambe le Camere sugli schemi di decreti legislativi emanati in attuazione di una delega ultrabiennale), ma anche la prassi formatasi nell'ultimo ventennio, che prevede l'espressione del parere delle Commissioni competenti di entrambe le Camere sugli schemi di decreti delegati.

Come potrebbe esprimere un parere compiuto una Commissione parlamentare che, per avventura, non abbia esaminato e approvato la stessa legge di delega?

Per questo crediamo occorra far rientrare nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 72 proposto dalla Commissione anche i disegni di legge di conversione dei decretilegge e di delega legislativa.

Un'altra osservazione che assume per noi grande importanza riguarda la correzione apportata al proposto articolo 95-bis della Costituzione in materia di potestà regolamentare dell'esecutivo. Mi rendo naturalmente conto che nel nuovo sistema delle fonti delineato nel progetto si segue, con qualche audacia, più la strada del decentramento legislativo che non quella della delegificazione. Ma non mi pare che l'una strada escluda l'altra. E se così è, allora è certo che la formula del primo comma dell'articolo 95-bis nel testo del Senato è più ampia di quella del testo della Commissione che, come del resto si spiega nella relazione dell'onorevole Labriola, vale solo a chiarire la questione della legittimità dei cosiddetti regolamenti indipendenti, senza introdurre quella vera e propria riserva di regolamento che è una sorta di delegificazione garantita, cosa ovviamente assai diversa.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 12 del testo, contenente la proposta della nuova versione dell'articolo 118 della Costituzione. Qui le preoccupazioni nascono da una formulazione che lascia troppi spazi aperti ad un diretto esercizio di funzioni amministrative da parte delle regioni.

Da lungo tempo e da più parti si è convergentemente criticata la propensione delle regioni a non assolvere le funzioni di programmazione, legislazione e indirizzo. tendendo a svolgere direttamente invece, quei compiti che la stessa Costituzione vuole «normalmente» attribuiti a comuni e province. Ebbene, sarebbe paradossale che, nel complessivo ridisegno prospettato dalla legge, si aprisse la strada ad un ulteriore aggravamento di tale fenomeno. Dunque, il comma 2 dell'articolo 118, così come proposto, andrebbe riformulato in modo da scongiurare un simile pericolo, il che potrebbe avvenire anche modificando l'ultimo comma del medesimo articolo — come proposto dalla Commissione - con una diversa formulazione che ripeta quella attualmente prevista dall'articolo 118 con la soppressione dell'avverbio «normalmente».

In conclusione, onorevoli colleghi, a me pare che, nel momento in cui il Parlamento si accinge a tentare la riforma di se stesso, si imponga uno sforzo di razionalizzazione e di innovazione fondato sulla riscoperta delle ragioni essenziali del bicameralismo.

Come rappresentante del partito repubblicano, trovo utile ed attuale il richiamo alla tradizione culturale che da Carlo Cattaneo si dipana fino a Giovanni Conti e Oliviero Zuccarini: una tradizione autonomista e regionalista nella quale la Costituzione è restata fin qui erede solo sulla carta e che si tratta oggi di rilanciare. Solo così si potrà contrastare efficacemente, ad un tempo, il degrado istituzionale che lamentiamo e quei localismi che, a ben vedere, non sono altro che il rifiuto delle responsabilità collettive.

Per noi unità nazionale e Repubblica sono più che mai dati inseparabili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cardetti. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, colleghi, la proposta di legge di revisione costituzionale che stiamo discutendo è profondamente innovativa rispetto al testo che sullo stesso argomento era stato approvato

dal Senato e, più in generale, è profondamente innovativa perché affronta questioni finora irrisolte, il cosiddetto bicameralismo perfetto ad esempio, inserendo però al suo interno, in modo organico e coerente, anche la riforma dell'ordinamento regionale, con una visione di ampio decentramento legislativo, che a distanza di oltre vent'anni dalla realizzazione delle regioni fa registrare un salto di qualità. Ciò contribuisce più complessivamente a dare un peso maggiore al ruolo del Parlamento nel suo insieme.

Siamo all'indomani di un dibattito che si è svolto in quest'aula sul messaggio del Capo dello Stato e che ha visto un'accesa contrapposizione tra i sostenitori di una repubblica che dovrebbe evolversi in senso presidenziale o semipresidenziale e i sostenitori del parlamentarismo tout court.

Ebbene, la grande riforma istituzionale che stiamo affrontando esalta il ruolo del Parlamento, venendo anche incontro ad un problema che il relatore ha indicato — usando un termine arguto — come l'«obesità» funzionale dell'attuale Parlamento. Tale problema viene risolto diversificando proprio le funzioni tra le due Camere, decentrando ampia materia legislativa al sistema delle regioni ed anche ampliando la gamma della delegificazione, prevedendo la possibilità da parte del Governo di intervenire con regolamenti non soltanto nelle materie per le quali non vi è riserva di legge, ma anche per quelle materie che rientrano nel cosiddetto regolamento indipendente, introdotto dalla legge n.400; inoltre, la precisazione che si intende inserire con questa modifica costituzionale, fa venir meno ogni dubbio circa la costituzionalità di tale regolamento indipendente.

Pertanto, il sistema delineato è quello di un bicameralismo all'interno del quale le due Camere mantengono la stessa dignità politica. Questo è il risultato di una lunga discussione svoltasi in Commissione affari costituzionali, in cui sono state espresse tesi diverse, ma alla fine si è giunti alla decisione di mantenere i capisaldi della parità tra i due rami del Parlamento. Entrambe le Camere ricevono un mandato diretto dai cittadini, tramite un meccanismo di elezione diretta, con ciò escludendo la possibilità di partecipazione di secondo grado attraverso le re-

gioni e, in modo ancora più netto, forme diverse di rappresentanza (così come sostenuto dal gruppo del MSI-destra nazionale) basate non su un'investitura del popolo sovrano nel suo insieme, bensì su rappresentanze di gruppi di categorie. Tale ipotesi, come è stato rilevato da tutti gli altri gruppi parlamentari, andrebbe contro i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Un altro elemento che si è mantenuto, rispettando la parità tra le due Camere, è che ad entrambe spetta di concedere o revocare la fiducia al Governo. Una volta stabilita questa parità, si procede alla diversificazione delle funzioni, che si ricollega strettamente all'individuazione dell'ampia autonomia regionale.

Con la riformulazione dell'articolo 70 della Costituzione, viene rovesciato il principio, tuttora in vigore, in base al quale le regioni hanno competenza legislativa in materie specificamente indicate. Il nuovo articolo 70 individua invece le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e sulle quali spetta quindi al Parlamento legiferare; afferma poi il principio che in ogni altra materia è la regione ad avere competenza legislativa. Lo stesso articolo 70 fissa un limite ben preciso: nelle materie di competenza delle regioni lo Stato può fissare con leggi organiche esclusivamente i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario.

Viene in tal modo individuata in modo più preciso una categoria di leggi (finora chiamate leggi-quadro o di principio), cioè le leggi organiche, che, come ripeto, devono fissare principi fondamentali. Tale compito spetta solo ad esse; si esclude così che vi possano essere altri limiti all'attività legislativa regionale, soprattutto quelli che in una visione centralistica dello Stato sono sempre derivati dall'interpretazione dei principi fondamentali del sistema.

L'ultimo comma del nuovo articolo 70 della Costituzione stabilisce che lo Stato «può» fissare i principi fondamentali delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario: siamo quindi di fronte ad una facoltà e non ad un obbligo. È evidente che, qualora lo Stato non esercitasse tale facoltà, le regioni potrebbero comunque legiferare

nelle materie di loro competenza. Con una norma transitoria viene stabilito un termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale entro il quale lo Stato potrà decidere se e in quali materie intervenire con le suddette leggi organiche.

Sulla base di questo ampio decentramento legislativo a favore delle regioni, si innesca la diversificazione dei ruoli tra le due Camere. Si precisa che la Camera dei deputati esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (quelle elencate nell'articolo 70), mentre il Senato della Repubblica (che in una certa fase si era proposto di chiamare Senato delle regioni: poi questa dizione è scomparsa, ma comunque un collegamento tra quella Camera e l'istituto regionale emerge chiaramente dal provvedimento nel suo complesso) discute ed approva le leggi organiche, che stabiliscono i principi fondamentali di cui ho già parlato.

Resta salvo il principio, già introdotto al Senato, della possibilità di richiamo: l'una o l'altra Camera, dopo aver ricevuto il testo legislativo, possono decidere entro quindici giorni, a maggioranza semplice, di riesaminare la legge: trascorso tale termine, viene richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Anche il Governo può chiedere il riesame della legge, nell'esercizio della sua più generale funzione di indirizzo politico. Con questa impostazione viene risolto positivamente quello che viene definito il problema della «culla» delle leggi: problema che invece non veniva risolto in modo adeguato dal testo licenziato dal Senato. Questo infatti si limitava a intervenire sul procedimento legislativo e certamente a snellirlo instaurando appunto il principio che una legge (salvo per determinate materie, il cui numero per altro è stato ora ridotto) poteva essere approvata, se non richiamata, anche da una sola Camera, che comunque avrebbe avuto sicuramente una preminenza rispetto a quella legge. Il testo del Senato non risolveva però il problema di come arrivare all'individuazione della Camera cui affidare per prima il testo di un disegno o di una proposta di legge. Con il nuovo testo il problema viene risolto chiaramente sulla base della distinzione dei ruoli: l'esame delle leggi in materie riservate allo Stato spetta — ripeto — alla Camera dei deputati, quello delle leggi organiche al Senato della Repubblica.

Sono state inoltre individuate alcune materie nelle quali la funzione legislativa continua ad essere esercitata collettivamente dalle due Camere, e precisamente le materie della revisione costituzionale, elettorale, i bilanci di previsione e consuntivi, le autorizzazioni a ratificare trattati ed accordi internazionali di natura politica o che comportino variazioni del territorio nazionale. Rispetto alle materie individuate dal Senato non compaiono i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di delegazione legislativa. In altro articolo viene poi precisato come il Governo possa esercitare la funzione legislativa, e quindi possa emanare decretilegge o possa essere delegato ad emanare decreti legislativi, soltanto nelle materie che sono riservate alla competenza dello Stato. Ne deriva quindi automaticamente che soltanto quella delle due Camere che ha competenza in questo settore, cioè la Camera dei deputati, è tenuta ad esaminare i progetti di legge di delegazione legislativa e i disegni di legge di conversione in legge dei decretilegge.

À questa previsione corrisponde l'esclusione del referendum abrogativo per le leggi riguardanti queste materie, nonché, esplicitamente, per le leggi organiche contenenti i principi fondamentali dello Stato.

Si instaura quindi un sistema bicamerale non più perfetto, in quanto diversificato nei ruoli e nelle funzioni, pur nel mantenimento della totale parità di dignità politica, come confermato appunto dalla facoltà di concedere e revocare la fiducia al Governo e dal meccanismo di elezione diretta.

Si è discusso inoltre se non fosse opportuno regolare in modo diversificato anche le modalità di elezione delle due Camere. L'ipotesi non è stata esclusa dalla Commissione, ma è stato osservato che si potrebbe intervenire in tal senso, accentuando i collegamenti tra il Senato e la realtà regionale, con legge ordinaria, essendo appunto la materia elettorale regolata da leggi ordinarie.

Tornando all'altro aspetto fondamentale di questa riforma, cioè all'autonomia regio-

nale, credo si debbano mettere in risalto alcuni aspetti. Innanzitutto va evidenziato quanto viene stabilito dal nuovo testo dell'articolo 119, che fissa alcuni principi fondamentali, sancendo in primo luogo che le regioni hanno autonomia finanziaria, ovviamente nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge organica che la coordina con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Si stabilisce inoltre che alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni delle regioni si provvede mediante tributi propri (rientranti quindi nell'autonomia finanziaria), quote dei tributi erariali e trasferimenti generali e speciali da parte dello Stato, senza vincoli di destinazione.

Si precisa poi che lo Stato può intervenire per provvedere a scopi determinati e, particolarmente, per valorizzare le aree depresse. Si riafferma, quindi, l'esigenza di interventi di solidarietà nei confronti di zone del paese più disagiate, che hanno sicuramente bisogno di un intervento economico, ma si valorizza il concetto dell'autonomia finanziaria.

Ovviamente non basta una modifica costituzionale, non basta l'inserimento di un principio nella nostra Costituzione: occorre che tutto questo si traduca, per mezzo di altre leggi e soprattutto con il reale impegno del Governo, in un'effettiva attuazione di quanto viene affermato.

Io credo che non esista miglior modo di replicare a certe velleità — che non definirei neppure neofederaliste ma che propongono spaccature dello Stato unitario in più repubblichette — che quello di muoversi nel senso di prevedere reali poteri regionali. Non dimentichiamo che stiamo parlando delle regioni a statuto ordinario e che — come è stato rilevato in Commissione — si porrà un problema di coordinamento per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, le quali mantengono le loro caratteristiche peculiari.

Proprio valorizzando le regioni si riesce a creare uno Stato più decentrato, nel quale il Parlamento stesso, alleggerito di tutta una serie di materie, potrà ancor meglio e ancor più pesare nelle scelte fondamentali.

Questo è un tassello di una più complessiva riforma che, per quanto ci riguarda, come è noto, dovrebbe portare anche a

rivedere la forma di governo. È proprio esaltando — nel migliorarne e renderne più efficienti le attribuzioni — il Parlamento; è proprio realizzando un ampio decentramento legislativo nelle regioni, alle quali — sia detto per inciso — compete (anche questo viene scritto in Costituzione) di attuare le direttive ed i regolamenti della CEE, evitando il passaggio intermedio dello Stato; è proprio attraverso tutto questo che si crea un meccanismo articolato e complesso che può — ed anzi, io dico, deve — vedere un esecutivo più forte, che può trovare una maggiore legittimazione nella elezione diretta.

È sbagliato valutare le proposte isolatamente, sganciandole da un discorso complessivo. Proprio attraverso leggi come quella al nostro esame — che noi ci auguriamo vengano rapidamente approvate dalla Camera e trovino il consenso anche dell'altro ramo del Parlamento, che aveva licenziato un testo diverso e più limitato — dirette a realizzare ampie riforme, si compiono passi in avanti concreti.

Desidero fare un ultimo accenno, sempre in materia regionale, ad una importante novità: si è introdotto il principio in base al quale le regioni, attraverso lo strumento dello statuto, possono, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dei consigli, modificare le leggi elettorali che le riguardano ed anche la stessa forma di governo.

In sostanza la regione può — evidentemente con una maggioranza così ampia da non coincidere con la maggioranza politica di gestione: sarebbe infatti assurdo che con un *quorum* più ridotto si potesse intervenire in una materia di questo tipo — decidere, ad esempio, per l'elezione diretta del proprio presidente e per meccanismi elettorali diversi da quelli previsti nella legge attuale, che ha caratteristiche proporzionali.

Anche questa potrebbe essere una strada, attraverso la sperimentazione compiuta in realtà regionali, per verificare ipotesi che potrebbero poi essere estese a livello nazionale.

La legge é complessa e prevede anche modifiche ad altri articoli della Costituzione, che non toccano nello specifico i punti del

bicameralismo e del decentramento regionale. Credo tuttavia che questi ultimi ne siano le caratteristiche precipue.

È una legge che è stata fortemente voluta dai socialisti, che si sono impegnati a tal fine attraverso il relatore di maggioranza, partecipando e dando il proprio contributo nel corso dell'esame in Commissione, ma è anche una legge che ha registrato ampie convergenze, dopo che sono state superate, in qualche caso, alcune titubanze. Talvolta si è infatti avuta l'impressione, nel dibattito in Commissione, che in queste materie esistano dei tabù. Alla fine, però, si è giunti alla formulazione di un testo che - anche se può certamente essere migliorato - esprime tuttavia un sufficiente grado di equilibrio e che potrà essere approvato dall'Assemblea senza stravolgimenti.

Sarà stata così raggiunta una tappa fondamentale in attesa di una più generale riforma — che la si scriva con le iniziali maiuscole o minuscole ha poca importanza! — di questo Stato che, a quasi mezzo secolo dall'avvio della sua Costituzione, ha bisogno di alcuni aggiustamenti. Ciò non vuol dire — ritengo che questo punto sia stato chiarito in tutte le sedi — rinnegare i principi ed i fondamenti che stanno alla base del regime repubblicano e della Costituzione attualmente in vigore; ma è indubbio che col passare degli anni, caratterizzati da rapidi e vorticosi cambiamenti, alcune modifiche si rendono necessarie.

Ritengo che in effetti il largo consenso registrato in questa sede su tali principi e sul provvedimento in esame ne sia la dimostrazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, già i colleghi Barbera, Cherchi e Pascolat hanno espresso in aula le posizioni del nostro gruppo su questa materia. Il mio intervento ha, pertanto, soltanto lo scopo di fissare alcuni punti e di porre alcuni quesiti sia al relatore che al ministro.

Le tre parti prevalenti del testo normativo riguardano il rapporto tra Stato e regioni, il potere regolamentare del Governo ed il rapporto Governo-pubblica amministrazione, la questione del bicameralismo. Su ognuna di queste parti cercherò di svolgere una breve riflessione, in relazione alle posizioni sostenute in Commissione, in aula ed anche in relazione ai lavori della Commissione.

La parte che ci vede più soddisfatti, non solo perchè più vicina alla nostra impostazione, ma perchè mi pare che rifletta in modo più ordinato il problema del principio della divisione dei poteri, è quella concernente il rapporto Stato-regioni. Esso infatti configura un'attuazione per così dire verticale del principio di divisione dei poteri, che tradizionalmente è visto soltanto in fase orizzontale (Parlamento, Governo e magistratura). Sinora forse si era più decentrato il centralismo che attuato il decentramento: le regioni si comportavano (e si comportano) nei confronti di province e comuni in modo non difforme da come il Governo centrale si comportava nei confronti delle regioni; c'era e permane una cultura molto centralistica. Invece l'impostazione che la Commissione ha autorevolmente dato al nuovo regionalismo pare che sia finalmente il presupposto per un vero decentramento.

La norma chiave è il nuovo testo dell'articolo 70; in coerenza con quest'ultimo, il nuovo testo dell'articolo 77 stabilisce che i decreti legislativi e i decreti-legge possono essere emanati dal Governo soltanto nelle materie riservate alla competenza dello Stato.

A questo punto vorrei introdurre brevemente una questione che è già stata sollevata dal collega Ferrara in Commissione affari costituzionali, e che noi riproponiamo qui in aula. Mi riferisco al problema dei decretilegge. Mi domando se non sia il caso di cogliere questa occasione per rivedere finalmente la materia, tenendo conto, sia pure con le correzioni che sono necessarie, delle posizioni alle quali era pervenuta la Commissione Bozzi.

L'emendamento che abbiamo sostenuto in Commissione (il cui primo firmatario è l'onorevole Ferrara) prevedendo che «il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza determinati da calamità naturali, esigenza di garantire sicurezza dei cittadini o di emanare norme tributarie che debbono

entrare immediatamente in vigore...», restringeva decisamente il campo attuale di operatività dei decreti-legge. Questa posizione non è stata accolta in Commissione, ma, se non ricordo male, si è operato un rinvio all'Assemblea, che avrebbe dovuto decidere se prendere o meno in esame una delimitazione nell'ambito di operatività dei decretilegge.

Noi insisteremo sulla questione per due motivi. Innanzitutto perchè una riflessione complessiva sui decreti-legge non può essere accantonata nel momento in cui si rivede il procedimento legislativo. Oggi il contingentamento dei tempi ha svuotato di significato i decreti-legge. Se consideriamo la storia degli ultimi mesi, dall'introduzione del contingentamento ad oggi, sia qui alla Camera sia al Senato, possiamo constatare che frequentemente il decreto-legge ha un corso più accidentato di quello dei provvedimenti ai quali si applica, per l'appunto, il contingentamento dei tempi. Ciò sia perchè viene meno, quando si avvicina la scadenza del sessantesimo giorno, la motivazione a sostenere i decreti, sia per un motivo più politico.

Ho infatti l'impressione che, proprio perché il Governo sa che i disegni di legge ordinari, anche se complessi, verranno approvati per effetto del contingentamento, il decreto-legge tende sempre più frequentemente ad esprimere «posizioni manifesto», cioè posizioni sorrette non da una reale volontà di decidere ma piuttosto da quella di recepire un orientamento dell'opinione pubblica. Penso a un decreto-legge che ha fatto parlare molto di sé, quello sullo spostamento dei magistrati: il decreto non è stato sostenuto né dal Governo né da altri ed è decaduto appunto perchè era semplicemente un «decreto manifesto». E credo che comunque non sia il solo ad essere decaduto in questa maniera.

La Presidente della Camera, in Conferenza dei capigruppo, ci ha informato che in questa settimana la Camera esaurisce l'esame dei decreti-legge. Credo sia un fatto storico, mai verificatosi prima, che è stato possibile perchè il nuovo assetto dei lavori attraverso l'introduzione del contingentamento dei tempi lo ha consentito. Non mi soffermerò ulteriormente su questo tema,

ma desidero ribadire che, nel momento in cui si mette mano al procedimento legislativo, non si può fare a meno di una riflessione sui decreti-legge. Il procedimento legislativo così come disegnato dall'articolo 5 non ci convince perchè ci sembra molto complicato. Tornerò fra un attimo sull'argomento, ma anche se dovessimo fermarci all'oggi, una riflessione sui decreti-legge — lo ripeto nuovamente — comunque si impone.

Il forte spostamento di competenze sulle regioni a nostro avviso pone il problema della forma di governo regionale. L'articolo 15 del testo approvato dalla Commissione interviene sull'articolo 122 della Carta costituzionale aggiungendo un comma che rende possibile — ma solo possibile — una forma di governo diversa dall'attuale in forza di una modifica allo statuto regionale approvata con la maggioranza dei due terzi.

Francamente ci sembrerebbe utile — già il collega Barbera richiamava questa esigenza e noi riproporremo la questione in Assemblea — una forma di governo più autorevole e più salda nel momento in cui le regioni ricevono una tale massa di poteri trasferiti. Sappiamo che le regioni oggi non vivono un periodo particolarmente felice, anche perchè i governi regionali sono sempre più frequentemente in balia di microformazioni interne ed esterne ai partiti, senza un rapporto diretto di responsabilità con l'elettorato. Per questa ragione riproporremo l'elezione diretta del presidente e del vicepresidente insieme all'assemblea regionale, secondo criteri fissati da una legge della Repubblica. Si esamineranno poi le diverse soluzioni possibili per giungere all'assetto definitivo. È certo comunque che, una volta che le regioni assumono un carico di competenze e responsabilità così vasto, non si può lasciare invariata la forma di governo. È l'esperienza regionale odierna a dirci che la forma di governo attuale non è sufficiente a reggere responsabilità così ampie.

Corollari di particolare rilievo delle nuove autonomie regionali sono il nuovo testo dell'articolo 117 ed il nuovo terzo comma dell'articolo 118, laddove si sostiene che le regioni possono direttamente, per le materie di loro competenza, attuare regolamenti e direttive CEE, salvo il potere sostitutivo del

Governo. La norma sull'autonomia finanziaria è positiva, e ancor di più lo è quella contenuta nel quarto comma dell'articolo 119, per il quale lo Stato, se pone nuovi oneri a carico delle regioni, deve adeguare i mezzi finanziari a loro disposizione.

In conclusione, per quanto riguarda questa parte del provvedimento, possiamo dire che si tratta di un'impalcatura che risponde da vicino all'impostazione che avevamo sostenuto in Commissione, che condividiamo e che appoggeremo in Assemblea, con la precisazione relativa alla forma di governo regionale di cui ho parlato.

Un giusto richiamo è stato espresso nella relazione scritta che accompagna il provvedinto in ordine al potere regolamentare del Governo ed al nuovo assetto Governo-pubblica amministrazione. Concordiamo con l'impostazione assunta, anche se devo manifestare l'impressione che l'obiettivo di delegificazione, che mi pare si intendesse perseguire con l'ipotesi del regolamento autonomo del Governo, non è stato raggiunto, ma per ragioni molto più complesse di quanto non si voglia rilevare.

Il testo della Commissione è a nostro giudizio molto migliore di quello del Senato, che apriva uno spazio intollerabile per una Repubblica parlamentare ai poteri regolamentari del Governo, autorizzandolo ad emettere atti di questo tipo in relazione a tutte le materie non riservate dalla Costituzione alla legge. Il testo in esame mantiene il primato della legge, non mutando di molto la situazione attuale.

Ma un riflesso dell'impostazione favorevole ai regolamenti è riscontrabile nella disciplina dei rapporti Governo-pubblica amministrazione e nella configurazione dell'assetto di quest'ultima.

Il problema della delegificazione esiste, ma il Governo non ha presentato alcuna proposta in materia. La delegificazione non può fondarsi su un unica innovazione. È un obiettivo cui deve concorrere tutto il sistema: serve il decentramento regionale; serve il ridotto potere legislativo delle Commissioni; è necessaria l'accentuazione del carattere generale ed astratto della legge (una volta trasferita la competenza per una serie di materie alle regioni, è possibile ed auspica-

bile che la legge risponda più strettamente ai caratteri di generalità ed astrattezza).

Nutriamo tuttavia in ordine a questa materia una preoccupazione di natura politica per le gravi inadempienze del Governo. Ho chiesto all'ufficio legislativo del mio gruppo di segnalarmi i casi più rilevanti nei quali il Governo non ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare in base alla legge. Tra i molti indicatimi ne voglio segnalare cinque, i più rilevanti: la legge 25 agosto 1988, n. 400. riguardo all'ordinamento dei comitati di ministri delegava il Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per ridurre e riordinare i comitati di ministri stessi, ma tale delega non è stata attuata; per la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo la Commissione affari costituzionali giunse addirittura a proporre un testo di regolamento, che il ministro Gaspari, pur concordando, non recepì né ha recepito, tanto è vero che la legge è tuttora inattuata per responsabilità esclusiva del Governo: l'inattuazione della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato è nota ed ha comportato la completa inapplicazione del sistema di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata (articolo 16); la legge sul piano energetico nazionale prevedeva l'emanazione di direttive che non sono state emanate; la legge sulla finanza regionale n. 158 del 14 giugno 1990 prevedeva l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sulla tariffa relativa alle tasse sulle concessioni regionali, ma tale decreto non è stato emanato. Si potrebbe proseguire con gli esempi, tutti relativi a leggi di non secondaria importanza rimaste in tutto o in parte inattuate per inadempenza esclusiva del Governo.

La tendenza della pubblica amministrazione a sfuggire ogni forma di responsabilità ha inoltre portato a svuotare un importante prescrizione della legge n. 400, quella secondo la quale i regolamenti di particolare rilievo avrebbero dovuto passare al vaglio del Consiglio di Stato. Ebbene, per evitare l'esame del Consiglio di Stato, la pubblica amministrazione sceglie altro tipo di atti generali e non ricorre al regolamento.

Occorre quindi affrontare e risolvere un

nodo politico, la cui mancata definizione impedisce a questa complessa materia di fare passi avanti. Migliore risultato potrebbe essere raggiunto piuttosto che con una riforma costituzionale con la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, scindendo sostanzialmente, almeno in questa materia di non secondaria importanza, la responsabilità del ministro da quella dell'amministrazione. Infatti un ministro finisce col gestire il problema del contratto come un affare diretto ad acquisire il consenso dei propri dipendenti piuttosto che come un affare diretto a conquistare efficienza dei pubblici servizi per i cittadini.

Strettamente connesso a tale questione è la riforma del sistema elettorale. Se rimane l'attuale sistema elettorale è inevitabile che il rapporto pubblica amministrazione-Governo continui ad essere caratterizzato da un intreccio di deresponsabilizzazioni reciproche che non produce alcun effetto positivo per i cittadini.

A nostro avviso la parte più debole del progetto in esame riguarda il bicameralismo. Oggi, più che un bicameralismo perfetto, abbiamo un monocameralismo a due corpi, caratterizzato da due Camere perfettamente uguali, anzi identiche, e parimenti legittimate. Il Senato aveva dato al bicameralismo un assetto assai equivoco ed aveva attribuito al Governo, come osserva giustamente il relatore nella sua relazione scritta, un potere di influenza nel procedimento legislativo del tutto anomalo. Si realizzava in qualche modo un bicameralismo accidentale, perché era il Governo a stabilire quale Camera dovesse esaminare il testo in prima battuta.

Il testo che la Commissione ha predisposto è sicuramente migliore, ma crediamo occorra uno sforzo maggiore per renderlo accettabile. È necessario anche uno sforzo di chiarimento e chiederò al relatore e al ministro di chiarire qualche aspetto dell'articolo 72-bis che a me, che non ho partecipato ai lavori, risulta difficilmente comprensibile.

I cardini del nuovo procedimento legislativo sono i seguenti: la funzione legislativa per alcune materie è esercitata collettivamente dal Senato e dalla Camera; soltanto dalla Camera per le materie riservate allo Stato, per i progetti di legge di delegazione legislativa e per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; soltanto dal Senato per le leggi organiche. Entrambe le Camere danno la fiducia al Governo e sono paritarie anche nell'esercizio della funzione ispettiva.

Questo assetto del bicameralismo non sfugge al principio o al vizio generale che regge i rapporti tra Camera e Senato. È certamente una scorciatoia dialettica, ma credo che la storia del bicameralismo sia la storia dei tentativi compiuti per dare una dignità costituzionale ad un esigenza che è puramente e prevalentemente politica. Non esiste alcun rapporto tra il Senato albertino e quello repubblicano e, come è stato giustamente osservato, era forse più monocameralista il sistema albertino di quanto non lo sia il nostro.

Il sistema repubblicano fu istituito, alla fine, per lo scopo prevalente di creare un contrappeso alla possibile prevalenza di alcune forze politiche nella Camera e, per il principio di pari sfiducia che reggeva i rapporti tra le maggiori forze politiche. Tra una maggioranza bicameralista ed una minoranza monocameralista prevalse la tesi del monocameralismo a due corpi. Il tempo poi ha lavorato per eliminare le differenze previste, in particolare quelle riguardanti i tempi di elezione.

Solo così si può spiegare il fallimento della prima proposta di Mortati fondata sul suffragio universale e su una rappresentanza per categorie, e del repubblicano Conti che concepiva il Senato come riflesso del riconoscimento delle regioni. D'altra parte quando la Sottocommissione approvò due ordini del giorno sulla seconda Camera (uno a firma Mortati, Bozzi ed Einaudi — credo — per il quale la seconda Camera avrebbe dovuto dare completa espressione a tutte le forze vive della società nazionale; un altro a firma Leone, dove si stabiliva la parità di attribuzioni tra le due Camere) prevalse nella pratica il secondo ordine del giorno perché era quello più vicino al principio di pari sfiducia cui ho accennato prima.

Giustificare oggi la permanenza del bicameralismo in forza della pari legittimazione democratica e della pari dignità politica delle

due Camere significa continuare a percorrere i vecchi sentieri con la differenza che oggi, venuto meno il peso del principio della pari sfiducia, il bicameralismo è ancora meno giustificabile che in passato. Qualcuno ha detto che sono i bicameralisti che devono giustificare le ragioni del bicameralismo e non il rovescio. Francamente, guardando bene questo testo e considerando con attenzione le motivazioni addotte anche oggi, non mi pare che vi sia una spiegazione sufficiente. Il collega Cardetti parlava poco fa di tabù e mi pare che il bicameralismo sia un tabù che molti considerano intangibile. La questione, a nostro avviso, va inquadrata sotto un diverso profilo alla luce del formidabile spostamento di competenze dallo Stato alle regioni. A quest'ultime continua a mancare un valido punto di riferimento nazionale, un momento di raccordo complessivo con lo Stato centrale. Manca, inoltre, il necessario input dalle regioni al Parlamento.

Riteniamo che a tutte queste esigenze sia in grado di rispondere il nostro progetto di Senato delle regioni.

Esiste un problema, a tale riguardo, di particolare delicatezza nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. Mi pare di poter rilevare che, anche in questo caso, il problema sia stato impostato in modo errato. Quando si parla di ristrutturazione complessiva del Parlamento non si fa riferimento all'uno o all'altro ramo. Se pensiamo di discutere seriamente ed approfonditamente di un possibile monocameralismo o di un Senato delle regioni e di un'Assemblea nazionale, è evidente che si parla di una revisione complessiva dell'istituto parlamentare. Nessuna Camera potrà ritenere di rimanere se stessa se muterà complessivamente il panorama costituzionale.

Ricordo, a tale riguardo, che il collega Bassanini ha affermato che questa potrebbe rappresentare la Camera delle regioni e il Senato attuale, invece, la futura Assemblea nazionale. In ogni caso, il punto centrale del problema consiste nell'andare verso una ristrutturazione profonda e complessiva di tale materia senza perdersi in gelosie istituzionali.

Per quanto riguarda l'articolo 72-bis, devo francamente riconoscere di aver incontrato

qualche difficoltà nel capire come si svolgerebbe il procedimento legislativo. Il testo dell'articolo 72-bis prevede che «il progetto di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall'annuncio questa non deliberi che il progetto di legge sia sottoposto anche alla sua approvazione».

Nella parte seguente dell'articolo 72-bis si legge: «Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera ...». Che cosa vuol dire questa espressione?

ADRIANO CIAFFI. La terza, la quarta!

LUCIANO VIOLANTE. Si riferisce alla terza, alla quarta lettura?

ADRIANO CIAFFI. Sì, all'eventuale nuova lettura.

Luciano VIOLANTE. Allora, avevo capito bene il significato di quelle parole. Ma se il senso è questo, credo che si renderà ancora più complesso il procedimento legislativo. Infatti, se non ho compreso male —, avremmo due possibilità di rilettura, una da parte della Camera che non ha proceduto con la prima lettura e, l'altra, un riesame, quindi un secondo esame da parte del soggetto che ha già esaminato una volta il testo del progetto di legge. A che scopo? Non certo allo scopo di terminare il procedimento legislativo perché, a quel punto, sarebbe sufficiente ricorrere all'ultimo comma dello stesso articolo.

È opportuno precisare meglio il rapporto tra l'istituto del richiamo e quello del riesame.

Nel ribadire che il concetto tecnico di riesame implica un esame da parte del soggetto che ha già esaminato un provvedimento, vorrei mettere in luce un altro aspetto che rende a mio avviso necessario un ulteriore valutazione della proposta. Nell'articolo 72-bis, i termini di quindici e trenta giorni — così come delineati rispettivamente dal primo e dal secondo comma del suddetto articolo — dovrebbero essere rovesciati — come aveva proposto il collega Barbera — prevedendo un termine di trenta giorni al

primo comma e di quindici giorni al secondo comma o, in ogni caso, occorre evitare che il nuovo procedimento sia poco chiaro e farraginoso. La stessa delimitazione delle competenze tra Camera e Senato non è esente da ambiguità.

In ogni caso, sarebbero utili alcuni chiarimenti in materia. Naturalmente, il gruppo comunista-PDS insisterà con la propria proposta non solo perché essa corrisponde ad un robusto filone di pensiero politico e costituzionale — mi riferisco alla proposta monocamerale —, ma anche perché essa ci sembra corrispondere, in modo non equivoco, alla necessità di tener conto in questo processo di revisione costituzionale dei modelli europei, specie perché è in atto il processo di integrazione. Si dovrà, inoltre, tener conto dell'esigenza di scioltezza del procedimento legislativo, nonché della esigenza di fornire alle regioni così potenziate ed alle loro funzioni, un saldo riferimento nazionale.

I cardini della nostra proposta sono: un'Assemblea nazionale con funzioni legislative esclusive nelle materie riservate allo Stato e con funzioni di indirizzo politico; un Senato delle regioni con funzioni di seconda lettura per le materie bicamerali e di presentazione degli emendamenti al testo già approvato dall'Assemblea nazionale entro un termine prescritto; la riduzione del numero dei parlamentari. A questo riguardo, si è chiesto da più parti — se non sbaglio, nel recente congresso del partito socialista l'onorevole Martelli si è posto tale quesito come mai non si fosse proceduto alla riduzione del numero dei parlamentari. Non si è proceduto in tal senso perché in Commissione la maggioranza ha bocciato questa proposta. Speriamo che in aula l'orientamento possa mutare. Noi proponiamo un'Assemblea nazionale di quattrocento componenti ed un Senato delle regioni di duecento componenti: si vedrà se mantenere questo numero o aumentarlo di poco, ma comunque ci si muoverebbe nell'ambito della media europea.

La materia del potere di inchiesta non è affrontata dal testo in esame. Noi proporremo che — così come avviene nella Repubblica federale tedesca — l'inchiesta possa

essere attuata su richiesta di una minoranza (si vedrà se un quarto o un terzo dei componenti le assemblee: in Germania si tratta di un terzo), poiché quello d'inchiesta è un tipico potere delle minoranze e non della maggioranza.

Un punto che è stato affrontato in alcuni interventi ma che non è preso in considerazione dalle proposte al nostro esame riguarda il problema dell'articolo 81 della Costituzione. Secondo alcune fonti abbiamo un debito pubblico che ammonta a 120 miliardi di dollari, pari a quello del Brasile; sulla base di tale pressione, si è più volte richiamata l'esigenza di correggere l'articolo 81 ai fini di un miglior controllo delle spese. L'elaborazione compiuta dalla Commissione Bozzi merita di essere utilizzata, depurata della parte recepita nella legge n. 362; il controllo della spesa deve tener conto dei mutati rapporti tra Stato e regioni derivanti da questa riforma costituzionale e di quelli che già derivano dalla legge sulle autonomie locali, che su questo tema tace per responsabilità esclusiva della maggioranza.

La finanza pubblica richiede però anche una rivisitazione delle norme costituzionali sulle entrate. In particolare, richiamo l'attenzione dei colleghi presenti e del ministro sull'articolo 53, che, per concretizzare il principio della progressività delle imposte, deve anche riflettere i profondi mutamenti avvenuti nella composizione dei redditi. Effettivamente tutti i redditi — e non solo quelli da lavoro e da pensione — debbono contribuire all'attuazione del sistema dell'imposizione progressiva, rendendo così incostituzionale l'attuale regime di imposte sostitutive dell'IRPEF, proprio di un sistema fiscale tanto vecchio quanto iniquo.

Sono queste le linee lungo le quali ci muoveremo nel corso del successivo esame del testo. In una materia così complessa, nessuno può ritenere che la propria posizione debba assolutamente prevalere e si raggiungeranno, speriamo, forme di mediazione che tengano conto di tutti i contributi forniti. Se anche nelle fasi ulteriori prevarrà il senso della misura e della concretezza che ha caratterizzato il lavoro della Commissione affari costituzionali e gli interventi finora svolti in aula, quella attuale non potrà non

essere un'occasione positiva, anche perché rappresenterà il migliore sviluppo del dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica che si è tenuto nei giorni scorsi (Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riforma del bicameralismo tocca l'architettura della Repubblica e per questo è l'ultima ad essere affrontata nel pacchetto di riforme istituzionali proposte in questa legislatura.

Approvate le leggi sulla Presidenza del Consiglio, sulle autonomie locali, sul procedimento amministrativo, modificati i regolamenti parlamentari restringendo l'uso del voto segreto ed introducendo una seria programmazione dei lavori, è ancora in discussione la riforma del bicameralismo, quando siamo ormai alla fine della legislatura.

Mentre le riforme approvate avevano una loro individualità e determinatezza nell'ordinamento istituzionale, più complessa si è rivelata la revisione del bicameralismo. Il Senato, riconfermando le scelte di quadro in cui si colloca il bicameralismo, si è limitato ad una revisione e semplificazione dell'iter e delle procedure legislative. La Camera, rimettendo in discussione il bicameralismo perfetto, se non altro per le connessioni con la rappresentanza democratica e con lo Stato regionale, ha modificato la soluzione del Senato ed ha allargato il tema della revisione alla riforma regionale.

Il nuovo ordinamento regionale era già all'ordine del giorno della Camera, introdotto da un disegno di legge governativo, che però affrontava solo aspetti di legislazione ordinaria e non di modifiche costituzionali. Approvata la riforma delle autonomie locali, è sembrato opportuno che il processo riformatore progredisse dai rami bassi della Repubblica a quelli contigui ed intermedi delle regioni, anche perché la revisione dei rami alti — Governo e Parlamento — presuppone il coinvolgimento delle regioni e la coerente revisione dei ruoli e delle funzioni delle stesse.

Così, ad un tempo, nel progetto di revisione costituzionale al nostro esame le due Camere conservano la pari dignità e rappresentatività, ma si specializzano: la Camera dei deputati nelle materie di competenza statale, il Senato in quelle di competenza regionale. Le regioni vedono ridefinite le proprie funzioni ed esaltata la propria autonomia statutaria e finanziaria.

Di fronte ad una revisione costituzionale così vasta e profonda, occorre guardarsi — credo — da due pericoli che rischiano di vanificare il procedimento (mi riferisco sia a quello al nostro esame, a ridosso dell'ormai prossima scadenza della legislatura, sia ad ogni altro che voglia instaurarsi nella nuova legislatura): l'allargamento eccessivo e concatenato dell'intervento di revisione costituzionale, nonché la superficialità e lo scollamento del testo rispetto ad un impianto complessivo chiaro e coerente.

Nasce da qui la nostra cautela in ordine alle procedure ed ai contenuti della revisione costituzionale che vogliamo realizzare. Lo stesso relatore ha affermato che il testo in discussione è migliorabile; in tal senso, vogliamo raccogliere tutti i contributi e le osservazioni scaturenti dal dibattito, per ragionare sul testo, modificarlo e migliorarlo man mano che si procede verso l'approvazione.

Sotto questo aspetto, l'articolo 138 della Costituzione detta procedure per le modifiche costituzionali sagge ed opportune: le doppie deliberazioni di ciascuna Camera richiedono che il testo sia largamente condiviso e che sia letto e riletto per un progressivo affinamento. Mi pare abbia ragione Valerio Onida, quando afferma che il problema della revisione costituzionale non riguarda l'articolo 138, ma il consenso sulle modifiche proposte. In presenza del consenso, infatti, le due deliberazioni e le maggioranze assolute richieste non rappresenterebbero certamente un ostacolo.

Nelle prime stazioni il convoglio della riforma costituzionale può ricevere modifiche ed anche qualche vagone in più, ma poi deve stabilizzarsi in una proposta definita e largamente condivisa, per giungere speditamente al superamento delle ultime stazioni, cioè le prescritte doppie deliberazioni conformi per ogni Camera sul testo definito.

I regolamenti delle Camere potrebbero disciplinare i tempi ed i modi di discussione delle leggi costituzionali, in modo da garantire ad un tempo l'ampio dibattito e la sua rigorosa conclusività.

L'intervento del collega Barbera, così intelligente e meditato, mi preoccupa allorchè preannuncia emendamenti del PDS volti ad introdurre ulteriori tematiche e ad operare ulteriori scelte, peraltro fortemente controverse: la riduzione dei parlamentari, la Camera delle regioni, l'elezione diretta dei presidenti delle regioni e forse anche il sistema elettorale regionale. I temi sono certamente attienti, ma — a prescindere dal merito — rischiano di appesantire e di bloccare tutto se non saranno incardinati su appositi e distinti provvedimenti.

Sarebbe divenuta legge la riforma degli enti locali se in quella normativa avessimo inserito anche la modifica dei sistemi elettorali e la disciplina della finanza locale, che il Parlamento non riesce ancora ad approvare con provvedimenti autonomi, a causa della diversità delle opinioni esistenti?

Già il testo al nostro esame compie e presuppone una serie di scelte, che possono essere riassunte nella conferma dell'architettura costituzionale dell'attuale Repubblica: Stato regionale e non federale, regime parlamentare e non presidenziale, bicameralismo con pari dignità e legittimazione democratica delle due Camere, elezione diretta di tutti i parlamentari, opposizione alla proposta dell'istituzione di un Senato delle regioni.

Peraltro, dentro l'attuale sistema si propongono revisioni profonde dettate dall'esperienza quarantennale e dalle trasformazioni intervenute, al fine di garantire una più efficace governabilità, un più spedito ed essenziale processo legislativo ed un sistema democratico efficiente e flessibile, che riservi al Parlamento le leggi generali ed alle regioni l'articolazione e l'organizzazione normativa nelle singole realtà del paese.

Le preoccupazioni di non sfasciare l'unità nazionale, manifestate dall'onorevole Franchi, sono anche le nostre, ma del resto occorre correggere un neocentralismo statale e parlamentare rispetto alle regioni e di queste ultime nei confronti dei comuni e delle province.

Certo non possiamo condividere il catastrofismo dell'onorevole Franchi che, nella relazione di minoranza, afferma che il progetto di legge al nostro esame «produrrà conseguenze irreparabili nella società italiana, disgregando definitivamente lo Stato e distruggendo ciò che resta della nazione». E per coloro che sostengono che neanche questa sarebbe un'incisiva riforma, Franchi afferma: «Ouesta volta la riforma c'è: non si può dire che si tratti di piccoli ritocchi o di insignificanti aggiustamenti. Purtroppo siamo di fronte ad un micidiale cambiamento. Si spinge l'ordinamento regionale — conclude Franchi — ai limiti del federalismo e si sovverte l'intero ordinamento della Repubblica».

Il nostro punto di vista è diverso. Le esigenze della società matura sono quelle di una forte governabilità complessiva in ordine alle scelte macroeconomiche, sociali ed ambientali, di indirizzo e di strategia, a fronte di una grande flessibilità ed adattabilità del sistema, con diffusa responsabilizzazione dei centri e dei processi di autogoverno.

All'unità verticale della società burocratica ed al decentramento amministrativo va sostituita l'unitarietà della società complessa e il «governo di direzione» dei mille mondi vitali. Ridurre ad una sola lettura monocamerale l'approvazione di gran parte delle leggi, salvo il richiamo da parte dell'altra Camera, evita la ripetizione automatica di una stessa funzione, in nome del principio della semplicità ed economicità del procedimento.

La possibilità del richiamo del provvedimento per una seconda lettura esprime la volontà di controllo-concorso dell'altra Camera nella formazione della legge. Nel progetto di legge in esame si è voluto ulteriormente qualificare il principio dell'eventuale controllo-concorso, specializzando ciascuna Camera nella «culla» e nella prima formulazione di provvedimenti determinati in ragione non del luogo di presentazione, ma della competenza nella materia (statale o regionale).

La diversa caratterizzazione delle due Camere non potrà non avere riflessi anche sulla revisione dei sistemi elettorali di ciascuna,

in quanto dovrà darsi una risposta più pregnante al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione («Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale»), tanto più se al Senato si riserva la «culla» delle leggi organiche nelle materie di competenza regionale.

Ma tale diversa caratterizzazione, congiunta con la facoltà di richiamo delle leggi, configura una loro funzione non solo di concorso nel processo formativo della legge, ma anche di controllo reciproco della conformità del contenuto delle leggi in ordine alla competenza delle culle ed al rispetto delle materie riservate allo Stato e, attraverso le leggi organiche, alle regioni.

Se siamo tutti contrari a escludere il Senato dal circuito politico primario, dobbiamo garantire la pari dignità delle due Camere, la loro elezione diretta per assicurare la pari legittimità democratica, nonché la pari facoltà di deputati e senatori soprattutto di iniziativa legislativa, che deve essere a tutti pienamente garantita, anche quando debbano o possano presentare proposte di legge alla Camera competente diversa da quella cui appartengono.

Se la semplificazione del procedimento legislativo è essenziale per l'ammodernamento del paese, nessuna diminutio di una o dell'altra Camera ha trovato il nostro consenso. Così come ci siamo opposti a riservare un qualche privilegio a una delle Camere, sempre per non alterare quella pari dignità dei due rami del Parlamento che ovviamente non può essere confusa con la loro pedissequa identità ed uguaglianza. Anzi, una loro rispettiva caratterizzazione nel procedimento legislativo ed un sistema elettivo diverso esaltano e non squilibrano la pari dignità.

La stessa maggior vocazione del Senato a rappresentare e tutelare gli interessi regionali nell'ambito dell'unità nazionale è tutta da sviluppare, se si vuol dare un senso sia alla prescrizione costituzionale di un Senato eletto su base regionale sia alla nostra proposta di scegliere il Senato per il delicato ed importante compito di curare le leggi organiche nelle materie di competenza regionale.

Ben altra differenziazione di funzioni e di

peso politico comporterebbe l'affidare il potere legislativo e di indirizzo ad una Camera e quello di controllo sullo Stato o sulle regioni ad un'altra. Non abbiamo voluto inoltrarci su questa strada intendendo il potere legislativo funzione essenziale del Parlamento e quindi di ogni sua Camera. Preferiamo rimanere in una Repubblica parlamentare, con Parlamento bicamerale in cui ciascuna Camera concorre alla formazione delle leggi con procedure spedite ma garantite.

Nell'indiscutibile connessione tra bicameralismo, ordinamento regionale e sistemi elettorali, la questione centrale è indubbiamente quella della distribuzione di poteri e di funzioni tra Stato e regioni. Il testo al nostro esame ribadisce la natura di Stato regionale della nostra Repubblica. Il capovolgimento del criterio di attribuzione delle competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione, nel senso di non individuare più le competenze delle regioni bensì quelle dello Stato, lasciando alle regioni tutte le rimanenti, non va letto, colleghi, nel senso di dare competenze di carattere generale alle regioni e di carattere speciale allo Stato...

CARLO TASSI. Anche se non va letto...

ADRIANO CIAFFI. ... come avviene nello Stato federale. È vero il contrario: allo Stato sono attribuite tutte le materie di primario interesse generale e unitario, tutto il resto, di interesse regionale specifico, va alle regioni. Ma anche su tutte le materie residuali di competenza regionale lo Stato può fissare, con leggi organiche, i principi fondamentali delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Dunque, non va confusa l'estensione orizzontale delle competenze regionali con il riconoscimento alle regioni stesse di competenze generali. Queste ultime rimangono sempre in capo allo Stato, vuoi nella forma di attribuzione analitica di cui al proposto comma 1 del nuovo articolo 70 della Costituzione, vuoi nella forma delle leggi organiche su ogni materia regionale, come previsto dal comma finale dello stesso articolo 70.

Può sempre discutersi del carattere esau-

stivo dell'elencazione di materie riservate allo Stato. Si è invocato l'inserimento dell'ordinamento scolastico e dell'informazione ed io stesso ho sollevato problemi di tal genere. Ma la questione non è tanto nel capovolgimento del criterio attributivo, quanto nella completezza di ogni elenco e forse più ancora nel contenuto-definizione di legge organica.

In altre parole, bastano le leggi statali di principio per garantire la governabilità complessiva del sistema e gli interessi unitari della nazione? Quali garanzie le regioni hanno che le leggi organiche di principio non invadano le competenze dei livelli regionali e locali?

Se l'autonomia regionale trova sempre un limite nell'interesse nazionale, anche quest'ultimo non può assorbire quello regionale.

Mi chiedo se sia sufficiente la proposta definizione di legge organica per garantire il coordinamento delle azioni regionali, ma soprattutto per garantire l'organizzazione del livello esclusivamente nazionale ed unitario della funzione. Per questo mi permetto di riproporre in aula una formulazione a mio parere migliore, sotto questo aspetto, di quella che la Commissione ha, su mia subordinata proposta, accolto: «Spetta allo Stato, nelle materie di competenza delle regioni, fissare con leggi organiche esclusivamente i principi fondamentali e le norme di organizzazione delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario».

Con questa formulazione cadrebbero anche le obiezioni sull'istruzione lasciata interamente alle regioni, perché l'ordinamento unitario spetterebbe pur sempre allo Stato. Ma chi stabilisce fin dove arrivano le esigenze di carattere unitario? *Hic Rhodus, hic salta*.

In calce all'elencazione delle materie riservate allo Stato nel nuovo articolo 70 della Costituzione si potrebbero aggiungere quelle per le quali la Costituzione prevede la riserva di legge, ovviamente statale. Si tratta per di più di norme generali in materie di precipuo interesse nazionale o di tutela di diritti spesso già rientranti nelle competenze che abbiamo riservato allo Stato. Sarebbe una norma di chiusura che permetterebbe di ricom-

prendere «spezzoni» di materie difficilmente attribuibili alle regioni. Nella ricerca di questo equilibrio e di questa distinzione ogni contributo sia il benyenuto!

Difficoltà ed impossibilità, a volte, si incontrano nell'attribuire tutta intera una materia ad un solo livello, nazionale o regionale che sia; migliore sarebbe l'attribuzione, anziché di intere materie, di livelli di funzioni ai corrispettivi livelli di governo, come abbiamo fatto nella legge n. 142 del 1990 per gli enti locali.

Le difficoltà di applicare anche questo criterio possono sempre essere attenuate e risolte individuando meccanismi ed istituti di garanzia per il rispetto delle competenze. La caratterizzazione delle due Camere, l'abolizione dei controlli amministrativi, il ricorso al Parlamento per i conflitti di merito ed alla Corte costituzionale per quelli di legittimità vanno in questa direzione.

Certo, anche la prospettiva di integrazione europea non può sopportare, collega Bassanini, un travaso di poteri dallo Stato all'Europa e dallo Stato alle regioni, fino al punto di alterare il necessario equilibrio che deve sempre reggere il soggetto politico nazionale tra la realtà europea e quella regionale.

Di qui il riconoscimento dello Stato come interlocutore europeo, previa consultazione con le regioni interna al suo ordinamento, e il dovere di queste ultime di attuare gli impegni e le direttive comunitarie di propria competenza, con l'esplicita previsione (che abbiamo sottolineato) di un potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza.

La proposta al nostro esame, con una soluzione equilibrata e perfettibile che riscrive l'articolo 118 della Costituzione, vuole evitare il centralismo legislativo ed amministrativo verificatosi spesso in questi ultimi venti anni a danno del nuovo istituto regionale; al tempo stesso persegue però l'obiettivo di rendere impossibile, collega Del Pennino, il verificatosi centralismo delle regioni rispetto ai comuni e alle province, affermando che la legge regionale attribuisce alle regioni le funzioni amministrative solo di indirizzo, di coordinamento e di intervento, che attengono ad esigenze di carattere unitario regionale. Alle province, ai comuni e

agli altri enti locali attribuisce tutte le funzioni amministrative di interesse locale.

Non vi è più quindi la superficiale e demagogica affermazione, che ho sentito qui ripetere, della regione come mero ente di programmazione; più corretta è la definizione costituzionale di regione quale ente di governo degli interessi unitari regionali.

La riscrittura dell'articolo 119 della Costituzione riafferma con maggiore decisione l'autonomia finanziaria ed impositiva delle regioni mediante tributi propri — ed è qui la novità — isituiti e regolati dalle leggi regionali, nei limiti stabiliti da una legge organica nazionale. Quindi, fissati i limiti e gli ambiti da parte dello Stato, saranno le regioni a istituire con legge tributi propri per far fronte all'adempimento delle loro funzioni.

Ho voluto sottolineare questa novità perché non mi sembra fondata l'obiezione secondo la quale lo Stato, in barba alla politica del riequilibrio del dissestato bilancio, dovrebbe trasferire alle regioni due terzi delle sue risorse, affinché possano far fronte alle vecchie e alle nuove attribuzioni regionali, con enormi ed insostenibili conseguenze sul sistema finanziario e fiscale dello Stato.

A mo' di paradosso oso affermare che l'autonomia e la responsabilizzazione finanziaria delle regioni sono l'unica via per il risanamento della finanza pubblica e per rendere effettiva e non velleitaria la manovra di rientro dal disavanzo. Del resto, non è forse vero che ormai da anni non ritorna a pie' di lista a carico dello Stato alcun disavanzo dei comuni, delle province o delle regioni? Gli unici disavanzi che ancora ritornano a carico dello Stato ogni anno ed in misura sempre superiore alle previsioni sono quelli delle USL e delle aziende di trasporto a finanza derivata e separata, sovvenzionati da fondi comuni statali, gestiti a cascata dal centro in un processo di progressiva deresponsabilizzazione.

All'incirca la stessa cosa avviene per la previdenza, che è un altro «buco nero» della finanza pubblica.

Certo, l'operazione conseguente alle nuove previsioni costituzionali deve essere attentamente studiata e prefigurata nei minimi particolari; ma non si dica che metà del

sistema erariale dovrà essere trasferito alle regioni. Infatti, dovrà pur sempre esservi un fondo perequativo statale, pari a circa la metà della nuova finanza regionale, da utilizzare per i trasferimenti alle regioni e al sistema locale, a mo' di finanziamento e di riequilibrio del sistema.

Lo Stato, dunque, dovrà conservare buona parte del suo sistema erariale, sia per assolvere le proprie funzioni sia per continuare a finanziare quella parte delle accresciute funzioni delle regioni non coperta dalla fiscalità regionale. In compenso, consolidato anche il costo della sanità, dei trasporti, magari dell'istruzione, nella universalità dei bilanci regionali e locali, lo Stato potrà dedicarsi meglio al risanamento del proprio bilancio, senza quei ritorni a pie' di lista che fanno «sballare» ogni consuntivo rispetto al preventivo. Si tratta di trasferire fiscalità erariale alle regioni e agli enti locali in rapporto alle funzioni trasferite, alle esigenze proprie e al limite complessivo di fiscalità prefissato.

Infine, nell'ambito del rafforzamento della propria autonomia, le regioni, con norma statutaria approvata dai consiglieri a maggioranza di due terzi, possono deliberare il sistema di elezione dei loro stessi consiglieri (e non anche il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, collega Franchi, che sono sempre riservati alla legge dello Stato). Le regioni possono altresì deliberare la disciplina delle forme di governo, modificando quanto prescritto dall'articolo 122 della Costituzione (per esempio, il presidente della giunta eletto dai cittadini), ma non modificando anche l'articolo 121 della Costituzione, che continua ad individuare gli organi della regione e le loro funzioni.

Non si tratta, quindi, di una soluzione dirompente; essa mi sembra preferibile a quella proposta dal collega Barbera, del gruppo comunista-PDS, che mira a fissare nella Costituzione, per tutte le regioni, l'elezione diretta da parte del popolo del presidente della regione. Lasciamo che ogni regione scelga il sistema che vuole, non imponiamolo! Tra l'altro, il quorum di due terzi permette che il sistema attuale sia modificato solo a seguito di soluzioni nuove largamente condivise.

In conclusione, credo che le regioni abbiano svolto una funzione decisiva per il consolidamento democratico del paese e ai fini dello sviluppo diffuso e sorprendente che è avvenuto in Italia negli ultimi vent'anni. Parlare di democrazia moderna non è retorica; alla fine del secolo l'esperienza mondiale ha dimostrato che l'organizzazione istituzionale di un paese è strettamente connessa alla sua libertà e alla sua democrazia.

Le soluzioni istituzionali centralistiche hanno soffocato sempre la libertà e la democrazia: d'altra parte, le disarticolazioni eccessive e le disfunzioni diffuse hanno affossato la vita democratica ed evocato soluzioni autoritarie.

L'equilibrio tra queste due opposte tendenze consiste in una struttura articolata, flessibile, fondata sulla responsabilità, che è il valore fondante dello Stato moderno, dello Stato di diritto. Intendo dire che una molteplicità di mondi vitali ed autonomi, nonché di istituzioni che piramidalmente dal basso si organizzano nello Stato, può essere governata solo se l'ordinamento definisce gli spazi funzionali di responsabilità con certezza ed anche stabilendo sanzioni.

Se non vogliamo guardare al passato ma ad una Europa che, prima della fine di questo decennio, rispetto alle attuali 12 nazioni, potrà organizzarne 20, bisogna considerare che la moltiplicazione esponenziale di ciascuna di queste in tante regioni pone problemi di governabilità complessiva del sistema non eludibili in nome di una sacrosanta e fondamentale costruzione autonomistica. Essa nacque in una logica culturale diversa rispetto a quella che oggi stiamo vivendo; diversa perché allora si trattava di ricostruire lo Stato e di riaffermare dialetticamente, rispetto a Stati centralisti, il primato della comunità locale, tanto è vero che la nostra Costituzione riconosce le autonomie locali, non le fonda né le istituisce, ma le dà per presupposte rispetto all'ordinamento.

Oggi che la democrazia si è affermata, che primaria diventa la libertà della persona in sfere di movimento sempre più ampie, è necessario che quest'ultima sia garantita a cerchi concentrici che man mano che crescono sfumano nel cerchio più ampio, dove il limite non è più quello nazionale, ma quello europeo, quello del governo globale | materia del provvedimento investe l'ordina-

dell'umanità. Questo crescere a cerchi concentrici dell'uomo-persona e dell'uomo-comunità attraverso i vari livelli istituzionali deve permettere una governabilità complessiva. Ecco la funzione del diritto! Ecco la funzione della politica! Ecco la funzione della nostra proposta!

Ormai il compito della politica non è più l'organizzazione specifica dello sviluppo, cioè il farsi carico delle azioni concrete e degli interventi. In una società che ha già raggiunto il livello della maturità, il compito della politica e dell'ordinamento è di definire le condizioni di compatibilità, le regole di comportamento. In sostanza, si afferma un nuovo ruolo dello Stato e delle regioni, cioè quello di creare le condizioni perché la società, con le sue forze vitali e con le sue potenzialità, realizzi il proprio sviluppo. È ovvio che questa è una regola e un'acquisizione delle società mature, che già hanno percorso la fase della promozione dello sviluppo e nelle quali diventa prevalente il grado di libertà e di ordinata convivenza, e quindi l'affermazione delle regole e delle condizioni di contesto entro cui la fecondità e le enormi potenzialità del pluralismo sociale, economico e culturale possono esprimersi.

La rilettura della Costituzione alla luce di tale impostazione può portarci a qualche utile considerazione per proiettare il futuro del regionalismo. Abbiamo individuato nella rilettura degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione uno dei terreni su cui riflettere questa nuova impostazione. In sostanza la tradizione giuridica italiana, fondata sull'individuazione analitica delle funzioni e delle competenze, può sciogliersi in un'impostazione diversa che lasci al Parlamento il compito di delineare le regole generali e attribuisca alle regioni il compito delle leggi organizzatorie nelle varie materie. Questa è la novità che abbiamo cercato di introdurre ieri nella legge n. 142 del 1990 ed ora nel testo al nostro esame (Applausi).

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la seguente questione sospensiva:

La Camera,

preso atto che la complessa e delicata

mento dello Stato, delle regioni, la funzione delle due Camere, il sistema fiscale e quello amministrativo, e incide nella struttura del Governo, nei rapporti Governo-Parlamento e Governo-regioni;

che il recente dibattito sul messaggio presidenziale ha messo in luce la necessità di procedere alle riforme non a caso ma secondo un «progetto organico» che ne preveda anche la gradualità dell'attuazione;

che dopo il deposito delle relazioni di maggioranza e di minoranza e con una discussione generale svoltasi in tre sole giornate, per giunta marginali della settimana, l'Assemblea non ha avuto tempi ragionevoli per la dovuta meditazione sull'eccezionale materia e per la conoscenza stessa dei rilevanti problemi che il provvedimento solleva;

che d'altra parte il Governo, di fronte alla più dirompente riforma dell'ultimo quarantennio che anticipa lo Stato federale, non ha ancora formulato le proprie proposte pur annunciate in Commissione;

che un disegno alternativo del Governo e comunque gli annunciati emendamenti potrebbero mutare profondamente l'attuale testo rendendone inopportuna la prosecuzione dell'esame:

delibera

di sospendere l'esame del provvedimento sino a che non siano state presentate le preannunciate proposte del Governo, anche al fine di consentire all'Assemblea di approfondire il vaglio dell'articolato ed ai gruppi parlamentari di decidere sul «progetto organico» delle riforme e sulle relative priorità.

Franchi, Servello, Pazzaglia, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno, Fini, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mennitti, Mitolo, Nania, Parlato, Parigi, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, sulla questione sospensiva potranno prendere la parola due soli deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

L'onorevole Franchi ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, confesso che illustrare una questione sospensiva a distanza di tempo dalla votazione mi preoccupa.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Ci vogliamo pensare sopra!

FRANCO FRANCHI. In altri termini, sarebbe stato preferibile illustrarla prima del voto. alla presenza di un maggior numero di colleghi. È destino che questa legge di riforma, che noi abbiamo definito con tutte le parole che amabilmente l'onorevole Ciaffi ha voluto ripetere stamani, debba passare nella ignoranza (dal verbo «ignorare») dei nostri colleghi, che verranno a votare senza conoscere il contenuto del provvedimento al nostro esame. E sarà proprio così: non mi illudo! Su qualche emendamento taluno svolgerà una dichiarazione di voto per cercare di richiamare l'attenzione dei colleghi. ma il tempo dedicato a questa legge è veramente insufficiente. Troppo pochi giorni sono passati dalla stesura delle relazioni! È veramente inconcepibile un dibattito così rapido e con una così scarsa partecipazione su una materia tanto importante.

Quella al nostro esame è più di una riforma. E noi siamo molto preoccupati, innanzitutto perché l'Assemblea ha diritto di sapere su cosa si discuta. Questo è uno dei motivi della nostra questione sopensiva, anche se non è quello fondamentale, quello principale. Oggettivamente, comunque, arriveremo al voto su articoli che cambiano il volto dello Stato e che potenziano un ente fallito a tutte le prove, la regione, senza che esso sia stato prima adeguatamente riformato. Noi ci saremmo comportati diversamente, anche di fronte a una proposta del genere, se avessimo prima riformato l'ente regione, se avessimo cercato di capire a quale ente si affida o si tenta di affidare quasi

tutta la materia che interessa la società civile. Essa investe l'ordinamento dello Stato e delle regioni.

Direi che la funzione delle due Camere, pur essendo la riforma intestata al bicameralismo, rappresenta solo l'aspetto marginale del testo in esame. Vi riflettevo stamane ascoltando gli interventi: tutti la conoscono come la riforma del bicameralismo, ma questo ne è solo l'aspetto marginale, mentre i punti sostanziali, preminenti sono gli altri: il sistema fiscale, ad esempio.

Onorevole Ciaffi, noi stiamo infrangendo il principio dell'unità del sistema fiscale; forse è giusto (non lo so), comunque sarebbe bene che l'Assemblea fosse consapevole che stiamo facendo anche questo.

La riforma investe l'aspetto amministrativo. Le cose cambieranno e abbandoneremo una burocrazia che ha bisogno di essere riformata ma che, nonostante sia piena di difetti, ha dimostrato di credere in qualcosa.

Onorevoli colleghi, lasciatemi dire che sento quanto siano grandi le responsabilità dei governi e dei partiti di maggioranza nei confronti della società che ha visto, giorno dopo giorno, lo Stato indebolirsi e dequalificarsi, tanto da rifugiarsi oggi nel particolare.

Sappiamo quanto l'onorevole Ciaffi sia convinto del proprio regionalismo (forse ricorda di essere stato presidente di una regione!).

A tal punto di bassezza avete ridotto lo Stato che, per avere una speranza, ci si rifugia nell'ente più screditato e fallito; l'ente che non è stato capace nemmeno di assolvere alle funzioni che gli erano state assegnate! Non dico soltanto — perché altrimenti l'onorevole Soddu mi interromperebbe — che non è stato capace di gestire il territorio, ma affermo altresì che non è stato in grado neppure di organizzare l'istruzione professionale. Ebbene, nonostante che venti regioni siano fallite in tale obiettivo, noi ci accingiamo a scaricare loro tutto addosso!

Vi è poi un aspetto che ci preoccupa. Da poco si è concluso il grande dibattito sul messaggio presidenziale, nel corso del quale abbiamo parlato della necessità di un progetto organico: le riforme hanno una loro logica e vi è tra loro interdipendenza. È inutile riformare il Governo e farne un organo perfetto, se non si riforma la burocrazia che è lo strumento attraverso il quale si esplica l'azione del Governo.

Questa interdipendenza, questa logica delle riforme si può cogliere solo se si ha davanti un quadro organico di un disegno che può essere — ed è giusto che sia — attuato con gradualità. La gradualità però ha un senso perché si conosce il quadro. Ma questo progetto unitario non c'è e noi continuiamo a fare riforme a caso! E finché si tratta di «riformette», il danno è limitato; — è difficile, invece, poter digerire una riforma come quella al nostro esame, se fatta a caso!

Vi è poi una terza considerazione, che è fondamentale anche in relazione al rispetto della norma regolamentare. Il Governo — e mi riferisco, in particolare, al ministro Martinazzoli — ha il dovere (e penso avverta anche il bisogno) di far sentire la propria voce. Noi ci auguriamo di cuore di vedere un disegno organico — o almeno degli emendamenti — di iniziativa governativa in alternativa al testo in esame. Ci rifiutiamo di credere che l'onorevole Martinazzoli, che in questo momento ha la responsabilità dell'intero Governo nel presentare gli emendamenti. non senta il bisogno di garantire, di assicurare allo Stato quanto allo Stato deve restare.

Quella del capovolgimento è una forzatura! Volevate allargare l'ambito delle materie indicate nell'articolo 117? Siamo pronti a discuterne! Ma c'era bisogno di capovolgere le cose, come si fa quando nascono gli Stati federali?

Aspettiamo dunque la presentazione da parte del Governo di un proprio provvedimento, di un articolato da sottoporre al nostro esame, che ci consenta di valutare con maggiore serenità questa riforma.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Mi scusi, onorevole Franchi, se la interrompo, ma il Governo nelle dichiarazionizioni programmatiche al Parlamento ha fatto suo lo schema in esame. Come potrebbe presentare un disegno di legge diverso, dopo aver detto che questo schema gli andava bene ed aver chiesto ed ottenuto la fiducia su tale affermazione?

Franco Franchi. È lo stesso Governo che nell'altro ramo del Parlamento ha detto «sì» al disegno di legge che è stato votato in quella sede e che noi abbiamo non strappato, ma cestinato per farne un altro!

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Altro Governo! Maccanico è vedovo di quel progetto di legge; Martinazzoli «sposa» questo!

Franco Franchi. Il Governo si è comportato come ho detto nell'altro ramo del Parlamento. L'attuale Governo e l'onorevole Martinazzoli ci hanno detto in Commissione — e lo abbiamo sentito ripetere anche qui — che vi saranno emendamenti. Ebbene, prima di andare avanti, vogliamo attendere questi emendamenti?

Il Governo può aver «sposato» il provvedimento di legge, ma ne ha sposato anche tutti gli articoli? Ve ne sono infatti alcuni che, se cambiati radicalmente, potrebbero indurci a mutare atteggiamento.

Ci sembra quindi che l'attesa della voce del Governo su punti qualificanti di questa riforma sia doverosa da parte di tutti. Consentitemi di concludere con un richiamo al destino di una riforma micidiale come questa, che passa senza che i colleghi ne conoscano il contenuto, perché abilmente si è cestinato il testo approvato dal Senato (fuorché il suo titolo: riforma del bicameralismo).

Poiché il bicameralismo non tocca i partiti, questi ultimi non sono stati sensibilizzati e sollecitati ad intervenire sotto quel profilo. Chi li rappresenta e chi deve fare i loro interessi ha dunque nascosto sotto quel titolo innocente una riforma di questo genere. Potevamo almeno cambiare il titolo! Potevamo avvertire che qui si cambia tutto: Stato, regioni, sistema fiscale, sistema amministrativo, ogni cosa! In questo caso forse anche i colleghi si sarebbero allarmati. Per alcuni ciò è avvenuto allorquando ho detto che la competenza sulla pubblica istruzione deve rimanere allo Stato, perché non vogliamo venti modelli di pubblica istruzione, venti modelli di educazione del cittadino in Italia e quindi venti modelli di cittadini italiani!

Taluni, nel sentire certi discorsi, hanno detto: calma, la pubblica istruzione no! In favore.

proposito ci ha fatto assai piacere l'intervento equilibratissimo dell'onorevole Barbera, il quale ha sostenuto che prima di attuare il trasferimento di tutte queste funzioni è necessario conoscere la tipologia delle regioni.

A questo punto è dunque necessario se se mi consentite doveroso — sospendere la discussione del provvedimento per permettere ai partiti che si sono dati appuntamento a settembre, non tra dieci anni (è ancora percepibile in quest'aula l'eco, in occasione del dibattito sul messaggio presidenziale: ci rivedremo a settembre!), di continuare il discorso sul complesso delle rifor-Ebbene. attendiamolo me. complesso di riforme! L'Assemblea avrà così il tempo necessario per meditare, ora che i richiami sono più numerosi, e il Governo avrà la possibilità di esporre la sua valutazione sui punti qualificanti della riforma.

Per tali motivi chiediamo che la Camera sospenda la discussione di questo provvedimento almeno fino a settembre, allorquando gli eventi di cui abbiamo parlato potranno verificarsi (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

PIETRO SODDU. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO SODDU. Siamo contrari ad una sospensione del dibattito, né vogliamo che sia riaperta una discussione di carattere generale. Mi pare che le argomentazioni or ora addotte dal collega Franchi siano le stesse contenute nella relazione scritta e sottolineate nel dibattito. Riteniamo si possa tranquillamente andare avanti. Del resto il calendario consente una pausa di riflessione prima di arrivare alla conclusione dell'iter del provvedimento. Ci dichiariamo pertanto nettamente contrari alla questione sospensiva presentata dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, l'onorevole Franchi come sempre e stato chiarissimo ed è molto difficile, per chi parla dopo di lui con tesi identiche, aggiungere argomenti a quelli che egli ha portato.

Vorrei tuttavia dire ai colleghi che non riesco a capire, se non pensando ad una forte iniziativa propria delle persone convinte, come si possa chiedere ad una Camera, già distratta dalle imminenti ferie ed oltretutto assente dal dibattito, di andare avanti come se niente fosse su una proposta di legge del peso politico e costituzionale di quella che stiamo esaminando.

Non penso che si possano mandare avanti in questo modo le riforme costituzionali; e non credo che lo si possa volere fino al punto di giungere ad un esame così ristretto, che in effetti si svolge fra i membri della Commissione affari costituzionali. Infatti, a prescindere da qualche meritevole ed apprezzabile eccezione, così è stato. Fra tali eccezioni sono da annoverare deputati del nostro gruppo che hanno inteso rafforzare, manifestando il proprio punto di vista, quanto era stato esposto o sarebbe ancora stato esposto dai colleghi di gruppo componenti della Commissione affari costituzionali.

Come è motivata la nostra questione sospensiva? È motivata con l'esigenza di consentire la partecipazione al dibattito di tutta l'Assemblea, una sua riflessione nonché una riflessione del Governo che — e ce lo ha detto chiaro e tondo - deve ancora esaminare gli emendamenti e che si riserva di presentarne. Vogliamo forse elaborare emendamenti di rilievo su materia costituzionale così come elaboriamo quelli sulle «leggine»? Se questa è la volontà dell'Assemblea, ne prendiamo atto, ma ci deve essere anche consentito un pesante giudizio negativo sul modo di procedere, nonché sul modo di trattare quelle garanzie, che non è dell'Assemblea ma di chi la presiede. Infatti, problemi di tale vastità non possono essere sottovalutati da coloro che hanno in seno ad essa particolari responsabilità.

Si obietta che il Governo attuale è diverso dal precedente. Anche il ministro è diverso perché è stato il ministro Maccanico ad esprimere parere favorevole al Senato, mentre quello che esprime parere favorevole alla Camera è l'onorevole Martinazzoli. Ma anche a lui io mi rivolgo. E, se mi è consentito, questo mio rivolgermi al ministro è espressione di stima e di considerazione del senso di responsabilità che egli ha dimostrato una infinità di volte.

Chiedo pertanto al ministro di manifestare nuovamente in questa occasione il senso di responsabilità che ha sempre dimostrato, non consentendo che si vada avanti con tanta leggerezza su un progetto di legge di tale rilievo e quindi sostenendo l'esigenza di una riflessione.

Non volete accogliere la nostra questione sospensiva? Ebbene abbiamo presentato altre due proposte: una richiesta di non passaggio agli articoli ed una di rinvio in Commissione per un riesame del testo. Intendiamo camminare su una di queste strade ed andare verso il compimento di passi prudenti, seri e responsabili, come devono essere i passi in materia di riforme istituzionali.

Desidero inoltre aggiungere, esulando dall'argomento della sospensiva, che la questione della riforma del bicameralismo è nata dalla constatazione che non era possibile risolvere i problemi istituzionali in base ad un largo accordo, come è necessario che sia.

Le riforme costituzionali non si realizzazno con il sostegno della sola maggioranza di Governo, ma con il supporto di maggioranze più ampie; è logico che sia così. Ad un certo punto quindi, non essendovi le condizioni per riforme più ampie, si decise di procedere secondo una ipotesi, sulla quale anche noi concordammo: alla Camera si riformano gli enti locali ed al Senato, che è l'Assemblea più difficile rispetto al conseguimento di questi obiettivi, si esamina la riforma del bicameralismo.

Su questa strada ci si è mossi senza contrasti. Sono emerse divergenze in ordine ai contenuti delle riforme, ognuno ha portato i propri punti di vista ed alla fine si sono svolte votazioni non unanimi; tuttavia si è andati avanti.

È giunta, così, alla Camera la riforma del bicameralismo, sulla quale al Senato era

x legislatura - discussioni - seduta del 30 luglio 1991

stata raggiunta un'intesa di carattere generale, che avrebbe potuto tranquillamente essere accolta. È venuta, invece, fuori una questione del tutto nuova, introdotta in sede di Commissione affari costituzionali nel corso dell'esame del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. E tale nuova questione non è nata da un dibattito in Assemblea né da un accordo politico tra i gruppi che avevano deciso in Conferenza dei presidenti di gruppo di seguire questo iter.

Ebbene, è stata così prevista la riforma dello Stato! Perché questa non è la riforma delle regioni, onorevoli colleghi, non trattandosi dell'aggiunta di due o tre competenze tra quelle spettanti a tali organi, sulle quali si può essere d'accordo o in disaccordo, ma di una vera e propria rivoluzione del sistema statuale. Si passa da una definita competenza legislativa delle regioni ad una enorme e indefinita competenza legislativa delle stesse: si limita la competenza in materia dello Stato per lasciare tutto lo spazio residuo alle regioni.

Chi può sostenere che ciò risponda al disegno originario che aveva dato luogo a quella divisione di compiti in prima lettura o che si tratti di una riforma che può essere varata tra un venerdì e lunedì e magari un martedì mattina? Si tratta di una riforma di grande importanza, sulla quale la posizione del Governo deve essere assunta con grande impegno, senza dimenticare le responsabilità che lo stesso (il Governo in carica, si intende) deve assumersi in questo campo.

Per tali ragioni vi chiediamo di sospendere l'esame del provvedimento: per potere ragionare tutti, molto seriamente e responsabilmente, su una questione così rilevante.

Credo che l'Assemblea dovrebbe decidere in favore della nostra proposta. Ma quest'Assemblea non esiste, perché della sospensiva da noi presentata si discute mentre la Camera è assente, rinviandone la votazione alla ripresa pomeridiana dei lavori (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare contro, rinvio la votazione della questione sospensiva Franchi ed altri alla ripresa pomeridiana della seduta. Seguito della discussione della proposta di legge: S. 296-648-784-1582-1682-2085.

— Senatori Lipari ed altri; Taramelli ed altri; Gualtieri ed altri; Onorato; Filetti ed altri; Acquaviva ed altri —: Leggequadro sul volontariato (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5733); e delle concorrenti proposte di legge: Martinazzoli ed altri (681); Guerzoni ed altri (738); Colombini ed altri (1926); Poli Bortone ed altri (3559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, di iniziativa dei senatori: Lipari ed altri: Taramelli ed altri: Gualtieri ed altri: Onorato; Filetti ed altri; Acquaviva ed altri: Legge-quadro sul volontariato; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati: Martinazzoli ed altri: Legge quadro sul volontariato: Guerzoni ed altri: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato; Colombini ed altri: Leggequadro sul volontariato; Poli Bortone ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali cominciata nella seduta di ieri.

È iscritta a parlare l'onorevole Colombini. Ne ha facoltà.

LEDA COLOMBINI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, desidero anzitutto ringraziare la Presidente Iotti ed il presidente della I Commissione per la loro disponibilità, pur in un momento così turbolento della vita politica del nostro paese, di crisi delle istituzioni e di «ingorgo» dei calendari della Camera, a trovare lo spazio ed il tempo necessario per discutere in Commissione ed in aula la proposta di legge-quadro sul volontariato pervenutaci dal Senato il 4 giugno scorso.

È una legge importante, necessaria ed attesa da diversi anni. Alle spalle di questo testo c'è un lungo lavoro di confronto, di approfondimento, di maturazione delle coscienze e di avvicinamento delle posizioni, che ha portato nel 1988, a Lucca, alla con-

sapevolezza di tutto il volontariato della necessità di una legge che regolasse i rapporti tra volontariato stesso ed istituzioni, superando così l'ostilità nei confronti di un atto legislativo e la contrapposizione tra pubblico e privato.

Questo lungo iter e questo articolato confronto, che hanno visto tutti mutare posizione, hanno consentito al Senato di recepire ampiamente le diverse proposte di legge, in una sintesi che ci restituisce un testo unificato — a cui vengono affiancate le concorrenti proposte di legge presentate alla Camera — accettabile da tutti pur con le sue imperfezioni e debolezze.

Il nostro gruppo, dopo aver dato un notevole contributo all'elaborazione del testo in esame, sia con una propria proposta di legge sia con la partecipazione attiva al confronto e alla stesura finale, si predispone ad esprimere un voto favorevole, come è già avvenuto al Senato.

Proprio per la consapevolezza del notevole lavoro svolto, mi limiterò ad esprimere alcune considerazioni e a formulare qualche rilievo su alcuni aspetti della legge che lasciano in noi delle preoccupazioni.

Consideriamo il provvedimento positivo perché riconosce la realtà ed il ruolo del volontariato senza lederne l'autonomia.

Il volontariato non si muove più, come in passato, soltanto secondo logiche «riparatorie» o di supplenza, ma assume sempre più, anche sotto la spinta delle grandi trasformazioni avvenute, il carattere di forza innovativa e di cambiamento dalla parte degli ultimi, per il benessere psicofisico delle persone umane.

Ci troviamo in buona sostanza davanti ad un nuovo soggetto politico-sociale di massa: sono oltre 15 mila le associazioni ed i gruppi di volontariato, con circa 4 milioni di aderenti tra uomini, giovani e donne. Il volontariato è consolidato nel centro-nord ed in espansione nel Mezzogiorno. Esso porta avanti nel suo complesso e traduce nella sua condotta la politica del «fare», la cultura della solidarietà e della doverosità sociale già presente nella nostra Costituzione. Tende a muoversi in un rapporto costante con l'ente locale, in uno spirito di integrazione e di collaborazione, e dimostra di volersi porre

non già come alternativo o concorrente con le istituzioni, ma come collaboratore e stimolatore autonomo e perspicace delle finalità di promozione della persona umana.

È proprio nel rapporto con le istituzioni che il volontariato riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità di intervento rispetto ai vecchi e ai nuovi bisogni che nascono sul territorio, dalle tradizionali povertà alle solitudini dell'uomo moderno; bisogni che l'istituzione pubblica deve affrontare in prima persona perché è responsabile e competente, ma che possono essere più compiutamente soddisfatti se essa si avvale di quanto la società civile riesce ad esprimere in termini di partecipazione e di solidarietà, soprattutto laddove i bisogni toccano drammaticamente le dimensioni più intime dell'individuo, laddove il rapporto umano risulta necessario ed insostituibile.

La dimostrazione ci viene proprio da quelle regioni, come la Toscana, l'Emilia, il Veneto, e dai comuni che hanno anticipato quanto è scritto nella legge che stiamo discutendo, facendo ognuno la propria parte in piena collaborazione ed autonomia. Ed è proprio lì che i servizi funzionano meglio e i rapporti sono corretti.

Da qui la necessità di non promuovere una legislazione che tenti di imbrigliare in normative rigide un fenomeno di per sé dinamico ed evolutivo, ma, al contrario, che si proponga di agevolare, rendere possibile ed incoraggiare un proficuo rapporto tra volontariato ed istituzioni, assicurando reciproche tutele e garanzie.

Siamo sfuggiti completamente a questo pericolo di imbrigliamento? È vero che — come ha sostenuto la collega Mazzuconi con la sua buona relazione — con la legge n. 142 di riforma delle autonomie locali si sono aperti spazi nuovi di partecipazione e di collaborazione per tutte le forme e associazioni di volontariato e che tutte possono, teoricamente, accedere alle convenzioni. Si tratta però di un capitolo che è ancora tutto da scrivere, o meglio che stanno scrivendo i comuni attraverso l'elaborazione degli statuti. Mi auguro che saremo in grado, tra poco, di stilare un bilancio e di valutarne i risultati.

In ogni caso, resta qualche preoccupazio-

ne. Si possono cogliere nel testo, qua e là, modalità e requisiti che tendono di fatto a privilegiare le grandi organizzazioni di volontariato, e per ciò stesso a non rendere possibile la massima espansione dell'autonomia del volontariato stesso, della sua ricchezza, della sua articolazione e creatività, che rappresentano le molle fondamentali della vitalità e dell'azione dei volontari.

È una preoccupazione che dobbiamo impegnarci tutti a fugare nel corso della applicazione della legge, come un dovere verso il volontariato e verso gli enti locali, e soprattutto perché nulla, della risorsa «volontariato» disponibile, vada disperso.

A questo proposito non si è colta una disponibilità che era prevista nella nostra proposta di legge (n. 1926): quella di utilizzare come volontari dei detenuti. In Commissione ci è stato detto che tale obiettivo resta comunque possibile. Ne prendiamo atto.

Avremmo comunque preferito che l'impegno a potenziare e a sviluppare il volontariato nelle carceri e delle carceri (vale a dire la presenza e l'attività dei volontari dentro le carceri e l'impiego volontario dei detenuti nelle attività sociali e nei servizi territoriali alla persona degli enti locali) diventasse una chiara norma di legge, per dare più forza e concretezza agli obiettivi di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti, fissati dal nuovo ordinamento penitenziario, e per dare un senso reale all'articolo 21 della riforma penitenziaria, consentendo — quando ricorrono le condizioni di legge — possibilità di lavoro esterno, con un duplice risultato positivo, per i detenuti e per la comunità locale.

Tuttavia, con l'impegno del Governo — espresso in Commissione dal ministro per gli affari sociali, la senatrice Jervolino — di rendere più agevole l'ingresso dei volontari nelle carceri e di favorire l'applicazione dell'articolo 21 della riforma carceraria, anche con il lavoro volontario esterno presso le istituzioni locali, può essere colmato tale vuoto della legge.

Questa volontà l'abbiamo espressa unitariamente in due ordini del giorno, che sottoporremo al voto dell'Assemblea; e abbiamo così deciso proprio per non rallentare l'approvazione della legge. Anche alla luce di tale impegno assunto dal Governo preannuncio dunque che il mio gruppo non presenterà emendamenti al testo in discussione.

È positivo che la legge stabilisca con chiarezza che l'attività di volontariato è gratuita, non retribuita, incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, non sostitutiva ma aggiuntiva all'intervento statale; che non è strumento per affrontare la crisi e le carenze dello Stato sociale, né può essere fonte di lavoro occulto; che regoli, attraverso l'iscrizione ai registri regionali e la convenzione, il rapporto tra volontariato ed enti locali.

Consideriamo inoltre come un risultato complessivamente positivo quello raggiunto in ordine alle possibilità di sgravi fiscali. Si tratta di una misura — lo sottolineo — già prevista in altri paesi della CEE.

Con le agevolazioni fiscali previste, la legge tiene conto di una esigenza fondamentale posta dal volontariato: quella del rispetto dell'autonomia e della libertà delle associazioni e dei gruppi di volontariato. Esse servono anche alla società nel suo complesso, perché possa cogliere il valore pieno della solidarietà e dell'impegno per gli altri, riconoscersi nel volontariato per capire il modo nuovo di essere cittadini a tutto campo senza barriere di ingiustizie, di egoismi, di emarginazioni e di intolleranza e come antitodo all'individualismo e alle privatizzazioni esasperate di questi tempi.

Il sistema di sgravi fiscali previsto all'articolo 8 del disegno di legge rappresentava uno dei punti significativi contenuti nella nostra proposta di legge. Era una precisa richiesta delle associazioni di volontariato: infatti, in materia, solo la legge statale può intervenire.

Credo che in tempi in cui si fa gran parlare di nuove tasse non sia superfluo ricordare che la detassazione prevista riguarda una cifra minima, una briciola nel bilancio dello Stato, ma riveste grande significato per le associazioni e i gruppi di volontariato, sia per il sostegno economico che rappresenta, sia per la trasparenza che richiede nella gestione.

Tuttavia, è noto che non basta fare delle buone norme per ottenere buoni risultati. Si prenda, ad esempio, la norma prevista al

comma 4 dell'articolo 8: «I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato». È una norma di grande positività se contenuta nei precisi limiti previsti, dato che le organizzazioni di volontariato trovano qui una fonte importante di sosstegno della loro attività: ma essa può assumere un significato totalmente diverso e pericoloso, divenendo perfino una nuova forma di evasione fiscale, se violata e distorta. Ecco perché sono importanti le verifiche e i controlli, carenti nel testo del Senato. Essi sono previsti solo all'articolo 7 sulle convenzioni, dove si dispone che queste ultime indichino: «Forme di verifica e di controllo delle prestazioni e della loro qualità».

Non c'è chi non veda l'importanza di questa norma, soprattutto in rapporto alla dignità del cittadino utente delle prestazioni e dei servizi delle organizzazioni di volontariato; ma è sufficiente?

Potranno colmare questa lacuna le regioni, che dovranno legiferare in applicazione del testo in discussione o correggere o integrare le disposizioni che diciotto regioni già si sono date in materia, nonché i comuni, nelle convenzioni che stipuleranno con le organizzazioni di volontariato, proprio per quelle garanzie di trasparenza e di qualità cui ha fatto cenno l'onorevole Artioli.

Il testo pervenuto dal Senato non prevede, a differenza della nostra proposta di legge, che nell'ipotesi di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato — sempre per autonoma decisione del donante — i beni residui dopo la liquidazione possano essere devoluti, oltre che ad altre organizzazioni di volontariato dello stesso settore di attività, anche al comune in cui il bene insiste, fermo restando il vincolo di destinazione del bene stesso.

Abbiamo rinunciato a presentare un emendamento in proposito per non ostacolare — ripeto — l'iter della proposta di legge e perché il ministro Rosa Jervolino Russo in Commissione ha dichiarato la disponibilità del Governo ad operare per contemplare anche questa ipotesi. Un ordine del giorno sottoscritto da varie forze politiche e che sarà sottoposto all'Assemblea, se approvato, fisserà tale impegno.

Un ultimo rilievo alla proposta di leggequadro che ci proviene dal Senato riguarda l'articolo 12, che istituisce l'Osservatorio nazionale per il volontariato. Tra i compiti dell'Osservatorio vi è quello di: «Approvare progetti sperimentali... per far fronte a emergenze sociali e per favorire particolari metodologie di intervento particolarmente avanzate»; e di: «Sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento per prestazione di servizi».

Sono, questi, compiti e funzioni che l'ordinamento del nostro paese affida alle regioni ed agli enti locali, e quindi a noi sembrava più corretto lasciarli alla programmazione regionale e comunale. Ci rendiamo conto — del resto anche la relatrice vi ha fatto cenno — che in particolari, limitate ed eccezionali emergenze nazionali o in determinate aree del paese, o per particolari sperimentazioni di carattere generale, si possono concepire progetti centralizzati. Ma allora vanno coinvolti direttamente regioni e comuni nella loro verifica ed approvazione, non fosse altro che per la ricaduta che tali progetti avranno sugli enti locali.

L'Osservatorio, invece, non prevede la presenza dei rappresentanti delle regioni e dei comuni (non per una volontà di escluderli, crediamo, ma soltanto per un disguido tecnico) nonostante il ruolo e la funzione che questi enti hanno nella promozione e valorizzazione del volontariato, nell'erogazione delle prestazioni di servizi sociali alla persona ed in particolare per una corretta e limpida impostazione dei rapporti fra organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche a fini solidaristici.

Questa chiarezza si può fare con un ordine del giorno. Abbiamo ritirato i nostri emendamenti in Commissione a seguito dell'impegno del ministro. Ma se non si chiarisce il punto, non si sfugge all'impressione di trovarsi dinanzi ad una tendenza accentratrice e di limitazione dei poteri delle regioni e degli enti locali territoriali.

Sono queste le considerazioni ed i rilievi

che intendevo fare su alcuni punti deboli della legge. Quello in esame resta complessivamente un buon testo, che insieme agli ordini del giorno — se approvati — consegnerà alle organizzazioni di volontariato che l'hanno voluta e sostenuta una legge già migliorata, che consente di sperimentare e far progredire nuove forme di rapporto pubblico-privato, un modo nuovo e diverso di essere degli interessi pubblicamente tutelati, forme nuove e diverse di attività sociale che, mentre sottolineano il ruolo dell'istituzione pubblica nel riconoscimento dei diritti, vedono nelle associazioni di gruppi di volontariato un nuovo e diverso strumento per conoscere la realtà sociale, per fare politica, per far conoscere ed esercitare i diritti. Dunque, come è già stato detto, si tratta di una difesa aggiuntiva per la parte più sacrificata della nostra popolazione.

Il testo, inoltre, consegna al paese uno strumento ed un prodotto della volontà del Parlamento all'altezza dei tempi e delle aspettative, un contributo di grande rilievo sociale ed istituzionale al rinnovamento dello Stato.

Infine, non possiamo ignorare che una buona legge sul volontariato non ci mette al riparo dal rischio di caricare il volontariato stesso e gli enti locali di compiti che essi non possono affrontare da soli e nemmeno congiuntamente. Non ci mette al riparo dal rischio di un'applicazione che potrebbe impoverire le motivazioni, le potenzialità innovative di cambiamento e le capacità di comprensione e di disponibilità del volontariato. Per mettere il volontariato e gli enti locali al riparo da un simile impoverimento — è vero che siamo in pochi intimi...

CARLO TASSI. Siamo tanti quanti eravamo durante il dibattito sulla riforma del bicameralismo. Quindi vi sono abbastanza presenze!

LEDA COLOMBINI. Ripeto: siamo pochi intimi; ma determinati sui problemi sociali e di riforme.

Dicevo, che dobbiamo unire al provvedimento in discussione, insieme alla normativa di regolamentazione delle cooperative sociali dell'associazionismo ed alla leggequadro per le provvidenze per gli handicappati - che si trovano già in dirittura di arrivo —, anche il provvedimento di riforma dell'assistenza e dei servizi sociali e quello di riforma della finanza locale. Si tratta di due capisaldi che ci potranno dare sostanziali garanzie sulla strada di un moderno Stato sociale e di un rapporto forte fra enti locali e volontariato.

Sarà possibile approvare tali provvedimenti di riforma già in questo scorcio di legislatura, se sapremo rendere operante lo spirito che ha animato le forze politiche nel definire la disciplina sul volontariato, cioè guardando al paese ed al merito dei problemi, più che al partito di appartenenza. Del resto, dal momento che la prima riforma dell'assistenza risale ai tempi di Crispi, ritengo che cento anni siano sufficienti per la maturazione di una nuova normativa. I tempi, dunque sono maturi anche per la riforma della disciplina sull'assistenza: perché essa divenga legge basterà la volontà politica delle forze che si pronunceranno a favore del provvedimento oggi in esame.

Nel confermare il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sul testo in discussione, dichiariamo dunque la nostra disponibilità a impegnarci immediatamente per il varo della riforma sull'assistenza (Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Balbo. Ne ha facoltà.

LAURA BALBO. Signor Presidente, signor ministro, colleghe e colleghi, vorrei soffermarmi su due considerazioni di ordine generale. La prima riguarda il fatto che ieri ed oggi in aula vanno in parallelo il dibattito sulla riforma del bicameralismo e quello relativo alla legge-quadro sul volontariato. Voglio prendere questo dato come un'indicazione — che ritengo importante — della volontà del Parlamento di rivolgere contestualmente la propria attenzione a questioni che riguardano gli interventi sulle istituzioni ed a problemi concernenti il tessuto ed i soggetti della società-civile.

Infatti, dal momento che abbiamo dinanzi

a noi una stagione di riforme istituzionali, credo che vada messo in evidenza il rischio di una semplificazione, sulla base della quale non si riuscirebbe ad unificare nell'analisi e nelle ipotesi di intervento la complessità dei processi in corso e la molteplicità dei piani su cui si concretano importanti fenomeni. Dunque, qualunque sia la preminenza, l'interesse e la grande visibilità — con riferimento ai *media* — del dibattito sulle questioni istituzionali, oggi esiste un tessuto sociale che richiede attenzione ed interventi.

Mi sembra, inoltre, che debba essere riaffermato un secondo principio, che nel provvedimento in discussione trova la propria espressione. Stiamo esaminando una leggequadro flessibile, che cerca in qualche modo di cogliere la varietà del tessuto territoriale e culturale del nostro paese. Credo che un punto importante, da sottolineare anche in altre occasioni, concerna il bisogno di normative sperimentali, modificabili e, potrei quasi dire, provvisorie, anche se una simile definizione apparirebbe evidentemente inaccettabile al giurista ed al legislatore. In realtà, chi studia i processi sociali non può non porre l'accento sul carattere temporaneo delle norme, sempre più necessario a mano a mano che il mutamento sociale diviene rapido ed imprevedibile. In altri termini, dobbiamo abituarci a legiferare per il medio termine ed a recepire quanto di nuovo succede, offrendogli un'adeguata veste legislativa.

Proprio alla luce di quanto ho detto è importante approntare strumenti di verifica dei risultati, non solo di controllo della correttezza dell'applicazione della legge, ma anche di monitoraggio dei processi indotti da essa e da altri fattori sociali.

Credo quindi che, come molte ricerche che hanno preceduto e accompagnato la predisposizione del provvedimento in esame (è stata ricordata la ricerca compiuta verso la metà della precedente legislatura da un gruppo di lavoro della sinistra indipendente), altre dovranno riguardare fenomeni altrettanto complessi. Richiamo alcune iniziative legislative, il cui iter è già stato completato o è ancora in corso, e che toccano terreni vicini, contigui: accanto alla normativa specifica su quello che chiamia-

mo volontariato, vi è quella sulle cooperative sociali o sull'associazionismo.

Se prestassimo l'attenzione adeguata ai fenomeni, potremmo fare una mappa di molti processi sociali, ai quali in questa occasione abbiamo ripetuto di essere interessati.

Vorrei molto brevemente evidenziare non dico una divergenza, ma, una mia diversa lettura della materia di cui trattiamo, rispetto sia all'illustrazione della relatrice sia alla maggior parte degli altri interventi svolti. Mi richiamo al taglio della ricerca svolta in passato e al testo della proposta di legge da noi presentata, di cui è primo firmatario l'onorevole Guerzoni. Siamo stati attenti non tanto alle istituzioni del volontariato e dell'associazionismo in quanto nuovi soggetti politici formali, ma soprattutto al fatto che gli attori sociali, quindi coloro che formano il corpo delle associazioni di volontariato e delle associazioni in senso più generale, in questa fase storica hanno strategie di comportamento e di presenza nella scena sociale e politica che, appunto, si traducono non solo in organismi di volontariato, ma anche in altre forme: penso ad esempio al rapporto con gli enti pubblici o con il privato che ottiene un profitto. Abbiamo cioè sottolineato molto l'intreccio di questi settori piuttosto che la specificità dell'uno o dell'altro.

Credo che al riguardo sia molto importante ricordare non solo i dati forniti, relativi all'alto numero di cittadini italiani coinvolti in queste attività, ma anche la tipologia dei soggetti interessati. Sappiamo che si tratta in prevalenza di giovani, di donne, di persone che hanno cessato la loro attività lavorativa e che o riprendono un'esperienza professionale nel campo o cercano una compensazione di esperienze di lavoro che hanno considerato insoddisfacenti o parziali.

A questo punto vorrei sottolineare che è cruciale l'intreccio tra quella che chiamiamo attività di volontariato e l'esperienza, la tematica concernente il lavoro nella nostra società.

È molto importante che, attraverso la lettura di questi processi, cerchiamo di fare (naturalmente in questa sede non è possibile completarlo in modo adeguato) un discorso raramente affrontato in questa Assemblea,

che ha a che vedere con le trasformazioni dell'esperienza di lavoro e delle strutture dell'occupazione nella nostra società.

Osservando i volontari e le persone più generalmente impegnate nel volontariato e nell'associazionismo, abbiamo notato che si tratta di cittadini che ritengono che nell'arco della loro vita l'esperienza professionale, quindi del lavoro in senso tradizionale, non basti più nel suo significato e come impegno politico. Potremmo anche dire che tale esperienza non copre che una parte relativamente breve del tempo della loro vita. Un dato recente del CENSIS indica. naturalmente in termini approssimativi, che nell'arco della vita attuale, prolungata in confronto a poche generazioni precedenti e organizzata in modi diversi, non più del 10 per cento del nostro tempo è occupato da attività di lavoro.

Ammettiamo che il dato sia eccessivo, ma dobbiamo prestare attenzione alla linea di tendenza. I processi della società contemporanea rendono molto tempo libero dal lavoro, o meglio, libero dal lavoro in senso tradizionale e disponibile ad altri tipi di lavoro.

Quindi, il volontariato va inteso come lavoro ed esperienza e — questo è l'ultimo commento di tipo generale e sociologico che vorrei fare — in particolare va ricordato che si tratta di un'attività di servizio. Questo è un punto molto importante, poiché attraverso la riflessione sul volontariato la legge che viene proposta al nostro dibattito e alla nostra approvazione tocca un altro processo di profondo cambiamento della nostra società: la domanda crescente di prestazioni di servizi e la difficoltà dell'apparato dello Stato sociale, delle strutture pubbliche e degli apparati di mercato, di offrire risposte soddisfacenti al bisogno di innovazione e di forme nuove.

Vorrei che anche in questo provvedimento pensassimo al volontariato non in termini tradizionali, ma soprattutto come ad una modalità di innovazione, ad un intreccio, determinato dalle scelte dei singoli e delle associazioni, tra il tessuto degli enti pubblici nelle loro varie configurazioni e il tessuto ricco e diversificato delle associazioni volontarie. Credo che contrapporre tali settori

non corrisponda affatto alla realtà e nella legge troviamo e comunque sottolineiamo appunto questo intreccio.

Sugli aspetti specifici del provvedimento molto si è già detto, in gran parte in Commissione; è particolarmente importante l'istituzione dell'Osservatorio (articolo 12), ma il ministro stesso, replicando in Commissione, ha riconosciuto che la mancata indicazione della presenza di istituzioni pubbliche non preclude la volontà del Governo di coinvolgerle. Quindi su tale aspetto ribadisco soltanto la nostra sollecitazione a muoversi in tal senso.

Un altro punto di carenza nella formulazione della legge, relativo ad un tema su cui vi è il consenso di molti altri colleghi e del ministro, riguarda la presenza e l'attività del volontariato nelle carceri. È una questione importante, sulla quale sono stati presentati specifici ordini del giorno, che recano anche la nostra firma. Come dicevo, vi è comunque una volontà concorde ed un consenso che viene da molte parti sulla legge, e questo è un aspetto non del tutto consueto; si tratta di un consenso che confermo a nome del mio gruppo e in virtù del quale non presenteremo emendamenti ma solo un ordine del giorno.

Concludo con un appello al ministro: anche se abbiamo detto cose diverse e sollecitato l'attenzione di tutti sulle tematiche oggetto del provvedimento, è pur vero che rischiamo di incamminarci verso situazioni in cui sempre di più all'associazionismo del volontariato sarà richiesto di svolgere funzioni di supplenza. È vero infatti che, anche se questo non è l'intendimento, è prevista una stagione di tagli alle spese e di difficoltà di funzionamento delle istituzioni pubbliche. Allora noi tutti siamo avvertiti, e quindi vorrei chiedere al ministro di essere quanto più possibile vigile rispetto ad un rischio che si corre oggettivamente, affinché all'interno della compagine governativa la sua voce sia spesa per ispirare l'azione di Governo alla cautela e ad un'ottica molto attenta e consapevole delle implicazioni nel momento in cui si giungerà a decisioni di bilancio.

Da parte nostra, da parte delle opposizioni

— per quel che può servire ad un ministro

— garantisco il nostro sollecito impegno

nella medesima direzione. Ritengo che questo sia un punto cruciale della politica del Governo nel suo insieme e della politica complessiva soprattutto in considerazione del fatto che tra poco più di un mese ci troveremo nuovamente in stagione di finanziaria (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

PIETRO SODDU. Come abbiamo affermato in Commissione, signor Presidente, e come ha molto efficacemente ripetuto ed illustrato la relatrice, onorevole Mazzuconi, il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, e si augura che la volontà manifestata da tutti i gruppi di non presentare emendamenti, onde non far tornare il testo all'esame del Senato, consenta che il voto di questo ramo del Parlamento sia definitivo e che quindi il provvedimento diventi legge dello Stato.

Siamo molto legati a questa proposta, signor Presidente, perché — lo ricordiamo anche per memoria storica — le prime iniziative in tal senso sono state avanzate dalla collega Martini, oggi qui con noi, dalla senatrice Paola Svevo e dal senatore Lipari. Non vogliamo certo rivendicare la primogenitura, ma semplicemente ricollegarci alla sensibilità che la parte politica espressione del mondo cattolico ha sempre avuto nei confronti dell'attività del volontariato.

La nostra — come ho già detto in Commissione — è una posizione prudente, non perché non valutiamo positivamente il riconoscimento giuridico di questa attività, ma perché crediamo che tale riconoscimento giuridico non deve vincolare, non deve irrigidire o dettare norme di indirizzo che modifichino in qualche modo la natura stessa del volontariato; quest'ultima, come ricordava la collega Balbo, è molto libera, dinamica, strettamente connessa alla mobilità e alle trasformazioni della società, ai nuovi bisogni, alle nuove povertà e marginalità, come spesso si dice anche in questo Parlamento.

È chiaro quindi che il volontariato deve essere riconosciuto dallo Stato in funzione dei bisogni complessivi della società e non, come abbiamo già detto in Commissione, come qualcosa che deve essere istituzionalizzato per coprire inefficienze, carenze, deficit e disfunzioni verificatisi nelle istituzioni dello Stato sociale.

Non è questo il compito del volontariato e non credo sarebbe giusto scaricare su di esso tali competenze. Esso deve rimanere una vocazione di servizio molto personale, molto sentita e non deve certamente essere politica. Siamo affezionati alla concezione del volontariato (tipica del nostro mondo, che ha radici fortemente religiose) come vocazione non classificabile in norme giuridiche. Tuttavia, esso può svolgere, e svolge di fatto, una funzione che in qualche misura si collega con la struttura pubblica; pertanto, è giusto che la legge determini quelle condizioni attraverso le quali tale funzione si svolga legittimamente e legalmente, con le agevolazioni tributarie necessarie.

È chiaro che, operando in un campo di innovazione e di forte mobilità, se non istituzionalizziamo il servizio del volontariato, la forte carica innovativa sarà più facile e più evidente. Il pericolo che abbiamo denunciato in Commissione è che un eccessivo collegamento del volontariato alle funzioni dei servizi istituzionali attraverso le convenzioni lo renda poco innovativo. Concordo con la collega Balbo sul fatto che questo nuovo fenomeno debba essere studiato; il ministro Jervolino, da parte sua, ha seguito con molta attenzione tutta la problematica.

Voglio ricordare che in questa legislatura siamo stati posti di fronte a questioni nuove: basti pensare ai problemi relativi al provvedimento sull'immigrazione, a quelli che nascono nelle comunità tradizionali e a tutti quelli conseguenti all'applicazione della legge in materia di tossicodipendenza. Si tratta di problemi che si ricollegano direttamente all'argomento in discussione.

Ritengo siano giusti i rilievi svolti dalla collega Balbo (che del resto, in quanto scienziata, è una esperta in questo campo) in merito ad alcune questioni. Si è parlato del lavoro che spesso perde il proprio significato, che non si pone più al centro della vita delle persone e non dà loro più quelle sod-disfazioni extra-economiche che appaiono necessarie per la loro esistenza. Una carat-

teristica del volontariato è che esso si rivolge agli altri, assumendo in tal modo una connotazione di generosità e di solidarietà che si riscontra invece in misura minore nel fenomeno dell'associazionismo (lo dico in quanto relatore sul provvedimento in materia). Quest'ultimo infatti, si rivolge più a se stesso che agli altri, tende a creare appagamento attraverso un'associazione la cui finalità consiste nel soddisfare chi ne fa parte. Il volontariato, invece, è proiettato verso l'esterno, viene in comunicazione con gli altri; si tratta quindi di una dimensione totalmente diversa e per noi molto più rilevante.

Sono queste le considerazioni che volevo brevemente svolgere: su tutte le altre questioni si è già soffermata la relatrice, onorevole Mazzuconi. Condividiamo le sue osserle raccomandazioni, vazioni e sue soprattutto affinché l'iter del provvedimento in esame si concluda rapidamente con la sua approvazione. Ribadiamo che, a nostro avviso, l'approccio dello Stato e delle sue istituzioni con il grande mondo del volontariato, così libero e carico di generosità ed altruismo, non deve essere tale da corromperlo, da indurlo in tentazione, per così dire. Occorre invece che esso conservi quella limpidezza e quella carica di generosità che lo contraddistinguono. In conclusione, auspico ancora una volta una rapida approvazione del provvedimento (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

Carlo TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non ho tutto quell'entusiasmo che hanno dimostrato i colleghi intervenuti nella discussione, ma nutro parecchie perplessità. Innanzitutto, il voler regolamentare per legge un fenomeno così generoso come il volontariato, tanto più in considerazione del fatto che, nel nostro sistema, ogni volta che per legge si è riformato un settore, di fatto lo si è annichilito, non credo sia di buon auspicio.

Se poi devo parlare con la bocca dei responsabili di questo settore, del ministro che rappresenta in quest'aula il Governo, a proposito del rischio che l'intervento statale, e quindi l'intervento finanziario pubblico, comporta per le varie attività di generoso apporto al prossimo, dovrebbero tremarmi le vene e i polsi!

Attenzione: non dobbiamo dare spazio agli imbroglioni, a comunità improvvisate che battono cassa! Per ora sono disponibili 50 miliardi di lire, ma le richieste superano già i 150. Non si parla dell'argomento in esame, si parla delle comunità per il recupero dei tossicomani (perché i drogati si chiamano «tossicomani»: è la vostra ipocrisia legislativa che ha definito tossicodipendenza quella che in termini medici, in termini tecnici, in termini reali è invece tossicomania!). Eppure questo è lo Stato che ha condannato a un paio di anni di galera proprio quel generoso volontario che era il signor Muccioli, il fondatore della comunità di San Patrignano, che quando non c'erano finanziamenti statali già aveva utilizzato la sua intelligenza e i suoi soldi per cercare di aiutare il prossimo, magari illuminato da quella frase di San Vincenzo de' Paoli: «Fatti perdonare dal povero la carità che gli fai!»

Sono ancora trasecolato dal dato che ha riportato la collega Balbo, la quale ha detto che da un'analisi del CENSIS risulta che il tempo dedicato dall'uomo al lavoro, rispetto al resto della vita, è solo il 10 per cento. Allora ho voluto fare una breve analisi della mia vita e mi sono ricordato che l'ultima volta che sono andato in ferie è stato nel 1971. Nel 1972, infatti, giunto per le ferie ad Ortisei alle ore 16, alle ore 24 ero di nuovo per strada, perché purtroppo vi era stato un movimento di piazza ed un morto ammazzato. E da allora non ho neanche più fissato tempi per le ferie. Evidentemente, da buon montanaro, non posso che essere che un pesce fuor dall'acqua nel mare magnum di questa Repubblica italiana fondata sul lavoro al 10 per cento della vita dell'uomo!

Io credo che questa sia una nuova prova (pur valida negli intenti, buona forse anche negli intendimenti, pregevole persino nella lettura) dello sfascio dello Stato. La Resistenza ha vinto, ha portato lo Stato dal fascio allo sfascio, fino al catafascio. Perché questo è lo Stato del «fai da te»! Così, c'è il «fai da te» dell'autoesattore: tu devi essere l'esattore di te stesso! E così c'è il «fai da te»

dell'autotassatore: tu non devi essere soltanto l'esattore, devi anche autotassarti. Auto, auto, auto... è l'auto-Stato questo...!

E allora, poi, come si fa a far sì che sia il «pubblico» (come dite voi), in contrapposizione al «privato» (come dite voi) a fornire i denari? Si mettono le mani nelle tasche altrui! Perché questo è, in sostanza, il senso dell'articolo 15 del provvedimento al nostro esame. Qual era lo stemma della Banda Bassotti? Mano rampante in campo altrui! Ecco, qui siamo di fronte a una cosa del genere: perché qui voi i soldi li date alle regioni, ma li togliete dalle tasche delle casse di risparmio, le quali giustamente si lamentano dicendo: «Scusate: noi siamo enti di beneficenza. Ha già provato a rubarci i soldi di tasca il ministro Berti nel secolo degli anni bui, cioè nel XIX secolo, e non c'è riuscito. Adesso ci riuscite voi, e non solo li sottraete a noi ma li mettete in mano alle regioni, che sono l'ente più disastrato del mondo!».

Ora, che voi diciate (come è già stato detto con il decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990: cioè un provvedimento recentissimo, che non ha neanche un anno) che tra i compiti precipui della beneficenza delle casse di risparmio deve esserci quello del sostegno del volontariato va benissimo. Le casse di risparmio sono d'accordo. Ma quando esse non sono obbligate a destinare i soldi in quella direzione e voi addirittura sottraete loro quei soldi e li mettete a disposizione della regione, che stabilirà poi quali sono i volontari da aiutare, è giusto che quegli enti protestino. Così facendo, andate tra l'altro ad incidere pesantemente su diritti costituzionalmente sanciti, che non credo potranno essere pacificamente lesi, perché qualche cassa di risparmio certamente reagirà, qualche ente di beneficenza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sicuramente reagirà: voi stessi, dunque, avete messo una mina sul cammino di una legge che aveva diritto di procedere tranquillamente.

Confermo che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame — tra l'altro non abbiamo presentato emendamenti, proprio per consentire di andare avanti —; tuttavia vi sono delle perplessità e voglio che vi siano perché tra duemila anni, quando un ermeneuta mio discendente verrà a ricercare cosa ha fatto e detto quel pazzo del suo avo, potrà dire: era pazzo, ma — perbacco! — la verità riusciva a vederla ed anche a dirla!

Il fenomeno delle cooperative è stato molto grosso e nella mia rossa Emilia è stato grossissimo, ma ha anche offerto molte possibilità di sfruttamento della povera gente che, abbindolata dall'idea della cooperativa, veniva in realtà sottopagata da dei «marnifoni», da degli sfruttatori che, sotto la specie della santa cooperativa, nascondevano in realtà uno sfruttamento sottopagato, senza possibilità di accantonamento ai fini della pensione. I lavoratori venivano veramente sfruttati, con il beneplacito della regione rossa, colleghi, perché la mia è la regione più rossa d'Italia!

Non vorrei che anche la legge al nostro esame venisse usata da qualche «marnifone» intelligente, soprattutto se «rubeo» di tessera, proprio per continuare ad alimentare quest'esperienza di lavoro sfruttato, all'insegna della più alta falce e martello, della più bella tradizione leghista — di quelle leghe che nel 1922 avevamo rimesso a posto —, all'insegna di quel modo di vedere che, in realtà, è l'applicazione della menzogna marxista! A un certo punto bisogna anche dirle queste cose: non si può negare che il marxismo fosse una menzogna! Oggi la verità è venuta fuori! Nessuno più vuole essere marxista, ma quando io dicevo che il marxismo era una menzogna, mi spaccavano la testa a legnate (1º maggio 1975!). Adesso bisogna stare attenti a nominarlo, perché soltanto a farlo — anche se a scopo di critica — ti dicono che sei un superato dalla storia, perché ormai la storia ha fatto giustizia di simili menzogne... Magari Mussolini queste cose le aveva dette nel 1913, quando era ancora socialista, ma è evidente che chi vede in anticipo i fatti difficilmente viene creduto (anche perché non si può essere profeti in patria!).

Allo stesso modo, potrà essere fonte di abuso anche l'esenzione fiscale. Essa è più che giusta, ma in Italia manca il controllo dappertutto. È possibile, per esempio, che il signor ministro delle finanze mi neghi l'esistenza dei tabulati del libro bianco degli evasori e poi, andando a Piacenza, scopro

che i giornalisti già li hanno, con tanto di intestazione del Ministero delle finanze?

Si scopre l'evasione fiscale, dell'entità di mille lire, della congregazione di carità tal dei tali, ma ci si lascia scappare quella di decine e decine di miliardi! Se vi è la possibilità di controllare le mille lire. ma non di prevenire l'evasione di miliardi e miliardi. allora prevedere sacche di evasione fiscale diventa un rischio attuale per le finanze dello Stato. E ciò non perché non sia giusto esentare fiscalmente coloro che volontariamente prestano opera a favore del prossimo che, nonostante paghi le tasse, non riceve servizi da questo «Stato di cose» (è uno «Stato di cose», niente di più!). Bisogna però stare molto attenti nell'operare i controlli. per evitare che qualcuno, abusando dell'esenzione fiscale, utilizzi questo sistema per sottrarsi ulteriormente all'obbligo di cui all'articolo 53 della nostra Costituzione.

Ecco i motivi di perplessità, signor Presidente. Sono sempre un po' scettico! Ricordo, per esempio, il caso di Elsa Morante che si diceva stesse morendo di fame e per la mancata assistenza: poi si scoprì — qualche tempo dopo — che era miliardaria; poi si scoprì — immediatamente, che l'ex marito. divorziato ma comunque tenuto all'obbligo doveroso degli alimenti, era Moravia, Ebbene, la Morante fu assistita con una pensione elargita motu proprio dall'allora Presidente della Repubblica, che non nomino. I giornali, il giorno successivo, riportarono la notizia che il Presidente della Repubblica, motu proprio, aveva concesso una pensione a favore di Elsa Morante, caricandone il peso sul Ministero della pubblica istruzione.

A me non piace fare la carità con i soldi degli altri, come in realtà fa questa legge! Non dimentichiamo che buona parte dei fondi vengono recuperati imponendo alle casse di risparmio di versarli alle regioni. Vorrei dunque che, almeno per quanto riguarda il discorso del finanziamento, la questione potesse essere affrontata con serietà e correttezza. Siano pure tenuti gli enti di beneficenza e le casse di risparmio a versare dei fondi al volontariato ma non alle regioni! Sappiamo infatti che il fondo delle regioni è come un pozzo di San Patrizio, che non ha... fondo! Normalmente non vengono effettuati

controlli sulle spese delle regioni, ma quando ciò avviene gli scandali si sprecano, le manette «volano» velocissimamente anche se poi, in quest'Italia del giorno dopo, della venticinquesima ora, degli eroi della sesta giornata, i più grossi ladroni alla fine ne escono con le scuse da parte dello Stato (con la «s» minuscola: cosa che non c'è più), lo Stato nato dalla Resistenza.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mazzuconi.

DANIELA MAZZUCONI, *Relatore*. Signor Presidente, innanzitutto mi sembra doveroso ringraziare i colleghi intervenuti anche per il tono molto civile che ha caratterizzato il dibattito in aula, dibattito che è stato la naturale e logica conseguenza di quello, già positivamente costruttivo, avvenuto in seno alla Commissione affari costituzionali.

Vorrei svolgere brevissime considerazioni in merito agli interventi che si sono succeduti in queste due giornate di discussione della legge-quadro sul volontariato.

Ritengo che quanto ha poc'anzi detto la collega Balbo possa valere un po' per tutte le leggi. In un momento di forte dinamica sociale forse le leggi non dovrebbero essere di tipo sperimentale, anche se bisogna tener conto del fatto che esse sono destinate ad adeguarsi con una velocità maggiore che in passato ai fenomeni sociali. Se continuassimo con questa idea della sperimentalità, certamente toglieremmo alle leggi quell'autorevolezza che giustamente devono avere nei confronti dei cittadini: altro è dire che una legge è sperimentale, altro che essa deve essere aperta a adeguamenti. In effetti, in materia di volontariato — che, come ho ricordato ieri nella mia relazione, rappresenta un elemento nuovo, ma di una storia che va avanti ormai da centinaia di anni dobbiamo tener conto di una dinamica sociale estremamente particolare.

Fatte tali considerazioni, rilevo che ci accingiamo ad approvare una legge che nei sui fondamenti rimarrà in vigore per molti anni e che, tutto sommato, sarà la premessa

— me lo auguro — di una serie di norme e di leggi di carattere sociale, di cui la nostra società e il nostro Stato hanno — come si riconosce ormai da molte parti — sempre più bisogno.

In ordine alle puntuali obiezioni sollevate su taluni punti della legge in esame (anche se esse non inficiano le posizioni positive manifestate dai vari partiti e dai vari gruppi). vorrei ribadire alcuni concetti. Con riferimento alla questione dell'Osservatorio nazionale del volontariato, come ho anticipato nella mia relazione, è mia convenzione che sicuramente dovrà essere posta un'attenzione particolare in ordine al coinvolgimento degli enti locali sui relativi progetti. In proposito vorrei chiedere al ministro conferma di quanto ha già avuto modo di dire in Commissione, perché la conseguenza dovrà essere l'accettazione di uno degli ordini del giorno presentati su questa specifica materia.

Con riferimento all'Osservatorio nazionale del volontariato, desidero far notare l'importanza della funzione ad esso attribuita. Infatti, in questo momento non disponiamo di supporti adeguati per una verifica complessiva delle politiche sociali, come giustamente faceva notare la collega Balbo. Penso pertanto che l'Osservatorio consentirà, proprio attraverso l'acquisizione e lo studio dei dati riguardanti il volontariato e le possibilità promozionali dello stesso, un bilancio molto stringente non solo sulle attività di volontariato, ma anche sull'impatto sociale della legge.

Ricordo, inoltre, che è in corso d'esame un testo molto caro al ministro che prevede l'istituzione di una Commissione per la verifica dell'impatto sociale dell'intera legislazione. Un siffatto strumento consentirebbe di verificare quali siano effettivamente gli esiti della legislazione, visto che talvolta le leggi da noi approvate hanno un impatto sociale diverso da quello che noi avevamo immaginato.

In assenza di un tale strumento, l'Osservatorio, previsto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, potrà consentire una verifica del modo in cui la legge si calerà nel corpo sociale, nonché di come verrà utilizzata dagli enti locali e dalle stesse organizzazioni di volontariato.

Per quel che concerne le agevolazioni fiscali, desidero dire che stamani ho partecipato ad un dibattito svoltosi in Commissione bilancio — che ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame — nel corso del quale è stato fatto notare che, se l'articolo 8 da un lato contiene le maggiori novità fiscali nell'ambito dell'attività di volontariato (e ricordo che è in corso d'esame un provvedimento riguardante l'associazionismo che tratta analogamente le questioni fiscali), dall'altro esso è anche quello che suscita maggiori perplessità e comporta forse maggiori rischi. Comunque, proprio perché ci troviamo di fronte ad una rilevante novità in campo fiscale, bisognerà adeguatamente curarne l'applicazione.

Se è vero che strumenti repressivi e sanzionatori non sono previsti nel provvedimento, è altrettanto vero che anche per questo tipo di esenzione valgono le stesse norme che operano in generale in materia fiscale. Pertanto, pur se non è stata prevista una sanzione specifica nel caso di evasione — come potrebbe avvenire attraverso l'utilizzazione del quarto comma dell'articolo 8 — resta il fatto che esiste una normativa generale che consentirà la repressione degli eventuali abusi.

Concordo con le osservazioni puntuali che sono state fatte a proposito dell'utilizzo di quei detenuti che desiderano dedicarsi volontariamente all'espletamento di servizi sociali, sia in carcere sia presso enti pubblici. Accettando l'impostazione data al problema dall'onorevole Colombini, vale però la pena di sottolineare la differenza tra l'utilizzo di questi detenuti ed il fenomeno del volontariato in quanto tale. Indubbiamente, la manifestazione della volontà di prestare servizi sociali è sicuramente un atto importante ai fini della rieducazione dei detenuti: desidero tuttavia far rilevare la differenza fra tale manifestazione di volontà ed il volontariato così come tratteggiato dalla legge.

Ritengo che comunque debba essere raccolto il suggerimento della collega Colombini — che opportunamente, per altro, è stato tradotto in un ordine del giorno —, anche se, ferme restando le analogie che la questione ha con il volontariato, non riguarda

materia strettamente omogenea al testo in esame.

Anche di questo ringrazio la collega Colombini, che ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno, la cui formulazione mi sembra meritevole di accoglimento.

Per quanto riguarda la questione della destinazione dei beni avuti in donazione dalle organizzazioni di volontariato in caso di estinzione o scioglimento delle stesse, sono d'accordo con coloro che ritengono che, poiché i beni in oggetto sono utilizzati per il perseguimento dei fini dell'organizzazione che li detiene, essi debbano essere attribuiti ad una organizzazione che si occupi di problemi analoghi o, in mancanza di questa, agli enti locali, che sono le istituzioni più vicine alla gente, cui in definitiva compete l'intervento sociale (sono soprattutto i comuni ad effettuare tali interventi, siano essi previsti o meno dalle legge). Anche rispetto alla soluzione di tale problema è stato presentato un ordine del giorno, sul quale mi dichiaro fin d'ora favorevole.

Circa le considerazioni di carattere generale formulate dai colleghi intervenuti nella discussione, desidero rilevare che occorre valorizzare la valenza positiva del provvedimento — lo hanno del resto sottolineato l'onorevole Franco Russo, le colleghe Artioli, Colombini e Balbo, nonché gli onorevoli Soddu e Tassi — sapendo tuttavia che, come avviene per tutte le leggi, esso potrà essere oggetto di buona o cattiva applicazione. Dobbiamo quindi evitare che qualche preoccupazione che nutriamo sull'attuazione del testo in esame ci induca a sottovalutarne la portata.

Condivido molte delle osservazioni manifestate dai colleghi, che del resto avevo formulato io stessa in sede di relazione. Occorre tuttavia valorizzare maggiormente gli aspetti positivi del provvedimento, sapendo che, in caso di una sua insoddisfacente applicazione, questa potrà dipendere da responsabilità dei soggetti chiamati ad attuare la norma oppure da deficienze e difficoltà applicative delle stessa: solo in quest'ultimo caso sarebbe nostro compito intervenire.

Esprimo inoltre la convinzione — come

ho già rilevato in sede di Commissione di merito e nel corso della mia relazione — che varando il provvedimento in esame non rischiamo di ingabbiare il volontariato. Non ho questo timore, anche se potrà accadere che talune organizzazioni e talune attività vengano in un certo senso istituzionalizzate. Sono convinta che il volontariato e lo spirito solidaristico troveranno sempre forme nuove per rispondere ai bisogni della società. La grande dinamica del settore dimostra come esso sia caratterizzato da una ampia libertà.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni coattive per il volontariato: esso pone soltanto alcuni obblighi per la fruizione di determinate procedure.

Per il resto, il volontariato è libero di continuare ad espandersi e a muoversi, ovviamente con un unico limite: dare vita ad attività solidaristiche che si svolgano davvero per il bene dei cittadini.

Termino la mia brevissima replica ringraziando ancora i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali ed auspicando una rapidissima approvazione anche da parte della Camera di questo provvedimento. Credo infatti che, con l'approvazione di questo testo, avremo compiuto un piccolo passo verso i cittadini e verso il corpo sociale, dando la dimostrazione che il Parlamento, quando vuole, perviene a dei risultati che non sono ostili ai cittadini e alle loro aggregazioni, ma sono diretti alla loro promozione ed al loro sostegno.

Anche compiendo, quindi, un passo di tale rilevanza nel rapporto cittadini-istituzioni non avremo fatto una cosa vana (Applausi).

PRESIDENTE. La replica del rappresentante del Governo ed il seguito del dibattito sono rinviati alla ripresa pomeridiana dei lavori.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla

Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze):

GAVA ed altri: «Modifica del comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale» (5890) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

S. 2113. - Disegno di legge e proposta di legge iniziativa dei senatori VESENTINI ed altri: «Norme sul diritto agli studi universitari» (approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato) (5891) (con parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XII e della XII Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali la XIII Commissione permanente (Agricoltura), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

NARDONE ed altri e LOBIANCO ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e di dottore forestale» (4743-4816) (La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Sospendo la seduta fino alle 18.

La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle 18,5.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Piero Angelini, Armellin, Bargone, Bodrato, Ceruti, D'Alia, D'Angelo, Finocchiaro Fidelbo, Fornasari, Fracchia, Gorgoni, Calogero Mannino, Martinat, Mastrantuono, Matteoli, Mellini, Emilio Rubbi, Sacconi, Sinatra, Tempestini e Vairo sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono trentacinque, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla X Commissione (Attività produttive):

Disegno di legge e proposte legge di iniziativa dei deputati Provantini ed altri: Za-NIBONI ed altri; SPINI; SACCONI e SERRENTINO; SACCONI ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; RI-GHI ed altri: OUERCINI ed altri: PROVANTINI ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; BARBALACE ed altri; Provantini ed altri; Pro-VANTINI ed altri; VISCARDI ed altri; VISCARDI ed altri; Tiraboschi e Orciari; Castagnetti PIERLUIGI ed altri; BIANCHINI ed altri; CRISTO-NI ed altri; DE JULIO ed altri: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (già approvati in un testo unificato dalla X Commissione della Camera dei deputati e modificato dalla X Commissione del Senato) (4521 - 270 - 343 - 475 - 658 -663 - 682 - 897 - 1358 - 1359 - 1360 - 1621 - 1694 - 2006 - 2247 - 2416 - 2417 - 2571 -2607 - 2806 - 2968 - 3380-B) (con parere

della I, della II, della V, della VII, della VIII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

Si riprende la discussione delle proposte di legge costituzionale in materia di riforma del bicameralismo.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione della questione sospensiva Franchi ed altri.

Poiché su tale questione sospensiva è stata chiesta la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,35.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Franchi ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti				. 345
Votanti		•		. 344
Astenuti				. 1
Maggiora	nza			173
Hanno	votato	sì		18
Hanno	votato	no		326

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a

parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Franchi.

FRANCO FRANCHI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, nel suo intervento l'onorevole Ciaffi, pur dandoci atto della serietà di alcune nostre osservazioni, ci invitava tuttavia a non fare del catastrofismo.

Egli mi ha fatto venir in mente un ministro dell'interno che, parecchi anni fa, dai banchi del Governo ci accusò di catastrofismo; eravamo allora alle prime manifestazioni del terrorismo e della criminalità organizzata. In realtà oggi non c'è alcuna volontà di fare del catastrofismo ma il desiderio di considerare le conseguenze dell'atto che si sta per approvare, che è davvero catastrofico.

Ma il dibattito ha riservato alcune felici novità. Abbiamo seguito i vari interventi ed abbiamo molto apprezzato, ad esempio, quello dell'onorevole Barbera. Si è trattato di un intervento equilibrato e saggio, che ha dato atto delle cose di cui era necessario dare atto e che, pur perseguendo una linea che non ci trova consenzienti, ha sottolineato altri aspetti sui quali concordiamo. Anzi, siamo lieti di apprendere che il gruppo comunista-PDS ha imboccato certe strade che a nostro avviso sono giuste.

Per esempio, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Barbera - secondo cui prima di trasferire un determinato complesso di materie, fra le quali la pubblica istruzione. si dovrebbe rivedere la struttura delle regioni — hanno un fondamento che noi riconosciamo. Lo stesso onorevole Violante ha espresso perplessità in materia di bicameralismo, mentre quelle manifestate dall'onorevole Calderisi possono essere considerate più che perplessità, dal momento che egli si è dichiarato contrario all'affidamento di una serie di materie alle regioni. Ora, siccome gran parte del provvedimento in discussione si gioca proprio su queste materie, noi seguiamo con attenzione il dibattito in merito a tali aspetti. Anche l'onorevole Battistuzzi ha espresso, più che perplessità, contrarietà, parlando — giustamente, secondo noi— di

neo-centralizzazione regionale e toccando il tasto delicatissimo dell'autonomia impositiva, i cui effetti devastanti non sono stati sufficientemente soppesati dall'Assemblea. Inoltre, egli ha parlato di cattivo funzionamento delle regioni: ma noi in proposito usiamo altri termini. Riteniamo infatti che le regioni rappresentino l'ente che ha raccolto il maggior numero di fallimenti in tutte le prove; in Italia vi sono tanti enti falliti, eppure oggi si inventa in questa sede proprio il potenziamento delle regioni fino al limite della configurazione di uno Stato federale: tutto ciò senza riformare le regioni stesse. Ecco il punto; su di esso lo stesso relatore per la maggioranza è d'accordo, allorché dice: «Riscriviamo l'ordinamento regionale». Noi abbiamo risposto all'onorevole Labriola: «Riscriviamolo»; ma prima si ridisegna l'ordinamento regionale e poi si decide cosa fare.

Ci rendiamo conto, anzitutto, che la stessa riforma va incontro al suicidio se le regioni, restando quelle che sono, si troveranno improvvisamente esaltate dal punto di vista dei poteri, delle funzioni e dei mezzi finanziari? Questa considerazione ci sembra molto semplice; infatti, perché la riforma possa avere qualche speranza di successo bisogna prima riformare e portare all'efficienza l'ente che deve diventare il protagonista di questo grande cambiamento.

Vogliamo riscrivere l'ordinamento regionale? Noi siamo d'accordo. Si è detto che l'articolo 117 aveva bisogno di essere rivisto: ebbene, rivediamolo. Si vuole aggiungere qualche competenza a quelle già previste in capo alle regioni? Va bene, ma lo Stato poteva già delegare altre funzioni e, se non l'ha fatto, avrà pure avuto le sue buone ragioni. E comunque, vi era proprio bisogno di proporre un ampliamento di competenze di questo genere per arrivare ad una riforma dell'ordinamento regionale? Avete voluto far uscire dal limbo quelle regioni che un giorno, in passato, avevate concepito così: dei «mezzi cavalli», come le definì Massimo Severo Giannini. Di chi è la colpa? È di chi le fece in quel modo. Vogliamo lavorare su questo aspetto? Siamo disponibili a farlo; non abbiamo i paraocchi e non siamo affetti da antiregionalismo. Siamo, semplicemente, contrari ad enti che non funzionano, che sono divenuti in pochissimo tempo maestri dello spreco e dello sperpero e che non hanno mai tradotto — se non in casi eccezionalissimi — in opere pubbliche ed in servizi i giganteschi mezzi finanziari di cui pure dispongono.

È oggettiva la nostra opposizione, senza pregiudizi. Vi sembra, poi, davvero sbagliato il discorso che ripetiamo, dopo il grande dibattito sul messaggio presidenziale e le promesse di tutte le forze politiche, sull'esigenza di rivederci a settembre e di far emergere — ecco la parola giusta — un disegno organico, un progetto globale di riforma, che definisca il tipo di Stato che si vuol costruire, il sistema politico-costituzionale e il sistema politico-costituzionale e il sistema elettorale da adottare?

Noi sosteniamo che quello relativo al sistema elettorale è l'ultimo stadio della riforma: prima si sceglie il sistema politico-costituzionale, poi esso penserà ad attrarre il naturale e adeguato sistema elettorale. Anche questo è un passo obbligato. Non vorremmo che il disegno organico del cambiamento dello Stato fosse presente nella mente di qualcuno, che pensa magari di attuarlo da una riforma all'altra, senza un apparente collegamento, collegamento che invece esiste nella sua visione, e nei fini che egli persegue!

Vorremmo che questo processo avvenisse invece alla luce del sole. Chiediamo troppo se vi domandiamo di conoscere cosa vogliamo fare di questo Stato inefficiente, delle regioni fallite? Non sarebbe il caso che il sistema elettorale fosse adeguato al sistema politico-costituzionale da creare?

Che cosa vogliamo fare dei tre giganteschi apparati burocratici esistenti in Italia che non siamo stati mai capaci di riformare? Se non sbaglio la prima riforma è stata promessa nel 1943 dal governo del sud; non era ancora finita la guerra. Quando mai siete stati capaci di realizzare la riforma burocratica?

Sono passati decenni; sono stati istituiti prima uffici, poi sottosegretari e ancora ministri per la riforma. Un giorno è stata cambiata l'«etichetta»: dalla riforma burocratica si è passati a quella della funzione

pubblica, ma siamo rimasti sempre allo stesso punto.

È giusto o non è giusto sottolineare che anche di questo si deve parlare? È giusto o non è giusto pensare, per esempio, che in un disegno globale, a fronte del potenziamento del regionalismo, se camminasse su una via parallela la tesi presidenzialista, anche questa riforma potrebbe assumere un aspetto e un sapore diverso?

Infatti, di fronte a questa separazione, a questa disgregazione, che punta all'esaltazione regionale, se procedesse lungo una via parallela un presidenzialismo forte, potremmo considerarlo un contrappeso alla riforma di cui ci occupiamo. Ma se qualcuno si illude che a questa riforma segua quella relativa al presidenzialismo, secondo noi fa dei calcoli che per l'immediato sono sbagliati. Infatti in questa Assemblea non vi è una maggioranza per poter ipotizzare una riforma presidenzialista. O c'è e noi ci sbagliamo? Verifichiamolo!

Ecco che il discorso torna, se sosteniamo che occorre considerare tutto il quadro delle riforme, secondo il principio della loro interdipendenza e della logica. Per esempio, abbiamo ascoltato con compiacimento l'onorevole Barbera sostenere che la forma di governo regionale dovrebbe essere comunque unica: elezione popolare diretta del presidente della regione, giunta nominata dal presidente, incompatibilità tra la funzione di membro della giunta e quella di membro del consiglio.

Anche questa è una tesi che ci piace; ma non voglio sottolineare che era una nostra antica proposta. Prendiamo atto che un forte gruppo di opposizione oggi sostiene, attraverso uno dei suoi uomini più qualificati, tesi di questo genere. Hanno rispondenza in quest'aula le tesi dell'onorevole Barbera? Verifichiamolo, poiché se avessero rispondenza ciò potrebbe cambiare molto anche nel nostro atteggiamento. Ma qui si vuole andare avanti con questo disegno senza far emergere tutto ciò che dovrebbe essere chiarito, prima di portarlo a termine.

Il dibattito ha posto in rilievo un'altra situazione che ci preoccupa fortemente. Vi siete accorti, onorevoli colleghi... (anzi, non ve ne siete accorti e quindi consentite a me di sottolinearlo) che una delle manifestazioni più importanti cui abbiamo assistito è quella dell'attacco alle regioni a statuto speciale, o meglio a chi qui le rappresenta e che si è buttato a capofitto in questa riforma? Il Governo dovrà difendere lo Stato da questa pacifica aggressione, ma aggressione sarà, perché le regioni a statuto speciale hanno già dichiarato che non vogliono restare nella «specialità» senza avere tutto ciò che oggi viene concesso alle regioni a statuto ordinario.

Ma la specialità, onorevole ministro, se è garanzia per quelle autonomie, è, per converso, garanzia dello Stato che nei confronti di esse ha pagato interamente il debito, concedendo appunto un'amministrazione speciale. Non si può volere la specialità e poi poggi pretendere di avere tutto il resto. La specialità fino ad oggi è servita a quelle regioni; da oggi in poi servirà ancora a quelle regioni ma servirà anche allo Stato, che non deve fare un passo avanti nei confronti di quelle regioni.

Quello che oggi vi accingete a dare alle regioni a statuto ordinario, ad esse dovrà servire e non ad altre. Altrimenti quali guai potrebbero discenderne, di cui non siamo in grado di valutare le conseguenze? Per alcune regioni i guai sarebbero anche di natura internazionale. Ma ve ne sono altre che per collocazione geografica e per le spinte interne che mostrano al frazionismo ed al separatismo potrebbero essere invogliate a fare cose che credo alla maggioranza di questa Assemblea non dovrebbero piacere. Ma tale pericolo esiste, è reale e noi non lo abbiamo affrontato.

Quindi, prima di addentrarci nell'esame dell'articolato del provvedimento, chiariamo tutte le questioni. Può darsi che, una volta che si sia operato tale chiarimento, si affievolisca anche la nostra opposizione.

Onorevole ministro, mi sono chiesto con i miei amici: in fondo a noi cosa interessa? Non siamo forse un partito di opposizione da quarant'anni? E se allora fanno a brandelli ciò che resta di uno straccio di Stato e se fanno a brandelli l'unica cosa che resta a questa nazione, cioè l'unità nazionale, non dovremmo essere contenti? E invece non siamo contenti, per quel limite che frena la

nostra opposizione, cioè il grande amore verso la nazione italiana e il rispetto verso un'idea che ci ha sempre guidato e che non so se qui dentro esista ancora, ma che è presente in noi: lo Stato. Abbiamo sempre distinto lo Stato dal regime, lo Stato dalla materializzazione dei suoi Governi. L'idea dello Stato è quella che ha retto la nostra vita politica di quaranticinque anni di lotta, e non lotta per scherzo! E chi l'ha combattuta, sa quale peso abbia avuto questa lotta!

Ebbene, i nostri limiti dovrebbero farvi riflettere: infatti, noi potremmo essere interessati ad accentuare la disgregazione generale, ma non abbiamo mai fatto — né la faremo oggi — la politica del «tanto peggio, tanto meglio»! Questo anche perché sappiamo distinguere il nostro dovere di combattere un regime, di opporci ai governi, dal nostro dovere di tutelare i diritti della società italiana. E questi diritti voi ve li mettete sotto i piedi con una riforma di tal genere!

Forse, però, qualcuno vi tranquillizzerà, vi dirà che noi siamo allarmisti; perché diventa una colpa guardare un po' più avanti dell'oggi. Noi siamo l'Italia, e non un altro paese! Noi siamo uno Stato unitario da poco tempo: non fate paragoni con gli stati federali, che hanno antiche tradizioni dell'idea di Stato, dell'idea di nazione. Non confondetevi con il caso italiano, dove l'impero è della massa, e se osiamo dire alla massa che combattiamo per farla diventare popolo — e questo sarebbe il male minore — c'e da farci dire che siamo fascisti; e voi sapete che non lo abbiamo negato mai!

Allora, stiamo attenti: vi è una situazione italiana che spinge i partiti ad affrontare le riforme con un determinato spirito. Consentitemi un attimo di riflessione: se guardate all'interesse dei partiti, questa è una scelta giusta (e so di parlare ad un mondo in cui la rappresentanza è dei partiti); se guardate invece all'interesse della società, questa non e' una scelta giusta. Possiamo anche comprendere chi vede in una riforma di questo genere uno strumento di limitazione del potere altrui; possiamo anche comprendere, ma non sposeremo mai una simile tesi, perché il nostro dovere è quello di difendere

l'unità, non dico della nazione, ma almeno della società italiana.

E badate, questa riforma — che non ha avuto molta pubblicità sui giornali, che si dibatte, per nostra disgrazia, nel momento in cui vi è lo sciopero dei giornalisti — ha attirato l'attenzione di pochissime persone perché è chiamata la riforma del bicameralismo. E chi si agita per il bicameralismo? Se l'avessimo chiamata con il nome che le spetta, e cioè riforma dello Stato, riforma dell'ordinamento regionale, del sistema fiscale, dell'amministrazione, con i riflessi che si avranno nella struttura del Governo, dei governi regionali, nel rapporto tra Governo e Parlamento e tra Governo e regioni, l'attenzione di molti sarebbe certo stata richiamata!

Il bicameralismo è in fondo l'aspetto marginale e secondario di questa riforma. Ci hanno colpito le perplessità sollevate dal gruppo comunista-PDS e le riteniamo giuste; se non sbaglio, lo stesso onorevole Barbera si è chiesto se il cosiddetto «richiamo» possa snellire davvero le procedure. Onorevoli colleghi, in questa riforma si vorrebbe inserire l'istituto del richiamo, secondo il quale una Camera, verificandosi determinate condizioni, può chiedere di esaminare un certo provvedimento. Ma ci pensate ai tempi morti che spenderanno le due Assemblee per decidere sui richiami? Passeranno il tempo a decidere sui richiami!

Questa è la vecchia idea della Commissione Bozzi, che ad un certo punto, dopo aver previsto l'istituto del richiamo, capì che era necessaria la creazione di una Commissione bicamerale per dirimere i conflitti tra un Assemblea e l'altra. Questo vuol dire semplificare le cose?!

La riforma che stiamo esaminando fallisce dunque anche sul terreno del bicameralismo; infatti, se l'istituto del richiamo sarà mantenuto, esso complicherà, esasperandoli e moltiplicandoli, i difetti del bicameralismo perfetto.

C'è poi un altro aspetto. Ci troveremo di fronte ad una pluralità di sistemi elettorali, venti in altrettante regioni; avremo venti forme di governo diverse.

Abbiamo assistito, inoltre, al tentativo (che è stato portato avanti finché qualcuno

ha dovuto, almeno per ora, rimangiarselo; ma sarà riproposto in quest'aula) di attribuire agli statuti regionali addirittura le decisioni sulle cause di ineleggibilità o sulle condizioni di incompatibilità.

Quando in Italia saranno sbriciolati i diritti soggettivi e i cittadini saranno sottoposti all'arbitrio di venti diversi modelli, che cosa resterà dell'unitarietà dello Stato? E, tra l'altro, che cosa si verificherà nei rapporti tra un cittadino e l'altro? Guardate a quali condizioni saranno sottoposti gli interventi dello Stato ai fini del riequilibrio!

Ma con l'autonomia impositiva il discorso degli squilibri cade, perché questi si accentueranno, cosicché chi sta male starà peggio e chi sta bene godrà malamente; e finirà il discorso della solidarietà! Chi avrà la possibilità di godere di servizi non fondamentali e magari gratuiti lo farà, mentre chi non potrà avere le fognature non le avrà! Questo è il regime che voi state creando con la riforma in discussione. E non mi venite a dire che avete previsto gli strumenti per evitare gli squilibri!

Vorrei svolgere un'ultima osservazione, se mi consentite, colleghi. Volete spiegarci perché, trattandosi della riforma del Parlamento, vi siete (non tutti: scusatemi se dico vi «siete») ostinatamente opposti ad aprire il discorso sulla rappresentanza politica? Il problema numero uno, che tra l'altro oggi attira l'attenzione dell'opinione pubblica, è il tipo di rappresentanza che esiste in Italia. Chiedete al corpo elettorale, al quale siete vicini, chi rappresentiamo noi qua dentro. Diranno che rappresentiamo i nostri partiti. Questo è vero. Ma i nostri partiti sono legittimati a rappresentare la globalità degli interessi della società italiana? Non era forse questo il grande momento per rivedere i modelli di responsabilità politica? O facciamo finta di non accorgerci che la nostra rappresentanza non rappresenta più (scusate il bisticcio di parole) la società italiana nei suoi mille interessi, nuovi o vecchi cresciuti, o vecchi dilatati? A decine sono sorti nuovi soggetti politici, che hanno diritto alla loro fetta di rappresentanza: che cos'è questa gelosia gretta, per cui solo i partiti politici hanno il monopolio della rappresentanza?

Il relatore per la maggioranza ha detto che le norme non scritte sono supernorme: il suffragio universale è il regime! Noi, molto modestamente, conosciamo solo il limite posto dall'articolo 139 della Costituzione: la forma repubblicana è esclusa dalla revisione costituzionale, non il tipo di rappresentanza politica! Onorevoli colleghi, vi invito a leggere gli atti dell'Assemblea costituente; vedrete come fiorì, allora, il dibattito sulla rappresentanza delle categorie!

Persino l'onorevole Napoli, autorevole esponente del partito comunista, sottoscrisse allora un ordine del giorno al riguardo. E vi dirò che con commozione ho riletto quel dibattito. Vi erano almeno dieci progetti (da quello di Ambrosini a quello di Piccioni, a quello di Mortati) che chiedevano l'inserimento delle categorie della produzione, delle università, degli ordini professionali fra i titolari della rappresentanza politica. Se ne proponeva l'introduzione in un'unica Camera a rappresentanza integrata. Si sarebbe così avuto lo scontro dialettico tra politica e competenza, con due Camere separate, una eletta, per così dire, dai partiti e l'altra eletta dalle categorie.

E in quegli atti parlamentari (che io mi permetto di pregarvi di rileggere) voi non troverete mai un momento in cui viene bocciato il principio, perché il principio è accettato da tutti. Il guaio fu che quando poi si passò all'elencazione delle categorie (cosa a cui appunto provvedevano i vari progetti) ci si disperse, perché la tendenza era ad ampliarne il numero. Così il problema fu diluito e finì per essere accantonato. Ma il principio non solo non scandalizzò nessuno (come invece accade oggi) ma fu addirittura sostenuto dai grandi costituenti e costituzionalisti di allora. E oggi, quarantacinque anni dopo, con tutti i cambiamenti che ci sono stati nella nostra società e nonostante quei nuovi soggetti di ieri siano tra l'altro diventati oggi più credibili, più affidabili, più rispettati dall'opinione pubblica che non i partiti, si mette in dubbio la validità di tale principio.

Di tutto ciò si deve tener conto, onorevoli colleghi, perché occorre decidere se questo tipo di rappresentanza rappresenti integralmente gli interessi della persona umana e del corpo elettorale italiano.

PRESIDENTE. Purtroppo, onorevole Franchi, l'ora è fuggita!

Franco Franchi, Relatore di minoranza. Concludo, signor Presidente. E vi chiedo scusa, colleghi, perché io parlerei volentieri anche sottovoce e — se mi permettete — anche sussurrando, ma quando parla anche il resto dell'Assemblea, le due cose insieme sono difficilmente conciliabili.

La riforma doveva garantire efficienza e tempestività di decisione e noi impostiamo invece tutto sull'ente più incapace e più inefficiente. La riforma doveva garantire la rapidità del processo legislativo e noi inventiamo meccanismi paralizzanti, come l'istituto del richiamo. L'opinione pubblica, onorevoli colleghi, da tutte le parti grida: «Più Stato!» e la stampa le fa eco. Non avete mai sentito dire in giro: «Più regioni!» o «Più forza alle regioni!». Ogni giorno — ripeto sentite invece dire: «Più Stato!». E per tutta risposta, per fronteggiare la grande criminalità organizzata, per fronteggiare gli squilibri che si acuiscono offriamo l'indebolimento dello Stato ed il potenziamento delle diversità.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, il tempo!

Franco Franchi, Relatore di minoranza. La riforma doveva garantire unità, prestigio, credibilità, e invece si colpisce l'identità nazionale, polverizzandola.

L'Italia tra l'altro, onorevoli colleghi (e concludo, Presidene, ringraziandola), è in guerra contro una criminalità assassina. Queste riforme si possono anche pensare nei momenti di tranquillità e di pace, ma di fronte alle emergenze si risponde non con strumenti che ne favoriscono il crescere, ma con strumenti in grado di combatterle e possibilmente di vincerle.

In tal senso, noi siamo disponibili a lavorare come anche a lottare per non far passare una legge che riteniamo deleteria per gli interessi della nazione (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, prima di svolgere qualche rapida considerazione in replica agli oratori che sono intervenuti e che tutti egualmente ringrazio - colgo anzi l'occasione per esprimere l'apprezzamento vivo della maggioranza della Commissione al ministro Martinazzoli, che con tanto garbo, rigore e spirito collaborativo ha seguito l'opera difficile della nostra Commissione —, devo una risposta su un solo argomento al collega che ha parlato a nome del gruppo del Movimento sociale italiano in ordine ad un punto molto delicato. Esso rappresenta un punto preliminare non solo di questa riforma, ma dell'intero assetto istituzionale della Repubblica. È una questione che, una volta posta, va chiarita; o per lo meno vanno chiarite le posizioni dei gruppi in ordine ad essa. Ciò va fatto ora, prima ancora di iniziare l'esame dell'articolato.

Mi riferisco alla questione della rappresentanza. Molto è stato scritto e detto, molto è ancora controverso negli ambienti scientifici che si applicano allo studio di questi problemi con una serietà ed un rigore che magari la passione politica non sempre consente. Ma una cosa è certa, onorevole Presidente: noi siamo qua eletti da cittadini e cittadine uguali nel momento in cui votano ed il cui voto pesa egualmente. Non abbiamo nessun diritto di trasformare questo rapporto diretto di rappresentanza in un rapporto diverso.

Sono convinto, onorevole Franchi, che non solo la forma repubblicana sia oggetto di divieto di revisione costituzionale. E non sono l'unico ad essere convinto di ciò: chiunque abbia la coscienza del valore della nostra Costituzione sa bene che essa non permette, ad esempio, l'abrogazione e la modifica dei principi fondamentali. Tutto si può fare, tuttavia non sarebbe certo una Costituzione rinnovata quella che dovesse toccare queste parti: sarebbe una diversa Costituzione, frutto di un trauma, di un colpo di mano, di una frattura, e non di una revisione. Così è ancora di più per il carattere paritario del cittadino e della cittadina di fronte al potere di eleggere i suoi rappresentanti, i quali sono i soli depositari dell'indirizzo politico.

Detto questo, devo aggiungere che la discussione sulle linee generali della nostra

proposta di riforma del sistema bicamerale nel quadro di una rinnovata concezione dello Stato regionale ha registrato, come era prevedibile, consensi e dissensi che, con pari coerenza, si collegano e si sono collegati alle ragioni contrastanti che segnano il dibattito politico sulle nuove istituzioni repubblicane.

In questa replica esamineremo alcuni punti, cercando di rispondere alle critiche che sono state rivolte. Dico subito che risponderemo alle questioni di carattere generale, e ciò non per mancare della dovuta cortesia nei confronti dei colleghi che hanno posto specifici problemi. Il collega Calderisi, per esempio, ha sollevato la questione del divieto di sottoposizione a referendum abrogativo delle leggi organiche, mentre il collega Violante ha posto questioni di carattere interpretativo sul tipo di richiamo e di riesame che dovrà sostituire l'attuale navette. I colleghi ci consentiranno di tornare su tali argomenti — che sono importantissimi ma, appunto, specifici — nel momento in cui si affronteranno gli articoli che ad essi si riferiscono.

Noi ci occuperemo ora soprattutto di tre aspetti: il nesso istituito tra riforma del bicameralismo e riforma dell'istituto regionale, che qualcuno benevolmente ha definito «colpo di mano» e qualche altro, meno benevolmente, «coniglio tirato fuori dal cilindro di un prestigiatore»; il fondamento del principio distintivo tra le competenze nelle due Camere; la natura ed il contenuto del nuovo regionalismo italiano.

Aggiungeremo poi alcune considerazioni su temi come la revisione del principio pacifista o su aspetti o riferimenti che riguardano le relazioni tra le riforme qui proposte ed i tempi generali delle forme di governo e di Stato, da un lato, e le questioni del sistema politico dell'altro.

Si è parlato anche nella discussione generale del nesso tra riforma del bicameralismo e revisione del principio regionalistico fissato a larghissima maggioranza dalla Commissione affari costituzionali della Camera, con il concorso di colleghi che rappresentavano dei gruppi parlamentari e non aderivano quindi a titolo personale. Parlo naturalmente di coloro che sono stati presenti in quella fase della discussione, perché abbiamo do-

vuto lamentare qualche assenza continua, anche se colmata con gli interventi in aula nella discussione sulle linee generali, come quelli che ci hanno fatto conoscere il punto di vista, per esempio, del gruppo liberale, non ancora noto alla Commissione. Tale nesso sarebbe, secondo alcuni, un atto di arroganza politica, quasi un colpo di mano che avrebbe disgregato il buon lavoro fatto dal Senato (che effettivamente si è occupato solo della prima questione — la riforma del bicameralismo — e non della seconda), compromettendo quindi l'esito felice del procedimento di revisione costituzionale avviato da quella Camera.

Io potrei soltanto osservare, ma non mi dilungo su questo, che quello che il Senato ci ha trasmesso è stato un testo approvato con una ristretta maggioranza in quel ramo del Parlamento. Pertanto abbiamo quanto meno ragione di chiedere comprensione se ricordiamo che aver cercato di acquisire il consenso anche di altri gruppi è stato un atto diretto alla soluzione positiva del procedimento di revisione costituzionale, e non già un freno.

Vorrei tuttavia aggiungere qualche altra considerazione. Noi abbiamo la sensazione che le questioni stiano in termini esattamente opposti a quel che si è obiettato. Siamo tuttavia grati per le critiche avanzate in quest'aula e fuori da qui, perché esse concorrono a provare la giustezza e l'intelligenza politica mostrate dalla Commissione, alla quale vanno tutti i meriti delle scelte compiute e vanamente contestate.

In effetti è stato del tutto naturale, onorevole Presidente, che la riforma del bicameralismo si collegasse a quella del regionalismo, sia per dare un senso compiuto alla prima, che altrimenti si sarebbe ridotta ad un mero espediente tecnico, da amatori dei virtuosismi regolamentari, quasi un balocco per nipotini di professori di Weimar (e questa è stata anche una preoccupazione che ha pesato sul nostro lavoro); sia per recuperare un grave ritardo culturale e politico che si è trascinato in questi venti anni della prima esperienza regionale della nostra Repubblica.

Le circostanze storiche che segnarono la nascita delle regioni di diritto comune pos-

sono forse giustificare come mai la nascita di questo ente, pur concepito con mirabile lungimiranza dal costituente un quarto di secolo prima, sia avvenuta lasciando inalterati la posizione ed il ruolo del Parlamento. È una questione che dobbiamo riportare sul tavolo della discussione!.

Venti anni fa la nascita delle regioni avvenne in un clima che ancora ricordiamo. Erano all'opposizione anche allora il gruppo del Movimento sociale italiano e, debbo dirlo, il gruppo liberale. Allora erano all'opposizione di questa riforma per ragioni di principio. Certo non ci si sarebbe potuti attendere da parte di questi due gruppi una critica sulla cattiva esperienza delle regioni, visto che esse non erano ancora nate. In questi venti anni le regioni hanno fatto anche più di quanto sarebbe stato lecito attendersi, considerato il modo con il quale le abbiamo realizzate rispetto non solo alla concezione del costituente, ma rispetto alla crescita della società civile ed alla carenza principale di cui le regioni hanno dovuto lamentarsi in questi venti anni, cioè la mancanza della base materiale dell'autonomia politica, che è il potere di imporre al cittadino amministrato quel tributo a fronte del quale si misura la reale responsabilità politica della scelta del legislatore regionale.

Venti anni fa, nessuno si pose il problema — che non poteva esser posto — di quali conseguenze si dovessero determinare nella posizione e nel ruolo del Parlamento per il fatto che un nuovo soggetto di legislazione entrava nell'ordinamento della Repubblica.

Quali legislatori saremmo noi, quale Parlamento sarebbe questo, quali riforme faremmo, se non ci ponessimo oggi questo problema? Posso capire la posizione dell'onorevole Franchi il quale ci invita a rileggere le competenze della regione non per accrescerle, ma per diminuirle; ed è coerente all'onorevole Franchi del 1970. Né mi meraviglia che una forza politica, la quale non è mai stata dentro il circuito della costruzione di questa Repubblica, trovi difficoltà ad entrare nel circuito della sua riforma.

Qualche preoccupazione, qualche sorpresa sarà consentita al relatore nei confronti di altre forze le quali dovrebbero ben sapere che, per salvaguardare la continuità delle

istituzioni della nostra democrazia, e segnatamente del Parlamento, è indispensabile immergerle nella realtà della nuova società che dobbiamo amministrare e non continuare a tenerle separate dal suo flusso storico. Ed allora è il coordinamento dei poteri legislativi la chiave di una riforma non delle regioni, ma del Parlamento, affinché recuperi quella centralità che è stata perduta a causa di questi ritardi.

Io non devo qui giustificare, signor Presidente, se abbiamo dato più o meno potere alle regioni; io devo render conto alla Camera se abbiamo compreso quale debba essere il nuovo ruolo del Parlamento per recuperare quella centralità che avevano, quando sono sorti, i parlamenti del nuovo costituzionalismo moderno, e che nel frattempo hanno perduto.

Sarà pure consentito al relatore di ricordare che sulla questione del rapporto Parlamento-regione in ordine all'esercizio del potere legislativo si gioca anche un partita essenziale, quella relativa alla crisi della legge. In questi anni abbiamo, tutti d'accordo, deplorato la crisi della legge. Il mio carissimo amico Serrentino, che è autorevole esponente del partito liberale, non ha fatto altro che lamentare, nei suoi apprezzati interventi in Parlamento, la cattiva genìa delle «leggine». Ma tale cattiva genìa non nasce da una decadenza biologica del legislatore, bensi dallo sfasamento del Parlamento e delle sue funzioni rispetto all'insieme ordinato delle istituzioni e della società con la quale tali istituzioni devono misurarsi e nella quale devono agire.

Non certo per una maliziosa verifica del lavoro svolto dal Senato — che abbiamo sempre apprezzato e considerato una buona base tecnica per proseguire —, ma per l'esigenza di recuperare ragioni e centralità in primo luogo al potere legislativo del Parlamento, ci siamo posti il problema di collegare riforma del bicameralismo (che è riforma del Parlamento) e rilettura dello Stato regionale, come nuova concezione dello Stato. Sul punto tornerò rapidamente più avanti.

Si è confutato per diversi aspetti il criterio distintivo fra le competenze delle due Camere fondato sulla distribuzione del potere

legislativo fra lo Stato e le regioni. Illustreremo qui le ragioni che consigliano noi, e la larga maggioranza dei colleghi, di superare coscientemente tali critiche. In generale, ricordiamo che, in mancanza di una giustificazione sostanziale — ripeto questo concetto perché rispetto ad esso nessuno ancora ha opposto obiezione — sono i sostenitori della struttura bicamerale del Parlamento a restare privi di ragioni per la loro tesi.

Infatti, quando si confrontano la tesi del Parlamento bicamerale e del Parlamento monocamerale, è la prima che deve rendere conto di sé perché la seconda le sue ragioni le trova nella sua stessa struttura. Un Parlamento di uno Stato contemporaneo che non sia uno Stato federale è un Parlamento monocamerale.

Penso che questa sia una verità difficilmente contestabile e mi auguro fortemente che il Senato della Repubblica, al quale con molta fiducia daremo il risultato della nostra discussione, tenga conto di tale dato.

Deve essere quindi il bicameralismo, nelle date situazioni sociali ed economiche, a rendere conto del perché si mantiene tale, in una tradizione come quella italiana che non è bicamerale. In Italia infatti non abbiamo mai avuto il bicameralismo prima della caduta del regime autoritario di governo che, per non sbagliare, tra una Camera e due Camere le soppresse tutte.

Nel regime statutario non vi è mai stato bicameralismo, nemmeno all'inizio: il Senato del Regno ebbe l'immediata percezione di essere *club* riservato agli amici della Corona e poi a quelli del Governo; esso non aveva un potere politico.

La nostra tradizione è quindi solo monocamerale. E il bicameralismo di cui oggi siamo dotati nasce dalla congiuntura storica e politica degli anni che vanno dal 1943 al 1948. Anche questa è una verità che sarebbe intellettualmente disonesto negare.

Oggi quella situazione, per unanime convinzione, è superata. Allora, non vedere questo dato per il quale la struttura bicamerale può reggere — sono tra quelli convinti che essa possa reggere — a fronte però di una distinzione come quella che abbiamo elaborato, fondata sulla ripartizione dei po-

teri legislativi tra Stato e regione, significa negare il fondamento che allo stato appare l'unico convincente per mantenere, con la ragione politica, il principio bicamerale.

Oltre questo si tratta di prolungare per qualche tempo il principio bicamerale, ma non per molto tempo, perché, quando una struttura istituzionale è sopravvissuta alle sue ragioni storiche, è solo questione di tempo prima di cedere di fronte alla realtà che s'è manifestata.

Dico queste cose a tutti i colleghi — come relatore mi rivolgo a tutti i colleghi — ma voglio sperare che quelli che sono più sensibili al principio della conservazione, principio rispettabile anche se non condivisibile, siano particolarmente sensibili a tale discorso perché credo che abbiano un interesse in più per esserlo, in questo ramo del Parlamento, nell'altro ramo del Parlamento e nell'opinione pubblica.

Naturalmente tutto è perfettibile: sulle singole questioni siamo pronti a discutere. Noto con soddisfazione che l'onorevole Franchi trova in parlamentari che sono stati decisi sostenitori di questa riforma, come il collega Barbera, utili approcci per una revisione dei problemi della scuola e per qualche altra questione. Saremo ben felici di prendere in considerazione con animo positivo tali problemi, sempre che, di pezzo e di boccone, non si disgreghi una costruzione che ha una sua logica e una sua dignità, al di là della quale, non essendovi logica e non essendovi dignità, non vi sarebbe neppure la riforma.

Non credo tuttavia che questo sia il pensiero dell'onorevole Barbera, anche se mi pare che qualche applauso in più, venuto nelle ultime battute della discussione, meriti un simile sospetto.

Devo anche aggiungere, onorevoli colleghi, che, senza un criterio distintivo fondato sulle attribuzioni — è bene dirlo soprattutto dopo aver letto alcune interviste di uno stimato nostro amico, che è stato il predecessore del ministro Martinazzoli, ma che mi sembra abbia fatto qualche errore di prospettiva storica circa il tempo della sua esperienza di ministro per le riforme istituzionali, anche se mi rendo conto della sua amarezza per non aver potuto cogliere in quel periodo nessun risultato percettibile

della sua pur generosa azione —, la sola semplificazione procedimentale del bicameralismo si risolve in fatti tecnici, che sono troppo deboli, politicamente, nella delicata sede di una revisione costituzionale. E in tale vuoto si possono inserire equivoci ed inconvenienti.

Voglio ricordare un argomento che abbiamo prospettato in Commissione e che abbiamo posto aprendo la discussione sulle linee generali ed al quale nessuno ci ha ancora risposto né qui né fuori di qui e neppure in alcune interviste che abbiamo letto con qualche senso di sorpresa. In tale vuoto si possono inserire equivoci ed inconvenienti.

Abbiamo formulato e formuliamo nuovamente meditate preoccupazioni sui rischi che correrebbe l'autorità politica e la stessa indipendenza del Parlamento se la sua struttura bicamerale si rinnovasse nelle condizioni delineate dallo schema che abbiamo ricevuto dal Senato. Devo dire che fino a questo momento neppure nella discussione appena conclusa si è replicato a tali preoccupazioni.

Onorevole Riggio, lei che ha fatto un intervento molto apprezzato, come tutti gli altri naturalmente, per coraggio e limpidità di concetti e per quel comune sentire che ci ha consentito di procedere fino ad ora, ha ritenuto che noi avessimo definito mediocre quel testo. Non è cosi. Non abbiamo mai pensato di definire mediocre il testo che abbiamo ricevuto dal Senato. Abbiamo detto, invece, che era un testo incompleto e che la sua incompletezza nascondeva una insidia grave e pericolosa perché, non essendo chiaro quale fosse la «culla» deputata ad iniziare l'esame delle singole leggi e non potendosi evidentemente, per ragioni di serietà istituzionale e politica, pensare che tutto si sarebbe in futuro risolto con la tecnica del caso, con tecnica a casaccio, era evidente che in quelle condizioni il Governo, confortato dalla maggioranza di sostegno, avrebbe avuto in mano le chiavi del potere legislativo, le chiavi della città del Parlamento. Questo sarebbe stato un pericolo difficilmente esorcizzabile. È un dato in ordine al quale nella discussione che si è svolta non siamo riusciti ad ascoltare alcuna confutazione, alcuna critica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vor-

rei soffermarmi su un ultima questione, quel nuovo regionalismo di cui hanno parlato con tanta vivacità, con quella passione che ce li rende simpatici perché comprendiamo la convinzione ideale che li anima (anche se naturalmente è al nostro estremo opposto, ma ciò fa parte della dialettica politica), i colleghi del gruppo del Movimento sociale. Si è detto che avremmo creato un nuovo regionalismo, che ci saremmo preoccupati di dare più potere alle regioni, che avremmo disgregato la concezione unitaria dello Stato e che avremmo distrutto l'eredità culturale e politica della nazione.

Non mi ero accorto che tutta la Commissione affari costituzionali, salvo qualche commissario, fosse stata capace di fare tanto in poche settimane. Temo che le cose siano in senso completamente opposto, onorevoli colleghi, e credo che non avvertire la necessità, che per noi è stata molto evidente, di rileggere la realtà, la natura, il ruolo dello Stato nazionale con gli occhi di oggi e non con quelli del passato, sia il modo sicuro per arrivare alla disgregazione, alla distruzione, alla crisi irreversibile dello Stato nazionale.

Gli argomenti che noi potremmo opporre sono tanti e ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta. Quale idea di Stato viene ad essere difesa con queste critiche? Quell'idea che poi passiamo tutto il resto del tempo a deplorare, a criticare, a lacerare e a distruggere? Uno Stato che non funziona, come tutti lamentano? Uno Stato arcigno con i deboli e genuflesso nei confronti dei potenti, come tutti denunciano?

CARLO TASSI. Invece la regione è diversa!

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Uno Stato che ha mantenuto l'accentramento dei vizi e dei difetti, senza riuscire a far progredire alcuna virtù né alcun talento? Qual è lo Stato — potremmo obiettare noi — che si difende nei confronti di questa nuova idea di Stato regionale? Potremmo anche aggiungere un'altra considerazione. Noi non riconosciamo a talune culture che nella loro storia hanno avuto un bagaglio non positivo nei confronti dei drammi del nostro Stato nazionale il diritto di contestare ciò che altre culture — alle

quali ci siamo richiamati nella introduzione — invece hanno. Intendo riferirmi alla cultura cattolica, a quella socialista e a quella laica. Tali culture hanno avuto dei meriti rispetto ai momenti più alti e più nobili della storia e della tradizione del nostro Stato unitario.

Quelle culture sono in questa riforma e non al di fuori di essa! Le critiche sono pervenute da altre culture, di cui ho rapidamente ricordato alcune delle responsabilità non esattamente positive nei confronti delle vicende della nostra idea di Stato.

Ma voglio aggiungere un'altra considerazione.

Onorevoli colleghi, noi non abbiamo inteso operare spinti dalla tensione demagogica e sommaria di risolvere le questioni avendo di mira i problemi della crescita delle regioni. Il punto dal quale siamo partiti e dal quale abbiamo cercato di non allontanarci mai è stato quello della preoccupazione di riformare lo Stato, non già di depurarlo, di tagliarlo e di spezzettarlo a profitto delle regioni. Ribadisco che abbiamo inteso riformare lo Stato e per far ciò abbiamo ritenuto opportuno ricostituirne la funzione ed il ruolo che l'appesantimento, la moltiplicazione e l'affardellamento dei poteri ha nascosto, piegato, cancellato e disabilitato in tutti questi anni.

Questo è il senso del regionalismo ritrovato, che è stato il punto di orientamento del nostro lavoro in Commissione.

Poi, naturalmente, possiamo esaminare, quanto e come vogliamo, i dettagli tecnici e l'articolato che esprime questa idea, ma l'idea è stata quella di ritrovare il concetto di regione come momento per ritrovare il concetto di Stato. Il recupero del concetto di Stato ha rappresentato il reale obiettivo ed il fine autentico del lavoro svolto dalla nostra Commissione. Questo è il senso d'insieme che noi rivendichiamo al testo sottoposto all'esame della Camera.

Si è trattato di un testo che, a parte questioni pur importanti (dalla elencazione delle materie alla forma di governo e a quant'altro), mantiene la sua unicità, culturale e politica, attorno a questa idea-forza. Tale idea-forza non è affatto l'abbandono dei poteri dello Stato. Chi sostiene un principio del genere nasconde il vero e simula il falso, perché attraverso le leggi organiche lo Stato mantiene intatti i suoi poteri di orientamento generale. Infatti, le leggi organiche non solo altro che il mantenimento dei principi generali, vale a dire ciò che dovrebbero essere tutte le leggi che approviamo in questo Parlamento. Tutte le leggi — lo ribadisco — dovrebbero essere come noi abbiamo concepito le leggi organiche! Altro che abbandono al campo di Agramante di intere materie come l'istruzione professionale, che angoscia le riflessioni di qualche stimato collega, o la sanità. D'altra parte, di fronte allo spettacolo che oggi offre la sanità, effettivamente trasferire questa competenza sarebbe un atto di arroganza, di superbia e di incoscienza che noi non abbiamo, per la verità, compiuto.

Con le leggi organiche lo Stato mantiene la cultura legislativa dell'orientamento generale di principio e lascia ad altri compiti che non sono dello Stato; si tratta di compiti che oggi lo Stato non solo detiene in maniera ingiusta e non corretta, ma che poi, in effetti, non esercita, con i risultati che tutti siamo in grado di misurare.

È stato obiettato da qualche collega che noi non abbiamo avuto abbastanza coraggio in alcuni punti del provvedimento come, ad esempio, quello relativo alla forma di governo.

Il relatore, ma penso molti componenti della Commissione e spero anche molti membri di questa Camera, il coraggio non lo può avere in modo carsico. Il coraggio, infatti, o lo si ha o non lo si ha. Allora, se concepiamo l'autogoverno come caratteristica essenziale per l'autonomia politica delle regioni, non possiamo mettere alcuna camicia di forza; non abbiamo alcuna autorità per imporre in materia di forma di governo né la camicia di forza parlamentarista né quella presidenzialista.

Se è vero che riconosciamo alle regioni la soggettività del loro autogoverno, la norma che abbiamo posto sulla possibilità per esse di decidere la propria forma di governo è una risposta coerente all'impianto generale. Se poi ad un centralismo che non ci è piaciuto finora, perché affermava certe co-

se, vogliamo sostituirne un altro che ci piacerebbe se ne dicesse alcune altre, possiamo anche farlo, ma non si parli di coraggio né di coerenza, ma piuttosto di opportunità politica e di uso partigiano — in senso nobile, naturalmente — delle questioni che ci sono di fronte, per fini altrettanto rispettabili ma separati dal tavolo sul quale si pone il problema in esame.

Il presidente del gruppo liberale ha poi sollevato un problema generale al quale è doveroso dare una risposta. Egli, che rappresenta un partito che fa parte della maggioranza di Governo, ha obiettato che questa riforma anticiperebbe irrazionalmente un disegno complessivo ed organico che invece sarebbe utile mantenere unitario nel suo insieme, anche per quanto concerne i tempi oltre che per ciò che riguarda il suo oggetto. Se tale argomento fosse fondato, avremmo sbagliato ad iniziare la discussione non solo in Commissione, ma addirittura nell'altro ramo del Parlamento. Era infatti del tutto evidente che con questa riforma non avremmo risolto tutti i problemi. Se adoperassimo tale criterio come scriminante delle procedure per la revisione costituzionale, ci metteremmo su una strada — lo stimatissimo collega Battistuzzi mi consentirà di sottolinearlo — molto pericolosa; non dovremmo imboccare la via delle riforme costituzionali ma quella di una nuova Costituzione, che è esattamente la strada che tutti noi - e con ragione — diciamo di non voler percorrere.

Il problema politico che abbiamo di fronte non è infatti quello di una nuova Costituzione che sorga tutta insieme nella stessa fase, ma quello di una serie di interventi su punti centrali del sistema politico-istituzionale che lo adeguino alle esigenze di oggi. Noi riteniamo che con questa riforma si occupi abbastanza spazio; saremmo anzi lieti se l'attuale legislatura potesse concludersi con questo risultato, insieme a molti altri che sono stati conseguiti.

Naturalmente c'è del vero in ciò che dice il collega Battistuzzi e noi dobbiamo tenerne conto anche ai fini dell'esame dei singoli articoli della riforma. Mi riferisco al punto secondo il quale occorre tenere presente non solo quello che decidiamo oggi ma anche quello che dovremo decidere domani. È necessario quindi salvaguardare elementi di coerenza con un quadro che completeremo in futuro.

Sotto tale profilo, occorre rispondere anche ad un altro problema sollevato in modo, se non surrettizio, almeno indiretto. Qualcuno ha avanzato un sospetto, secondo il quale il nuovo animo regionalista — quello che secondo alcuni rappresenta la disgregazione dell'autorità dello Stato — sarebbe sostenuto con *l'arrière-pensée* di trovare poi una giustificazione in questi dati per sostenere la riforma in senso presidenziale del sistema politico. Vi sarebbe stata una sottile malizia nel disegnare un quadro coraggiosamente regionale per poi arrivare alla necessità di un'autorità che opererebbe la *reductio ad unum* dell'insieme ordinamentale.

È difficile combattere contro i sospetti, soprattutto quando hanno il sapore dell'insinuazione. Voglio però ribadire quello che abbiamo avuto occasione di sostenere aprendo questa discussione. Attenzione a non sottovalutare — come nessuno ha fatto, neppure nelle tinte drammatiche e quasi shakespeariane che hanno segnato alcuni discorsi dell'opposizione — il peso ed il valore di tali scelte. Noi non le abbiamo sottovalutate in Commissione e confidiamo che neanche l'Assemblea le sottovaluti.

È talmente importante quello che cerchiamo di realizzare con la riforma del potere politico, che sarebbe veramente poca e povera cosa rapportarlo ad un valore strumentale rispetto a determinate riforme istituzionali, secondo un nesso di casualità che è molto discutibile.

Da questo punto di vista, sono pienamente d'accordo con l'onorevole Soddu: la riforma in esame è di grande valore e di notevole peso. Certo essa è incidente ed incisiva, ma può essere razionalmente collegata sia con la creazione di nuove forme di governo, sia con l'attuale forma di governo. A tal proposito, voglio aggiungere che, se — come ci auguriamo — la riforma sarà realizzata presto e compiutamente, essa si collegherà intanto con la forma di governo che c'è oggi. Sfido chiunque a dimostrare che, rispetto alla forma di governo adottata fino ad oggi nel nostro paese, la riforma di cui discutiamo contenga elementi di contraddizione e di

incoerenza. Anzi, possiamo dire, senza tema di smentita, che essa si presenta come quella dotata del più alto grado di coerenza e di adeguamento funzionale rispetto alla forma di governo oggi esistente in Italia.

Esaurite le considerazioni che ho voluto svolgere in qualità di relatore per la maggioranza, vorrei aggiungere, signor Presidente, che oggi sappiamo che ci sarà possibile procedere con l'esame e la votazione della sola parte iniziale della riforma, entro il breve spazio di tempo che ci separa dalla sospensione dei lavori per le nostre brevi ferie estive. Quindi, ci è noto il fatto che questo lavoro non sarà concluso.

Sia consentito al relatore per la maggioranza di esprimere il proprio disappunto rispetto a tale scelta, non solo e non tanto perché essa rende più difficile la conclusione del cammino parlamentare della riforma entro la legislatura in corso -- il tempo che ci separa dalla scadenza naturale è ridotto —, ma soprattutto perché dopo la discussione sul messaggio del Presidente della Repubblica, che non esito a definire di alto livello, molto seria ed assai produttiva dal punto di vista delle idee, dei concetti e dei valori espressi, il Parlamento non avrebbe dovuto. in coerenza con le esigenze scaturite da quel dibattito, sospendere l'esame della riforma oggi in discussione, ma avrebbe dovuto concluderlo. Che questo non sia avvenuto è un dato negativo, sia per la riforma in sé, che vede allungati i suoi tempi e diminuita la possibilità di essere portata a compimento, sia per il nostro Parlamento, poiché il tempo delle discussioni è veramente maturo, mentre non vediamo ancora scorrere con la dovuta concretezza il tempo delle decisioni.

Il tempo ha valore politico: infatti, la questione che ci appassiona non riguarda soltanto l'una o l'altra riforma, questo o quel contenuto, ma concerne la dimostrazione della capacità di autoriforma di questa nostra Repubblica. È un dato sul quale ci siamo soffermati altre volte, quando abbiamo affrontato momenti decisivi dei nostri scontri politici e parlamentari: voto palese, riforma delle autonomie locali, approvazione della legge n. 241 (per la cui attuazione ci auguriamo si possa registrare nel futuro maggiore coraggio).

Per dimostrare le difficoltà esistenti nel deliberare e realizzare le riforme, voglio ricordare a qualche collega della sinistra che se è vero — ed è vero, come ricordava questa mattina l'onorevole Violante — che il Governo è stato per lungo tempo recalcitrante e. più che altro, vittima della persuasione della burocrazia nel frenare quest'ultima riforma, è anche vero che l'esecutivo non ha la palma negativa in materia. Se scorressimo, come qualcuno di noi ha fatto, gli statuti fin qui approvati dai comuni, troveremmo una generale refrattarietà a introdurre in essi quanto previsto dalla legge legge n. 241; e il grado di refrattarietà delle amministrazioni di sinistra non è inferiore a quello di tutte le altre. Il che vuol dire che il problema della cultura politica è ancora tutto da affrontare, da dibattere e su di esso tutti siamo chiamati a dare un contributo più deciso, consapevole e, dato che si è parlato di coraggio, più coraggioso di quanto finora coscienze addormentate non abbiano fatto.

Torno a ringraziare molto la Commissione affari costituzionali per il lavoro svolto e il Governo per quello che, ripeto, è stato un rapporto corretto e produttivo. Manifesto ancora, signor Presidente, il vivo augurio che il decorso del tempo non si allontani dall'urgenza e dal valore dei problemi che sono di fronte a noi (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Ministro per le riforme istituzionali e per gli affari regionali. Vorrei esternare al Presidente un dubbio, magari infondato, riguardo alla circostanza che alcuni colleghi presenti siano in attesa di qualcosa che deve venir dopo. Vorrei avvertirli che, inevitabilmente, la mia replica, per quanto sobria, non sarà fulminea, proprio per la ragione più volte sottolineata in questa sede: la circostanza, cioè, che si apre con questa discussione e con la sua conclusione un segmento ulteriore di un itinerario di grande rilievo che rappresenta né più né meno che una radicale revisione dell'assetto parlamentare e dei rapporti tra Stato centrale e regioni.

Dovendo proporre alcune valutazioni, alcuni chiarimenti, alcune indicazioni di orientamento, desidero anzitutto, a mia volta, ringraziare ed esprimere un grande apprezzamento a tutti i deputati intervenuti nella discussione in Assemblea, oltre che per il paziente e difficile lavoro svolto in Commissione (e primariamente dal presidente Labriola, che è anche relatore per la maggioranza sul provvedimento).

Vorrei dire al presidente Labriola, che nel commiato della sua replica sembrava esprimere una qualche inclinazione malinconica in ordine alla difficoltà di rapportare il peso del tempo e le potenzialità della politica (concordo molto sulla consapevolezza che vi è un legame forte, spesso mortale, tra il tempo e il gesto politico), che non dovremmo in alcun modo immaginare che si tratti di essere impazienti.

Credo ci occorra essere né impazienti né indolenti e che occorra sapere che nulla si perde o si dissipa di ciò che è vero. Quello che a me particolarmente interessa in questo momento e in generale quando si dibatte sui problemi istituzionali è di capire esattamente la distanza che vi è tra la verità che enunciamo e, spesso, la finzione che pratichiamo. È un dato drammaticamente interno alla sintassi del nostro discorso complessivo.

Ancora adesso il presidente Labriola sottolineava il rilievo di quanto affermato questa mattina dall'onorevole Battistuzzi e che del resto è contenuto nella questione sospensiva che saggiamente la Camera non ha approvato. Vale a dire l'idea che, se ci inoltriamo lungo questo itinerario riformatore, perdiamo di vista l'esigenza della complessità della cornice, dell'orientamento e dell'orizzonte riformatore. Temo che anche questo non sia un discorso risolvibile in alcun modo dal punto di vista teorico; in realtà esso riguarda la consapevolezza e la volontà politica.

Personalmente ho sempre ritenuto, sbagliando, che fosse vero quanto sentivo dire e leggevo, cioè che volevamo aprire una fase costituente. Per la stessa ragione per cui credevo a questa provocazione, ho provocato a mia volta chiedendo se per avventura chi immaginava una fase costituente non dovesse farsi carico di trovare anche una sede costituente.

In questi giorni però ho appreso che chi parla così è visitato da tentazioni eversive; quindi non dirò più queste cose e prendo atto che la strada che ci rimane — una strada, badate, tutt'altro che irresoluta se vogliamo percorrerla — è quella della revisione costituzionale. Cominciando a discutere della proposta di legge sul bicameralismo abbiamo compiuto un gesto assai coraggioso e risoluto di revisione costituzionale, di cui il Governo non sottovaluta la peculiarità.

Questa ipotesi normativa — è inutile essere reticenti — contiene una sintassi molto chiara di collegamento tra il problema del bicameralismo e quello del regionalismo che in nessun modo può sfuggire. Non è una contiguità casuale — ce lo ha spiegato alla fine il relatore Labriola —, ma uno dei punti peculiari di questa iniziativa e di questa scelta di Governo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e per gli affari regionali. Su questo punto non posso che ribadire in Assemblea la posizione che il Governo ha avuto modo di enunciare durante i lavori in Commissione.

Dirò alla fine quali sono le ragioni, onorevole Franchi, che inducono il Governo a ritenere di dover ribadire una fedeltà preoccupata al dato dell'unità nazionale. Il Governo in Commissione ha chiarito che il suo atteggiamento sarebbe stato assolutamente coerente con quanto era stato espresso nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, sulla base delle quali l'esecutivo aveva ottenuto la fiducia. Quindi l'opinione del Governo è di consenso nei confronti di una rivisitazione forte del regionalismo.

Per quel che riguarda il tema del bicameralismo, l'atteggiamento del Governo è stato — occorre ammetterlo e lo ribadisco — di ulteriore cautela, non per una ragione pregiudiziale, ma perché dovremmo realistica-

mente considerare l'esigenza (il Governo lo afferma con il massimo di discrezione, ma anche con la precisa intenzione di verificare tutte le ipotesi mediatrici che risultino utili e proficue) di assecondare una soluzione del problema che garantisca la parità tra le due Camere.

Il problema che è stato affrontato in questa sede è quello di capire come si possa passare da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo — come si dice — paritario. Fuori da questo ambito non vi potrebbe essere il consenso del Governo.

Occorre precisare tuttavia che sarebbe improprio, comunque non condivisibile dal Governo, un risultato che andasse oltre, imponendo un'alterazione del dato paritario. Io dico che sarebbe capzioso affermare che la parità tra le due Camere ha un solo modo di realizzarsi e che sarebbe vietato cercarla in una specificazione di materie e di competenze. Questo è il prolungamento che il disegno della Camera propone rispetto a quello del Senato.

Si sono manifestate qui posizioni spesso divergenti e il testo in esame è stato più volte accusato di timidezza. Su questo punto credo che anche il collega Bassanini, che oggi è ritornato sull'argomento, abbia indicato implicitamente le ragioni di questa presunta timidezza: fintantoché le due Camere avranno una legittimazione popolare eguale, è assolutamente impossibile porre l'ipotesi di una disparità tra le stesse.

Questo è il limite che ci siamo posti. L'onorevole Labriola ha detto poc'anzi che a suo avviso tale dato diventa storicamente sempre più crepuscolare: questo è insieme un auspicio ed un pronostico. Solo il futuro ci dirà se le cose stanno veramente così; ciò che è importante è non tentare approcci su tale questione che appaiano in qualche modo troppo angusti, troppo gretti, troppo corporativi, da una parte e dall'altra.

Credo non vi sia alcuna difficoltà da parte del Governo di riflettere ulteriormente su questo punto, perché ciò che preme al Governo è che in nessun modo si possa, sulla base di un pregiudizio, di una incompatibilità, di una irresolubile contraddizione, mutilare questo processo di riforma, del quale anche il Governo riconosce uno straordinario rilievo.

Del resto, occorre sapere da tutte le parti che quando si riforma è necessario acquisire un punto di vista diverso rispetto alle ragioni, o peggio, alle comodità delle istituzioni; non si riforma un bel niente se non si ha una visione critica del presente. Ciò che muove al cambiamento è esattamente questo. E se. con un po' di autocritica, volessimo parlare di un limite, di una mortificazione della cultura e delle realizzazioni riformatrici della politica italiana, dovremmo parlare proprio di questo. Troppo spesso da noi il cambiamento non è stato una cosa nuova che sostituisce una cosa vecchia, ma una cosa nuova che lascia sopravvivere il vecchio, quasi per una inclinazione neoplastica della nostra cultura riformistica che ci ha così spesso consegnato ad atroci delusioni.

Ecco ciò che occorre per motivare una seria e vera intenzione riformatrice; altrimenti finiremmo davvero per dare ragione alla cultura reazionaria che da De Maistre in avanti ha sempre tentato di dimostrare che tutto quello che si cambia è peggio di quello che si cambia... Purtroppo qualche volta i riformatori hanno inconsapevolmente tentato di dare ragione a una simile tesi; ma non è certo questo un buon motivo per rinunciare a credere che, modificando le istituzioni, si migliori la società e si migliorino gli uomini.

Se mi è consentito, vorrei ora svolgere una breve illustrazione dei contenuti di questa proposta di legge, al fine di indicare quali sono i punti su cui il Governo immagina di poter proporre all'Assemblea qualche aggiustamento, qualche correzione, qualche ulteriore riflessione.

La stesura della disposizione che realizza un tentativo di aprire spazi alla potestà regolamentare — il cui testo è stato modificato dalla Camera — è stata in verità piuttosto tormentata in entrambi i rami del Parlamento. Il risultato del riesame della Camera comporta su questo punto, a mio avviso, una forte limitazione rispetto al risultato che era stato raggiunto dal Senato. Mi rendo certo conto delle motivazioni che hanno spinto la Commissione competente ad assumere un determinato atteggiamento, e cioè che non vi è un'opinione condivisa sulla possibilità di costruire una fonte autonoma regolamentare.

Tuttavia, mi pare di poter dire che la formula adottata in Commissione sia suscettibile di qualche ulteriore correzione. Noi stessi, nel corso della discussione, abbiamo rilevato come il testo attuale rappresenti quasi un campo di competizione, nel quale si potrebbe aprire una sorta di contesa tra il Parlamento che fa la legge e il Governo che fa il regolamento. Registrando la circostanza che non vi è, appunto, la volontà di determinare una fonte normativa regolamentare autonoma, non è improbabile la possibilità di fissare procedimenti che in qualche modo chiariscano questa condizione, così che essa non diventi a sua volta una causa di difficoltà.

Come dicevo prima, alla Camera dei deputati la riforma ha subito un'importante svolta in termini di ulteriore decentramento della produzione normativa. La I Commissione, su impulso del suo presidente e relatore, ha impostato un originale collegamento tra organizzazione del bicameralismo e del regionalismo, sviluppando una ipotesi di differenziazione funzionale dei due rami del Parlamento collegata ad un nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni. Secondo tale riparto lo Stato mantiene le attribuzioni di reale interesse nazionale, mentre alle regioni e agli altri enti locali spetta il residuo complesso di competenze.

Anche al riguardo (ritorno per un momento al tema del bicameralismo) occorrerebbe essere chiari sul senso, sui limiti e sugli ambiti della riforma. Non si sottrae assolutamente nulla all'una o all'altra Camera, ma viene semplicemente indicata una prima «culla» (se vogliamo usare questa metafora, in verità abbastanza esorbitante); niente viene peraltro sottratto alla possibilità di ciascuna delle Camere di chiedere il riesame sulle materie pregiudizialmente affidate all'una o all'altra. All'onorevole Violante, che stamattina ha posto un interrogativo e sollevato una perplessità in merito a questo aspetto, vorrei dire che la lettura del testo (lo stesso che ci è pervenuto dal Senato) non dà adito a dubbi. Dopo la prima lettura da parte di una delle Camere, se la seconda non eserciterà il richiamo entro quindici giorni, si intenderà che considera la legge come definitiva; se invece la seconda Camera provvederà al richiamo della legge ed eventualente ne modificherà alcune norme, è chiaro che l'altra Camera, entro trenta giorni e a maggioranza assoluta, potrà decidere a sua volta se ricorrere al riesame.

In questo modo noi indichiamo una formula che non esclude certo la possibilità di passaggi reiterati dei provvedimenti da un ramo all'altro del Parlamento. Questo è, forse, il limite delle manipolazioni procedimentali che insieme abbiamo cercato di elaborare; non è da escludersi che su questo terreno qualche ulteriore riflessione possa portarci a risultati più rassicuranti dal punto di vista della tempestività delle decisioni normative.

Quella di un più forte regionalismo appare d'altro canto decisione che sviluppa la linea dell'assetto costituzionale vigente, il cui fondamentale articolo 5 fa già riferimento all'esigenza che la legislazione si ispiri al più ampio decentramento. Ciò appare particolarmente idoneo a ridefinire come compiti dello Stato nazionale, componente ormai di una più vasta realtà sovrannazionale quale quella comunitaria, le grandi questioni che investono il paese nella sua unitarietà, lasciando per altro verso ai soggetti responsabili dello sviluppo delle comunità locali la gestione dei corrispondenti interessi, nell'ottica di realizzare sia una politica sia una amministrazione più vicine alle esigenze dei cittadini.

A questo riguardo, si è alluso al rischio di un gesto dirompente e si è ipotizzato il passaggio implicito e surrettizio ad una sorta di Stato federale. Mi consentirete, onorevoli deputati, una sola citazione, che peraltro è molto significativa. Voglio citare alcune frasi di Sturzo, che a mio avviso ci deve ancora molto e al quale noi dobbiamo pure qualcosa. Nel 1921, in occasione di un congresso del partito popolare a Venezia, parlando per la prima volta dell'ipotesi regionalista dal punto di vista della cultura cattolica, Sturzo definì la regione come «espressione rappresentativa delle forze locali». Si tratta certamente di un linguaggio un po' desueto, di una espressione un poco ellittica; ma credo che Sturzo intendesse parlare di un ente intermedio capace di sintetizzare le potenzialità culturali, politiche, sociali ed economiche dei contesti regionali.

Sturzo aveva in mente che lo Stato fosse lo Stato delle autonomie e che i poteri locali fossero qualcosa di originario rispetto allo Stato centrale; egli dunque non pensava in alcun modo alla regione come ed una sorta di Stato nello Stato, ma semmai la considerava un livello dotato di una fortissima espressività, espansiva e insieme sintetica, delle potenzialità locali. Egli aggiungeva: «Escludiamo subito che con queste parole si tratta di quelle che ho prima citato — si possa, direttamente o indirettamente, tendere alla struttura politica della regione e al sistema federalistico della nazione. Dico neppure indirettamente perché le funzioni fondamentali dello Stato non possono essere altro che un'unica espressione popolare, il Parlamento nazionale, un unico organo di ettuazione, il Governo dello Stato, un'unica ragione fondamentale, gli interessi collettivi della nazione. Lo Stato, italiano ed unitario, non federale, e la sua struttura non vengono per nulla toccati ma vengono rafforzati dalla eliminazione di quello che lo Stato ha di non appropriato, di superfluo, di accentrato nel campo della pubblica amministrazione e dell'economia».

Credo che siano parole che ancora oggi risultano attuali e che possiamo leggere in termini più drammatici che nel passato.

Onorevole Franchi, il problema dell'unità nazionale a me pare oggi drammaticamente esistente. C'è davvero al fondo del contesto nazionale una tentazione di disunione: c'è davvero l'emergere di nuovi tribalismi. Vi è l'idea di ricostruire su ipotesi federalistiche tramontate il nostro futuro. Vorrei suggerire a quelli che spesso citano Cattaneo senza averlo mai letto che la sua idea federalistica si sviluppò in diverse fasi e che solo nell'ultima di esse Cattaneo, sconfitto dalla storia della politica, immaginò che era stato tutto sbagliato perché non si era costruito lo Stato federale. Ma la prima fantasia, il primo sogno federalistico di Cattaneo si esprimeva immaginando, ipotizzando e auspicando che sulla distruzione degli imperi centrali nascesse un'Europa di popoli liberi federati.

Questa è ancora oggi l'attualità del pensiero di Cattaneo. Mentre sarebbe davvero inattuale immaginare che, andando verso una federazione dei popoli europei, noi pos-

siamo all'interno degli Stati nazionali ritagliare ulteriori federazioni. Non ho alcun dubbio che è totalmente sbagliato immaginare, anche da parte delle regioni più forti del paese, che noi entriamo in Europa «uno alla volta». Entriamo insieme in Europa! Sotto il segno della solidarietà nazionale! (Applausi dei deputati dei gruppi della DC, del PSI e repubblicano). E questo significa che gli Stati nazionali vanno superati ed oltrepassati, ma non distrutti, semmai ricostruiti nel loro tessuto più intimo, nel loro sentimento unitivo, nella consapevolezza di un vincolo.

Certo che c'è, onorevole Franchi, questo problema; e tra parentesi dico che c'è, secondo me (questa è un'affermazione che faccio in modo molto sommesso), anche per la ragione che troppa cultura politologica moderna considera il tema della cittadinanza nella modernità come appartenente al campo dei diritti e non invece al campo dei doveri.

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Bene!

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Ministro per le riforme istituzionali e per gli affari regionali. Tutto quello che accade, le potenzialità e le lunghezze della tecnologia, l'idea stessa di un rapporto precario tra presente e futuro, ci portano a credere che il luogo della cittadinanza, lì dove c'è il popolo, è il luogo di una obbligazione che lega ciascuno di noi non solo ai viventi ma a quelli che sono venuti prima di noi e a quelli che verranno dopo di noi. Qui è da ricostruire il senso di un tessuto nazionale unitario, dell'essere popolo, di riconoscere una patria: ma tutto questo, secondo me, non coincide con la pretesa di rinvenire in questa riforma quasi il fantasma di una distruzione dello Stato.

Diceva ancora Sturzo ai suoi amici regionalisti, dopo — badate — che era stato approvato dal costituente l'articolo 117 (si tratta di un brano che secondo me va riletto — almeno a me accade — con commozione): «Il passaggio dall'idea al fatto è sempre penoso. La realizzazione nel concreto, sia pure quella di formulare una legge, è una creazione. Dopo un secolo il tentativo è stato

fatto. Era naturale che non mancassero le discussioni, le opposizioni, le critiche, le vedute diverse. Nessuna meraviglia se attraverso un tale vaglio la regione che ci presenta la Costituzione non sia quella che i regionalisti hanno vagheggiato e voluto da sì lungo tempo e neppure quella che statisti, legislatori, uomini politici e giuristi credevano e credono dovesse essere introdotta nella nuova struttura dell'Italia una. I costituenti erano stati frenati dalla preoccupazione di voler mantenere intero ed intatto il potere legislativo statale anche in materia locale, e pensavano che dando questo potere alle regioni potesse venir meno quella uniformità di legge che non solo ai bigotti e agli ignoranti, ma a molte persone illuminate, sembra dover essere uno dei caratteri dell'unità nazionale».

Sturzo sapeva che l'unità nazionale non si costruisce sul conformismo, ma piuttosto sulla capacità di portare a sintesi la ricchezza delle diversità.

Ecco il senso di questa rivisitazione del regionalismo; certo, io credo che nessuno di noi si ponga in termini astorici. Sarebbe difficile negare che vent'anni di esperienza regionale comportano anche un forte giudizio critico, ma nessuno di noi lo ha negato. neppure nella discussione. Quello che però occorre ancora domandarsi è se, per avventura, una parte di queste difficoltà, di questo scacco, di questa delusione non sia proprio imputabile alla timidezza del gesto regionalista compiuto nel 1947 dai costituenti. Quanto meno ciò ha funzionato da alibi di una forte deresponsabilizzazione della classe politica regionale, la quale ha potuto spesso affermare che, non avendo la totalità della responsabilità del potere, non poteva avere anche la responsabilità del risultato.

Allora il tentativo che si compie qui è di questo tipo. Certo, conveniamo anche noi che vi sono materie, modelli, momenti di estrema complessità. Sono state evocate le materie dell'istruzione e dalla sanità. Particolarmente per quanto riguarda l'istruzione, non credo che non vi sarà — mi auguro neanche da parte del relatore — un'apertura ad ulteriori riflessioni per capire, in sostanza, in che modo riusciamo a comporre l'affermazione dell'esigenza che vi siano re-

sponsabilità identificabili ed imputabili e, insieme, la capacità di costruire quel principio di leale collaborazione che spesso la Corte costituzionale in questi anni ha definito come lo stigma, la cifra che dovrebbe realizzare in termini proficui il senso di uno Stato limpidamente e positivamente unitario.

Altri problemi stanno davanti a noi. Su di essi il Governo — lo dico molto sinteticamente, ma è un annuncio che mi sembrava doveroso fare all'Assemblea — proporrà alcune iniziative emendative che, naturalmente, vorranno — come è accaduto già in Commissione — un confronto più aperto e una leale collaborazione da parte dello stesso Governo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e per gli affari regionali. Del resto, non credo in questo modo di mancare ad un impegno di collaborazione che ha contraddistinto i lavori della Commissione, perché il relatore sa ed i colleghi della Commissione sanno che su alcuni punti il Governo si era espressamente ripromesso di sciogliere talune riserve.

Allo stesso modo il Governo non può non ribadire quell'impegno — che gli appartiene — di trovare le modalità, le iniziative amministrative, la forza che consentano una dislocazione di apparati e di risorse che deve accompagnare questa legge, se non vogliamo che proprio essa rimanga una sorta di legge-evento e non diventi, invece, una processualità, una realizzazione riformatrice.

In questo senso il tempo è importante, ma dovremo calcolarlo secondo l'orologio della concretezza e della realtà. Credo che il processo riformatore impegnerà certamente le istituzioni, il paese stesso, la classe politica, se sarà capace di suscitare nei suoi linguaggi, nei suoi comportamenti e nelle sue scelte questa attenzione, questa consapevolezza, questa condivisione, poiché le riforme hanno poco senso se non riescono a coinvolgere la volontà e la speranza di un popolo.

Dico dunque di queste esigenze di ulteriore riflessione anche sul punto — non vorrei
nasconderlo ai colleghi deputati — che riguarda la decisione della Commissione di
demandare ai singoli statuti regionali un'autonomia nella scelta delle forme di governo e
delle leggi elettorali. Io non mi pongo in una
posizione pregiudizialmente ostile, ma mi
chiedo se davvero su questo crinale non
rischiamo di andare oltre quel pensiero unitivo che assiste le vere intenzioni regionaliste
e mi chiedo, per un altro aspetto, se non
sarebbe, da parte nostra, questa scelta quasi
una dimissione delle nostre responsabilità.

Ha ragione l'onorevole Labriola di ritorcere all'onorevole Barbera un'affermazione: non è detto che necessariamente le nuove forme di governo regionale debbano essere quelle di cui parla l'onorevole Barbera. Però mi chiedo: se per avventura in questa Camera, in questo Parlamento, si arrivasse ad una opinione concorde sulle nuove forme elettorali e sulle nuove forme di governo regionali, perché dovremmo vietarci questo gesto che non sarebbe a mio avviso un gesto di imperio, tanto più se lo collocassimo in termini di un paragone possibile e plausibile, con diverse alternative dentro le quali gli statuti regionali potessero eventualmente scegliere. Ritengo che avremmo in questo modo garantito un nesso, una relazione, un tessuto di unitarietà sul quale certo molte parole sono sprecate ma molte preoccupazioni sono assolutamente fondate.

Quanto ho detto vale anche per il tema, evidenziato da diversi colleghi, relativo alla posizione delle regioni a statuto speciale. Non vi è dubbio che l'ordine del giorno approvato dalla Commissione bicamerale dovrà trovare da parte della Camera, anche su questo terreno, una particolare attenzione. Vorrei dire con grande precisione che se il tema posto dai colleghi che hanno immaginato di parlare qui a nome degli interessi delle regioni a statuto speciale fosse solo in termini puramente rivendicativi, allora la mia posizione sarebbe di fortissima ostilità. La specialità di queste regioni — è stato ricordato qui — ha motivi storici, originali, peculiari, che in parte sono stati assorbiti dal progresso della nazione e in larga parte sono ancora validi. Ma tuttavia penso non sarebbero in alcun modo aiutati ad esprimersi nella forma originale che appartiene loro e che essi rivendicano solo per la circostanza che un dato quantitativo rimisurasse la loro «specialità» rispetto all'aumentata «ordinarietà» delle altre regioni. Mi parrebbe davvero questo un tipo di motivazione in ogni modo insostenibile; penso però che anche su tale terreno non sarà impossibile trovare nel corso della nostra discussione tutte quelle risposte che risultino appaganti da ogni punto di vista.

Mi fermo qui, anche se mi ero ripromesso di infliggervi una punizione maggiore. Credo, signor Presidente, di non essere stato del tutto pleonastico ma — me lo auguro — sufficientemente sobrio. Ritengo di dover fare una sola affermazione conclusiva, che non inclina all'enfasi e neanche penso sia prigioniera di qualche formula retorica. Dico che certamente oggi cominciamo a percorrere un tratto di strada, che sarà sicuramente arduo ed accidentato ma che è indubbiamente una risposta coraggiosa sul terreno istituzionale, non posta fuori dalla storia ma in questo tempo, in questa nazione, con questa difficoltà.

Certo, è purtroppo abbastanza casuale che siano presenti tanti colleghi. È una conclusione che ieri nessuno di noi — eravamo pochi intimi qui — poteva immaginare. Ne siamo lieti.

Vorrei dire all'onorevole Franchi che neanche la circostanza che questo dibattito si sia svolto, in larga misura, in solitudine dovrebbe intristirci più di tanto. Conosciamo le abitudini del Parlamento e conosciamo anche la decadenza del Parlamento. Ed io sono tra quelli che pensano che anziché rivendicare gonfie centralità ciascuno di noi dovrebbe capire bene perché molto spesso ci sentiamo subalterni ad altre cose che stanno fuori da qui. Non dipende soltanto dalla malizia o dalla malignità di chi sta fuori da qui, ma dipende spesso dall'inerzia di chi sta qui dentro. Se noi volessimo davvero cambiare le cose, ne avremmo la forza, una forza enorme.

Accade intanto che all'esterno può apparire questa singolarità: che il Parlamento è gremito quando si discute delle cose che non si fanno, mentre è piuttosto solitario quando

si parla delle cose che si vorrebbero fare. Poco male se riusciremo a mettere insieme queste cose e a capire che in tanti e insieme alcune cose utili possiamo farle.

Penso che la strada che abbiamo imboccato sia certamente difficile e contorta, troverà ostacoli e porrà esigenze di riflessione e approfondimenti; è tuttavia una strada di quelle diverse dalle altre strade che non ci portano da alcuna parte, per la ragione — ed ho concluso davvero — che non è una astratta immaginazione di riforma.

È un'idea che constata la condizione critica dell'oggi e che si pone, quindi, in una sua storicità. È in qualche modo — e tuttavia, con tutti i difetti che può avere, le manchevolezze che le appartengono, le cose che non ci sono e forse riusciremo ad aggiungere —, finalmente l'idea che le riforme non sono il surrogato della politica: sono né più né meno che una delle risorse della politica.

Ed è chiaro allora che anche questa iniziativa andrà assistita dalla forza politica che essa merita (Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del PSI).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Si riprende la discussione delle proposte di legge in materia di volontariato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per gli affari sociali.

ROSA JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sostanziale convergenza degli interventi resi in quest'aula sulla legge-quadro del volontariato permette al rappresentante del Governo di replicare in modo molto breve, non senza però prima aver dato contezza a questo ramo del Parlamento dell'interesse del Governo per il provvedimento in esame e non senza aver fornito risposte agli interrogativi— per la verità molto precisi e pertinenti — posti dai colleghi delle varie parti politiche durante la discussione sulle linee generali.

Desidero innanzitutto ringraziare la Presidente Iotti per aver trovato il modo di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea un provvedimento che, se non ha rilevanza costituzionale, costituisce però una riforma istituzionale non di scarso rilievo. E contemporaneamente desidero ringraziare il relatore e tutti i colleghi intervenuti.

Ricordo all'Assemblea che il Governo non ha presentato un suo disegno di legge sul volontariato e che ha assunto questo atteggiamento non certo per disinteresse, ma proprio perché ha seguito con la massima attenzione il maturare in Parlamento di una serie di progetti di legge, presentati da forze di maggioranza ed opposizione, con un contenuto sostanzialmente simile; lavoro che ha permesso al Senato di approvare all'unanimità poche settimane fa il testo che è giunto a Montecitorio e che mi auguro anche questo ramo del Parlamento voglia approvare all'unanimità, così come le dichiarazioni rese in quest'aula lasciano presagire.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

Rosa JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Il Governo, tuttavia, non ha mancato di assumere iniziative concrete. Vorrei permettermi di ricordare la convocazione, da parte del Governo stesso, della Conferenza nazionale «Solidarietà e sviluppo», che si è tenuta ad Assisi nel marzo del 1988.

Mi pare che tale iniziativa abbia costituito un'intuizione felice sul piano culturale e istituzionale proprio nel senso indicato, ad esempio, dall'onorevole Franco Russo nel suo intervento di ieri. Il Governo si è posto in una posizione di ascolto rispetto ai gruppi di volontariato, alle associazioni, alle cooperative di solidarietà sociale, chiamando in qualche modo a raccolta, intorno alle istituzioni, tutte quelle espressioni vive della società civile, tutto quel mondo che agisce senza scopo di lucro.

In certo qual senso dalla conferenza di Assisi, che è stata un'iniziativa del Governo, ma alla quale hanno dato un contributo tutti i partiti politici (tra i vari relatori di Assisi vorrei ricordarne due presenti in quest'aula, l'onorevole Maria Eletta Martini e l'onorevole Guerzoni), ha ricevuto nuovo impulso

quel cammino di carattere legislativo che ha portato alla maturazione della legge-quadro sul volontariato, della legge sulle cooperative di solidarietà sociale (ora in dirittura di arrivo) e della legge sull'associazionismo, di cui il Governo si augura una rapida approvazione.

Questa convergenza di intenti è stata resa possibile non soltanto da quanto accaduto sul piano parlamentare e politico, ma certamente dal lungo impegno di studio che in varie sedi si e sviluppato intorno al tema del volontariato (ricordo, ad esempio, l'iniziativa dei convegni di Lucca) e soprattutto da una serie di esperienze pilota, concrete e molto spesso coraggiose, realizzate dal mondo del volontariato.

Il volontariato ha avuto una duplice capacità: dare risposte innovative ai bisogni nuovi di una società che cambia rapidamente; e riflettere sulla realtà della propria esperienza, in modo da far emergere da essa proposte politiche.

Durante la discussione sono state sottolineate le coordinate culturali e politiche del provvedimento in esame; voglio soltanto ribadirle per sottolineare nuovamente alcune scelte di fondo.

Innanzitutto è stata compiuta la scelta di fondo del rispetto dell'autonomia del volontariato — l'onorevole Soddu ne richiamava l'importanza questa mattina — sia nel suo momento genetico sia nel suo organizzarsi interno (fatta salva l'imprescindibile caratteristica della struttura democratica) sia nel modo di organizzare la propria attività.

Qui vorrei dire una parola rassicurante, fortemente rassicurante per tutte quelle esperienze vive del volontariato che possono aver temuto di essere in qualche modo ingabbiate da questa legge. Questo provvedimento, come stato ricordato, assolutamente non ingabbia nessuno, come è avvertibile da due punti di vista: innanzitutto perché non esiste alcun obbligo di iscrizione negli albi regionali né alcun obbligo di convenzione con gli enti locali, essendo l'iscrizione negli albi la conditio sine qua non per ottenere i benefici previsti dalla legge (rimane quindi ferma per i gruppi di volontariato che intendano agire in modo del tutto priva-

to ed avulso da un rapporto con le istituzioni la piena libertà di non iscriversi in alcun albo); inoltre, fatto di estrema importanza sotto il profilo del rispetto della libertà del volontariato, il provvedimento contiene la scelta di riconoscere ad esso la libertà di assumere la forma giuridica che ritiene più opportuna.

Voglio ribadire in questa sede qualcosa che per gli addetti ai lavori, per coloro che hanno seguito con attenzione in Commissione ed in Assemblea l'iter del provvedimento, è del tutto ovvia: vi è un'evidente esclusione delle forme giuridiche relative all'esercizio di attività commerciali. Il volontariato cioè è un'attività no profit, quindi le forme che si riferiscono ad esercizio di attività commerciali non possono essere conciliabili con l'essenza del volontariato.

Aveva ragione l'onorevole Franco Russo quando ha parlato nel suo intervento di ieri di una legislazione di sostegno alle risposte spontanee che la società civile si sa dare.

Vorrei sottolineare un fatto che dal mio punto di vista è interessante ed importante. Questa legge si inserisce come un tassello rilevante in un quadro legislativo al quale la X legislatura ha comunque impresso una direzione dinamica perché, accanto alla legge-quadro sul volontariato, alla legge sulle cooperative di solidarietà sociale, accanto alla legge sull'associazionismo, sono state approvate altre leggi, che costituiscono per le istituzioni la sponda necessaria perché il volontariato possa raccordarsi con le istituzioni stesse. Mi riferisco in primo luogo alla nuova legge sulle autonomie locali, alla legge n. 142, perché è proprio con le autonomie locali che si svolgerà il rapporto dei gruppi di volontariato.

Lascio sullo sfondo, per non allargare il discorso, la legge n. 400 che, almeno con l'articolo 12 e con l'istituzionalizzazione della Conferenza Stato-regione, costruisce un altro anello di questo disegno, così come la legge n. 241 sul procedimento amministrativo. Infatti, dal momento che la legge-quadro sul volontariato ha un valore rilevante anche per quanto riguarda — e vorrei anche su ciò richiamare l'attenzione dell'onorevole Franco Russo — l'accentuazione delle possibilità concrete di partecipazione,

mi ricollego alla legge n. 241 perché la conoscenza, la possibilità di trasparenza dei procedimenti amministrativi crea il presupposto per poter poi partecipare effettivamente.

Mi pare che anche da un altro versante vi siano dei segni di movimento della legislazione vigente nel nostro paese che a me sembrano interessanti.

Nel corso della discussione sulle linee generali si è evocato ieri un concetto che per me è fondamentale: quello del superamento di una concezione di Stato che eroga discrezionalmente una serie di prestazioni e dell'adozione di una logica diversa, costituita da leggi che riconoscono diritti fondamentali dei cittadini e dalla conseguente possibilità di chiedere anche in giudizio il riconoscimento di questi stessi diritti.

Nella medesima logica si muove anche un'altro progetto di legge all'attenzione delle Camere, la legge-quadro sui portatori di handicap. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un testo sul quale si riscontra l'unanimità delle forze politiche. E mi sembra significativo che sulle leggi relative ai diritti dei cittadini, alla solidarietà e alle carte dei diritti, anche in periodi difficili dal punto di vista politico si riesca a maturare in Parlamento delle posizioni unanimi. Naturalmente questa logica può avere, in prospettiva, un suo completamento soltanto con l'attuazione della legge-quadro di riforma dei servizi sociali, evocata nel corso della discussione sulle linee generali. I colleghi sanno che da quattro anni ricopro l'incarico di ministro per gli affari sociali e che questo è stato da sempre uno degli obiettivi di fondo della mia azione politica. Non sono ancora maturate all'interno del Governo le condizioni per conseguire questo obiettivo, anche se credo che possano maturare rapidamente, e sono d'accordo con chi — mi sembra si tratti dell'onorevole Colombini nel suo intervento di questa mattina — diceva che di fronte ad una legislatura che giunge al suo termine naturale sarebbe possibile anche l'approvazione della legge-quadro di riforma dei servizi sociali.

Voglio chiarire un'altra scelta di fondo che agli addetti ai lavori è estremamente chiara. Intendo riferirmi al fatto che l'interesse per il volontariato non significa per il Governo disimpegno sul fronte dello sviluppo delle istituzioni pubbliche. Quanto ho affermato poc'anzi circa la mia volontà personale di perseguire, al massimo possibile, l'obiettivo dell'approvazione della legge-quadro di riforma dei servizi sociali lo dimostra, perché appunto l'obiettivo è quello di orientarsi nell'ottica di un'attività non assistenzialistica, né sostitutiva, ma di un'attività del volontariato fortemente collegata allo sviluppo civile della società, così come, del resto, una delibera delle Nazioni Unite — ormai vecchia di quasi vent'anni — aveva già affermato con chiarezza.

Del resto (e mi riferisco ad un'altra notazione già espressa prima) questo forte impegno di denuncia delle situazioni di emarginazione da parte del volontariato, questa forte capacita di sperimentazione di risposte nuove, dimostrano appunto che il volontariato vuol essere promozione, che non vuole svolgere soltanto un'attività, sia pure benemerita, ma con delle caratteristiche del tutto riparatorie.

Certamente nella legge-quadro sul volontariato vi è un'attenzione viva per la qualità del servizio e la personalizzazione delle risposte. Anche da questo punto di vista, non ho che da condividere quanto è stato affermato in quest'aula.

Viviamo in una società che cambia rapidamente, nella quale i bisogni emergono celermente e le risposte invecchiano immediatamente: pensiamo ad esempio a tutta la tematica degli operatori di strada e a quella dei percorsi terapeutici che vengono a sostituire il concetto di recupero attraverso la comunita terapeutica, modello unico stanziale e residenziale. Si tratta di una tematica che dall'anno scorso a quest'anno è maturata rapidamente. Quindi, il volontariato dà la possibilità di offrire risposte di tipo personalizzato.

Una obiezione, che è stata avanzata anche durante i lavori preparatori, è quella dell'attualità e della persistente necessità di una legge nazionale sul volontariato, visto che ormai ben diciotto regioni hanno emanato le proprie leggi in materia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Ministro per gli affari sociali, Io credo — e del resto le argomentazioni molto puntuali portate dalla relatrice lo hanno già dimostrato — che vi sia una persistente necessità di una legge nazionale, non soltanto per mettere in moto energie ed attenzioni delle istituzioni in quelle regioni nelle quali non si è legiferato. ma anche perché vi sono alcuni aspetti, sui quali la legge-quadro interviene, che non possono che essere regolati da leggi nazionali. Uno di tali aspetti consiste certamente nella normativa contenuta nell'articolo 8 del testo in esame, relativo alle agevolazioni fiscali, e in particolare, alle esenzioni dall'IVA.

Alcuni degli oratori intervenuti hanno ricordato i ritardi dell'Italia nei confronti delle direttive comunitarie. Difatti, c'è una delibera della CEE - la n. 77 del 1988 — che prevede già l'esenzione dall'IVA per tutte le attività e prestazioni riguardanti gli organismi di volontariato. Vi è, poi, una presa di posizione del marzo 1987 del Parlamento europeo, con la risoluzione n. 99/205, sullo stesso tema. L'Italia ha già subìto condanne per inadempienze, e dunque si può ben affermare che con la nuova legge ci si adegua finalmente alle direttive comunitarie.

In sede di discussione in Commissione ci è stato anche chiesto se l'articolo 8 fosse stato concordato con il Ministero delle finanze. Naturalmente il ministro per gli affari sociali non può sostenere norme relative all'esenzione fiscale che non siano state concordate con il ministro delle finanze. Devo anzi ringraziare il ministro Formica...

CARLO TASSI. L'unica in Italia!

Rosa JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. ... il quale, su esplicita richiesta del Comitato ristretto della I Commissione del Senato, non solo ha concordato, ma ha addirittura redatto la norma in questione.

Mi sembra che altri aspetti di grande

interesse siano rappresentati dalla definizione per legge delle attività di volontariato. Si fa chiarezza nel settore, con l'obiettivo di distinguere il volontariato stesso da alcune ipotesi ibride. Altro è infatti il volontariato che con questa legge si intende sostenere, altro è il lavoro nero, che con essa non ha nulla a che fare.

La legge fa anche un'elencazione delle fonti alle quali il volontariato normalmente attinge. Qualcuno ha detto — ed ha ragione — che nell'elencazione non sono comprese le attività promozionali che molto spesso il volontariato svolge per finanziarsi; credo che ognuno di noi abbia organizzato qualcosa del genere, come ad esempio una mostra o un concerto. Credo che un'interpretazione più ampia ma comunque congrua del punto b) dell'articolo 5, laddove si parla di contributi dei privati, dia la possibilità di ritenere ricompreso nella legge anche questo tipo di aiuti, dei quali indubbiamente il volontariato ha bisogno.

Prima di fornire alcune brevissime risposte ai quesiti posti da alcuni colleghi, desidero sottolineare che un altro punto rispetto al quale la legge innova è rappresentato dall'articolo 17, relativo alla flessibilità dell'orario di lavoro. Si aprono nuove strade ad una sensibilità e ad una attenzione che le confederazioni sindacali avevano già dimostrato, ma che possono ricevere ulteriore incentivo dalle nuove norme.

Non intendo ripercorrere il filo di tutti gli interventi che sono stati svolti in quest'aula relativamente al valore del volontariato in una società fortemente frammentata. Desidero solo fare una considerazione. All'interno di una realtà nella quale molto spesso emergono segni preoccupanti di violenza, di individualismo e di disimpegno, il volontariato, con la carica partecipativa e di solidarietà di cui è portatore, rappresenta indubbiamente una delle espressioni più interessanti e positive della nostra attuale società.

Mi sembra anche estremamente interessante il realizzarsi del volontariato in modo trasversale. Tale esperienza infatti non solo attraversa le generazioni (si è parlato di un impegno dei giovani nel volontariato, aspetto secondo me fortemente positivo), ma

anche le divisioni di carattere ideologico, culturale e politico.

Per quanto riguarda i problemi specifici sollevati nella discussione, l'onorevole Franco Russo ha svolto interventi in Assemblea ed in Commissione fornendo un'interpretazione molto bella, completa e ricca della legge in esame. Vorrei ora chiedere a lui ed all'onorevole Lanzinger la cortesia — come per altro egli ha già preannunciato — di ritirare gli emendamenti che hanno presentato.

L'onorevole Franco Russo ieri ha detto che sarebbe stato disposto a ritirare gli e-mendamenti se non vi fosse stata la possibilità di una terza lettura del provvedimento in Senato, prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva. Ieri sera, per felice coincidenza, sono stata ospite del Presidente del Senato e così ho potuto verificare che la suddetta possibilità assolutamente non esiste. Il ritiro degli emendamenti sarebbe dunque assai opportuno, poiché permetterebbe il varo definitivo della legge.

Vorrei qui rispondere all'onorevole Artioli rassicurandola fino in fondo circa il fatto che nell'Osservatorio, e, comunque, nella valutazione dei progetti saranno immediatamente coinvolti gli enti locali così come da lei richiesto.

Come l'onorevole Colombini ricordava questa mattina nel suo intervento, ho già avuto modo di riferire in Commissione circa la piena disponibilità del Governo ad accettare un ordine del giorno in materia. Ho preso visione del testo del citato strumento e, dunque, ribadisco la mia piena disponibilità ad accettarlo. Del resto, l'ordine del giorno in questione, così come gli altri presentati (per esempio, quello relativo ai rapporti fra carcere e volontariato), riflettono pienamente la sostanza di quanto è stato detto in Commissione ed in aula.

L'onorevole Colombini ha espresso la preoccupazione che finiscano con l'essere privilegiate le grandi organizzazioni di volontariato. Ebbene, dopo aver voluto così fortemente e tutti insieme questa legge, faremo in modo, appunto tutti insieme — ed il Governo certamente farà la sua parte — che essa sia applicata in modo corretto. L'impegno è proprio quello di dare spazio e

respiro in special modo ai piccoli gruppi di volontariato. In sostanza, il reticolo di solidarietà e di partecipazione, che certamente si esprime anche nei grandi gruppi di volontariato, va ricondotto in modo precipuo proprio ai gruppi più piccoli.

Per quanto riguarda il rilievo da lei avanzato al comma 4 dell'articolo 8, onorevole Colombini, ribadisco l'impegno del Governo ad un'applicazione in senso proprio. Naturalmente non esiste alcuna volontà di trasformare questa norma, che dovrebbe essere di aiuto al volontariato, in una disposizione che in qualche modo favorisca le evasioni fiscali.

Ribadisco, inoltre, la piena disponibilità del Governo ad accettare l'ordine del giorno relativo alla destinazione agli enti locali dei beni residui in caso di scioglimento e di cessazione di attività da parte degli organismi del volontariato.

Per quanto concerne i progetti, ho già detto che nella logica dell'osservatorio non vi è alcuna volontà accentatrice.

Vorrei rassicurare l'onorevole Balbo circa lo sforzo per realizzare insieme un monitoraggio sui risultati derivanti dall'applicazione della legge e sui procedimenti che la disciplina stessa metterà in moto. La relatrice ha fatto riferimento ad un provvedimento che, come ha detto, mi sta a cuore; ma devo aggiungere che certamente esso sta a cuore anche all'onorevole Balbo: si tratta dell'istituzione della commissione sull'impatto sociale dei provvedimenti. Non ripeto in quest'aula considerazioni gia conosciute circa i motivi per i quali finora non si è potuto prevedere l'istituzione per legge di tale organismo. Devo dire che, nel momento in cui all'interno del testo in via di approvazione si prevede l'introduzione di un osservatorio e la ripetizione periodica di riunioni della Conferenza nazionale sul volontariato, già di per sé si predispongono momenti di monitoraggio dei risultati dell'applicazione della legge.

Ho già risposto a parte delle considerazioni svolte dall'onorevole Soddu parlando del rispetto per l'autonomia del volontariato. Vorrei anche rassicurarlo da un altro punto di vista: egli ha infatti manifestato il timore che il volontariato, che si pone in contatto

con le istituzioni attraverso le convenzioni, finisca in qualche modo con il perdere la sua forza innovativa.

A parte che, come ho già detto, non vi è un obbligo, in quanto la convenzione è facoltativa, vorrei anche sottolineare il fatto che la tipologia delle convenzioni si va sviluppando con estrema chiarezza in riferimento agli obiettivi per il raggiungimento dei quali esse si stipulano, con grande serietà nei controlli, soprattutto sull'uso del denaro pubblico (ed è normale), ma anche con una flessibilità tale da permettere ai gruppi di volontariato di sperimentare le metodologie più idonee, fatto salvo, appunto, il rispetto del raggiungimento dell'obiettivo e dell'uso corretto del denaro pubblico.

All'onorevole Tassi — che ringrazio per l'annunciata adesione alla proposta di legge (del resto proposte di legge in materia sono state presentate dall'onorevole Poli Bortone alla Camera e dal senatore Filetti al Senato) — vorrei far notare che il meccanismo previsto nel provvedimento ha proprio lo scopo di non lasciare spazio agli imbroglioni. Condivido la sua preoccupazione, ma il meccanismo approntato (iscrizione negli albi, convenzioni, verifica e così via) è finalizzato ad ottenere proprio il risultato da lui richiamato.

Un'ultima considerazione è relativa alle perplessità manifestate in merito all'articolo 15, che stabilisce che quota parte dei proventi delle casse di risparmio siano destinati alla costituzione di fondi speciali presso la regione per sostenere il volontariato. Desidero ribadire quanto ho già detto in Commissione: la norma non è frutto della fantasia del Senato della Repubblica, in quanto è stata predisposta in seguito a consultazioni molto analitiche, grazie anche alla collaborazione della Banca d'Italia. Affinché rimanga agli atti della Camera, cito molto rapidamente alcuni precedenti, per dimostrare che il vincolo di destinazione di parte degli utili di istituti bancari non è una bieca invenzione operata in questa occasione del Senato della Repubblica (Commenti del deputato Tassi).

Per quanto riguarda ad esempio le casse rurali ed artigiane, già l'articolo 20 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, prevede la destinazione di parte degli utili a fine di beneficenza e mutualità. Si può obiettare che si tratta di una destinazione generica; vedremo in seguito che altre saranno più specifiche.

Per quanto riguarda le banche popolari, l'articolo 8 della legge 10 febbraio 1948, n. 105, stabilisce la destinazione di parte degli utili ad opere o enti di pubblica beneficenza o assistenza.

Per quanto concerne le casse di risparmio e i monti di pegno, l'articolo 35 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, prevede la destinazione di quota parte degli utili all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Sempre in riferimento alle casse di risparmio e ai monti di pegno, l'articolo 28 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sancisce la destinazione di quota parte degli utili all'ente comunale di assistenza. Anche in questo caso la destinazione è molto specifica.

Non si spaventino i colleghi: l'ultima citazione è relativa all'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, che prevede la destinazione sempre di quota parte degli utili per premi e borse di studio.

Non è quindi una novità, e sono convinta che le casse di risparmio saranno, tutto sommato, liete di uscire dalla logica del clientelismo e del finanziamento a pioggia, per ancorare quota parte dei loro utili al sostegno di organismi di volontariato.

Del resto, come la relatrice suggeriva, credo che in sede di predisposizione del decreto attuativo di cui al terzo comma dell'articolo 15 possa esserci proprio quella possibilità di coinvolgimento delle stesse case di risparmio, di modo che contribuiscano esse stesse a dare indicazioni.

Queste erano, in modo molto semplice, le risposte che il Governo ha ritenuto di dover dare ai colleghi intervenuti. Ringrazio ancora per l'attenzione dimostrata e, mi auguro, per il voto favorevole al provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso in data odierna parere favorevole sulla proposta di legge n. 5733.

Passiamo all'articolo 1, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1 (Finalità e oggetto della legge).

- 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
- 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2.

(Attività di volontariato).

- 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.

(Organizzazioni di volontariato).

- 1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
- 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi. i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
- 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
- 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Spetta all'assemblea degli aderenti, composta da tutti coloro che prestano attività di volontariato, approvare i criteri e gli indirizzi generali dei programmi e dei progetti dell'attività da svolgere, nominare i componenti degli organi di gestione e di controllo, individuare la titolarità della rappresentanza esterna, approvare il bilancio preventivo e il rendiconto.

3. 1.

Russo Franco, Lanzinger.

Franco RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per ritirare il mio emendamento 3, 1,

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rus-

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 4.

(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato).

- 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli ine le malattie connessi svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con ovvero estinzione delle organizzazioni di vo-

polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 5.

(Risorse economiche).

- 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati:
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari:
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- 3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
- 4. In caso di scioglimento, cessazione

lontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 6.

(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

- 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
- 2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
- 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
- 4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
- 5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al

tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

- 6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
- 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 7. (Convenzioni).

- 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
- 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
- 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 8. (Agevolazioni fiscali).

- 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
- 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
- 3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- «1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il

limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 9. (Valutazioni dell'imponibile).

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 10. (Norme regionali e delle province autonome).

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- *e)* le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 11.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi).

- 1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quel-

le attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 12.

(Osservatorio nazionale per il volontariato).

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
- *a)* provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
 - f) pubblicare un rapporto biennale sul-

l'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali:

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

- *h)* pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato:
- *i)* promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
- 2. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d*) del comma 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, all'alinea, primo periodo sostituire le parole: da tre fino a: maggiormente rappresentative con le seguenti: rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

12. 1.

Russo Franco, Lanzinger.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione sull'articolo 12.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

Franco RUSSO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 12.1 per l'invito cortese rivoltomi dal ministro e per le motivazioni esposte, ribadendo però che l'espansione all'interno di organismi pubblici delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative lede — a mio avviso — i diritti delle altre organizzazioni sindacali e stravolge il ruolo che un sindacato, che è pur sempre rappresentante di interessi, dovrebbe avere.

Volevo tuttavia pregare l'onorevole ministro — può darsi che io abbia ascoltato male la sua replica — di dichiarare in Assemblea — ripeto, se lo ha già fatto lo apprenderò leggendo il resoconto stenografico — se sul punto *d*) dell'articolo 12 era d'accordo nello specificare che l'espressione «approvare» significa che l'Osservatorio ha solo una funzione istruttoria rispetto ai progetti sperimentali.

Mi scuso nuovamente se il ministro ha già fornito risposta a questa richiesta avanzata in Commissione.

PRESIDENTE. Il ministro per gli affari sociali, onorevole Jervolino Russo, intende aggiungere qualche precisazione?

Rosa JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Onorevole Russo, non ho fornito la risposta da lei richiesta, ma mi esprimo in questo momento ribadendo la posizione enunciata in Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ed essendo stato ritirato l'emendamento Russo Franco 12.1, pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 13 (Limiti di applicabilità).

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n.772.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 14. (Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria).

- 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera *i*), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
- 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».
- 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

Franco BASSANINI. Signor Presidente, sono del tutto favorevole a questa proposta di legge per le ragioni che sono state già evidenziate dai miei colleghi (e lo dico perché non sorgano equivoci al riguardo); ritengo pertanto estremamente importante che tale proposta di legge venga approvata in tempi brevissimi, ed è per questo motivo che non ho chiesto di parlare sull'articolo 8, come avrei dovuto, ma intervengo solo sull'articolo 14.

Devo tuttavia chiedere al ministro per gli

affari sociali come mai il Governo non abbia sentito la necessità di dare un'effettiva, idonea copertura finanziaria alle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 8 del provvedimento al nostro esame. L'articolo 14 non prevede infatti una lira di copertura finanziaria per la più rilevante agevolazione fiscale, che è quella stabilita dal terzo comma dell'articolo 8.

Non basta dire che la questione sarà risolta dai decreti legislativi richiamati dal comma in questione, perché tale norma impone al legislatore delegato, cioè al Governo, di concedere, credo giustamente — condivido infatti il merito di questa disposizione —, dei benefici fiscali che produrranno minori entrate.

Pertanto, non vedo francamente come si possa superare il rilievo che leggo nella relazione tecnica sulla copertura finanziaria: «La previsione di un'agevolazione fiscale aggiuntiva rispetto a quelle già in vigore che dovranno formare oggetto di riordino sembra suscettibile di determinare minori entrate che, come tali, dovrebbero trovare copertura in sede di legge di delega, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale».

Signor ministro, io non ne ricavo la conseguenza di non approvare questa proposta di legge, che invece valuto in senso favorevole; tuttavia, se mi consente, ritengo sia deplorevole che il Governo non abbia cercato e identificato una idonea copertura finanziaria e sia ancor più deplorevole che il presidente della Commissione bilancio del Senato, il quale pontifica sul rigore delle coperture finanziarie su tutti i giornali della Repubblica, abbia dato il suo assenso ad una copertura così chiaramente carente.

Rosa JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Onorevole Bassanini, non è vero che non vi sia alcuna copertura finanziaria, poiché ve ne è una relativa ad una minore entrata, calcolata dal Ministero delle finanze in un miliardo.

Franco BASSANINI. Ho parlato del terzo comma dell'articolo 8! La copertura cui lei fa riferimento è relativa al primo ed al secondo comma. Sono benefici distinti; sono agevolazioni distinte.

LUCIANO GUERZONI. Al terzo comma non c'è niente!

DANIELA MAZZUCONI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELA MAZZUCONI, *Relatore*. Signor Presidente, tenterò di dare una risposta all'onorevole Bassanini, anche se so che egli è molto più abile di me in materia di copertura finanziaria delle leggi!

In verità, il terzo comma dell'articolo 8 non è citato nell'articolo 14 sulla copertura finanziaria di cui ci stiamo occupando, perché quel comma riferisce la materia fiscale ai decreti legislativi delegati previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408. In quella sede sarà possibile prevedere, in un quadro più ampio e coordinato, la copertura finanziaria in ordine all'articolo in questione e quindi per la minore entrata che deriverà dalla deducibilità di cui persone o imprese andranno a beneficiare a fronte di erogazioni in favore del volontariato.

Pertanto, è vero che vi è un rinvio ad altra legge; è altrettanto vero, però, che in quella sede ed entro il corrente anno solare, avremo un quadro molto più coordinato delle conseguenze delle agevolazioni fiscali concesse; in quel quadro sarà opportunamente calcolato l'onere derivante dalla agevolazione posta dal terzo comma dell'articolo 8.

Probabilmente, si tratta di un modo di procedere un po' particolare e all'onorevole Bassanini bisogna riconoscere che una quantificazione andava indicata in questa proposta di legge; tuttavia, mi sembra che formalmente il comportamento che il Governo, e in particolare il ministro delle finanze, ha voluto assumere sia da questo punto di vista ineccepibile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 15. (Fondi speciali presso le regioni).

- 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
- 2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
- 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

Carlo TASSI. Signor Presidente, signor ministro, le sue argomentazioni a proposito delle eccezioni sollevate stamati in termini di difesa dei diritti costituzionali degli enti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, non convincono. E soprattutto non convince la sua previsione finale, che le casse di risparmio saranno ben liete di quella destinazione dei fondi.

Il presidente dell'Associazione delle casse

di risparmio ha inviato una lettera a tutti i membri della Commissione affari costituzionali. Sto parlando di Mazzotta, che è stato nostro collega e che oggi è presidente della Cariplo, la più importante delle casse di risparmio. Egli sottolinea il fatto che ci troviamo di fronte ad una pesante violazione dei diritti dei suddetti enti, anche in termini costituzionali.

Proprio oggi, l'onorevole Labriola, dotto e professore, ha detto a questa parte politica che forse non saremmo del tutto legittimati a parlare perché avremmo le responsabilità di quel regime. Detto regime, infatti, che ha introdotto la legge del 1929, con la quale si è operato il dirottamento di una parte degli utili delle casse di risparmio agli enti comunali di assistenza che voi avete abrogato. Ebbene, questo mi sembra un argomento piuttosto carente.

Io rivendico tutte quelle responsabilità, sia ben chiaro. Noi non abbiamo certamente provocato 2 milioni di morti con gli aborti: questo è sicuro! Io rivendico quelle responsabilità perché noi non abbiamo come erede il socialismo reale, che ne ha avute molte di più e che proprio l'altro giorno si è liberato anche del marxismo, cioè della radice del socialismo!

Anche se d'accordo sull'intera legge, i deputati del gruppo del MSI-destra nazionale voteranno contro l'articolo 15, in difesa dei diritti degli enti di beneficenza pubblica, come possono essere ben definite le casse di risparmio secondo la vecchia legge del 1929 che, guarda caso, è una legge fascista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 16.

(Norme transitorie e finali).

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 17.

(Flessibilità nell'orario di lavoro).

- 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
- 2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

in sede di approvazione della legge-quadro sul volontariato;

considerato il particolare significato che

assume la presenza e l'attività del volontariato nelle carceri, in coerenza con i fini di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti, che il nuovo ordinamento penitenziario — in conformità con il dettato costituzionale — attribuisce agli istituti di prevenzione e di pena;

rilevate le difficoltà che continuano ad essere frapposte all'accesso dei volontari alle carceri e alla realizzazione delle attività promosse per i detenuti,

impegna il Governo

e per esso il Ministro per gli affari sociali, ad assumere ogni opportuna iniziativa, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, affinché siano tempestivamente impartite alle amministrazioni competenti le istruzioni necessarie per una pronta e compiuta attuazione delle disposizioni previste dalla legge-quadro sul volontariato anche nell'ambito degli istituti di prevenzione e di pena, così da agevolare nella maggior misura possibile l'accesso alle carceri dei gruppi di volontariato e dei singoli volontari e lo svolgimento delle relative attività, sia all'interno che all'esterno delle carceri.

(9/5733/1)

«Guerzoni, Mazzuconi, Colombini, Balbo, Russo Franco, Martini, Artioli, Finocchiaro Fidelbo»;

«La Camera.

in sede di approvazione della legge quadro sul volontariato:

considerando necessario che le organizzazioni del volontariato, caratterizzate da una carica di spontaneità, di spirito di solidarietà e di volontà di partecipazione, adottino norme di funzionameno democratiche,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, perché siano tutelati i diritti dei membri delle organizzazioni del

volontariato a decidere i programmi e i modi delle attività e le nomine dei componenti degli organi di gestione e di controllo.

(9/5733/2)

«Russo Franco, Lanzinger, Mattioli»:

«La Camera,

considerato il particolare valore civile che acquista la disponibilità dichiarata di detenuti a svolgere attività gratuite di volontariato in lavori utili per la società quale modo diretto e concreto di reinserimento e di attenuazione della separatezza del carcere dal mondo esterno:

rilevato che, da qualche tempo, gli enti locali, le regioni si interessano al problema delle carceri per contribuire a migliorare le condizioni complessive di detenuti e ad applicare nel modo socialmente più produttivo la riforma carceraria, anche tramite l'impiego della risorsa volontaria dei detenuti;

rilevato che si tratta di una forma di realizzazione delle misure alternative alla detenzione, di un modo diverso e soprattutto più utile di espiazione della pena, e che a tali fini è necessario coordinare con il tribunale di sorveglianza la possibilità dell'impiego dei detenuti nel servizio civile degli enti locali,

impegna il Governo

ad impartire chiare e precise disposizioni d'intesa tra i ministri di grazia e giustizia e per gli affari sociali — alle amministrazioni competenti affinché nell'ambito dei programmi regionali e degli enti locali in materia di prestazioni e servizi alla persona possano svolgere servizio volontario i detenuti che ne facciano richiesta al tribunale di sorveglianza, sempre che ricorrano le condizioni per essere ammessi a beneficiare (a norma di legge) di una misura alternativa alla detenzione, o alla liberazione condizionale o che ne stiano beneficiando e che non risultino inidonei sulla base degli accordi tra gli enti locali stessi e il tribunale di sorveglianza competenti per territorio ed agevolare così, il più possibile, l'accesso alle atti-

vità esterne propedeutiche al reinserimento sociale dei detenuti.

(9/5733/3)

«Colombini, Artioli, Barbieri, Guerzoni, Balbo, Russo Franco, Fronza Crepaz, Finocchiaro Fidelbo»;

«La Camera,

considerato che l'approvazione della legge-quadro sul volontariato si configura come una significativa innovazione del nostro ordinamento e come strumento di maggiore raccordo fra le scelte di politica sociale dello Stato e quelle delle regioni e degli enti locali;

rilevato che nel testo di legge-quadro pervenuto dal Senato viene istituito l'osservatorio, che ha tra i suoi compiti quello di approvare «progetti sperimentali... per far fronte ad emergenze sociali e per favorire particolari metodologie di intervento particolarmente avanzate» e di «sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento per prestazione di servizi»;

considerato che tali compiti investono funzioni e poteri propri delle regioni e dei comuni;

rilevato, ancora, che nella composizione dell'osservatorio non è prevista la presenza di rappresentanti delle regioni e dei comuni, mentre per il ruolo e le funzioni che hanno gli enti locali nella promozione e valorizzazione del volontariato, nell'erogazione delle prestazioni e servizi sociali alle persone e per una corretta impostazione dei rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche locali a fini solidaristici, è necessario un loro diretto coinvolgimento,

impegna il Governo:

- 1) Ad assumere le iniziative più idonee affinché la programmazione dei «progetti sperimentali» e i programmi di formazione e aggiornamento per i servizi alla persona siano approvati d'intesa con le regioni;
 - 2) a prevedere la partecipazione all'os-

servatorio fin dalla sua costituzione in qualità di invitati permanenti, di rappresentanti delle regioni e dei comuni.

(9/5733/4).

«Artioli, Colombini, Mazzuconi, Barbieri, Guerzoni, Balbo, Russo Franco, Fronza Crepaz, Finocchiaro Fidelbo».

«La Camera,

considerato che nel testo di legge-quadro sul volontariato approvato dal Senato è prevista l'ipotesi di estinzione o scioglimento delle organizzazioni di volontariato e che, in tal caso, i beni che residuano dopo la liquidazione siano devoluti ad altre organizzazioni di volontariato che svolgono identica attività: «o in mancanza, secondo le disposzioni del codice civile». Pertanto, al demanio dello Stato senza garanzie, quindi, per la continuità della sua destinazione;

tenuto conto che la realtà sociale molto diversificata del paese rende concreta la possibilità di destinazione diversa anche perché non ovunque sono presenti organizzazioni di volontariato;

considerato che il testo di legge regola i rapporti tra organizzazioni di volontariato ed enti locali per rendere più incisiva ed efficace l'azione a difesa dei diritti dei cittadini in difficoltà e che tra i compiti di entrambi c'è quello primario degli interventi solidali alle persone più deboli, povere ed emarginate; conseguentemente anche il comune può essere individuato, con decisione autonoma della organizzazione che si scioglie o si estingue, quale destinatario dei beni residui dopo l'esaurimento della liquidazione con la garanzia di destinazione del bene agli stessi fini perseguiti dall'organizzazione sciolta o estinta

impegna il Governo

ed, in particolare, i Ministri competenti a prendere le più idonee iniziative affinché, in sede di applicazione degli articoli 31 secondo comma e 32 del codice civile, l'autorità governativa privilegi la destinazione dei beni che residuano a liquidazione compiuta al-

l'ente locale nel cui territorio insistono i beni.

(9/5733/5)

«Barbieri, Colombini, Artioli, Mazzuconi, Guerzoni, Balbo, Russo Franco».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ROSA JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali. Il Governo accetta tutti gli ordini del giorno presentati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/5733/1.

Franco RUSSO. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/5733/2.

Rossella ARTIOLI. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/5733/4 e degli ordini del giorno Colombini n. 9/5733/3 e Barbieri n. 9/5733/5, di cui sono cofirmataria.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

La votazione finale avrà luogo in altra seduta.

Per la fissazione della data di discussione di una mozione.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, al termine della seduta di giovedì 26 luglio scorso l'onorevole Valensise aveva preannunciato l'intenzione di richiedere, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento, la fissazione della data di discussione della mozione

Poli Bortone ed altri n. 1-00242, concernente lo sviluppo della Puglia.

Avverto che, in base alla interpretazione dell'articolo 111 del regolamento, suffragata da numerosi precedenti, la data di discussione della mozione non può essere fissata nel periodo già oggetto della calendarizzazione in corso. Pertanto, potrà essere proposta soltanto una data non anteriore al 23 settembre.

L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di motivare la sua richiesta.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, vorrei chiedere al rappresentante del Governo quando questo sia disponibile a discutere la mia mozione n. 1-00242.

CARMELO PUJIA, Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo ritiene che la data per lo svolgimento della mozione Poli Bortone ed altri n. 1-00242 possa essere fissata in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, in quanto non è ancora in possesso degli elementi necessari per rispondere ai quesiti posti dalla mozione stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, dopo le dichiarazioni del Governo mantiene la sua richiesta?

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, signor Presidente. Non concordo con quanto detto dal Governo perché già avevo chiesto in aula, circa un mese addietro, che venisse calenderizzata questa mozione, che per altro risale niente meno che all'8 febbraio del 1989. Che il Governo in due anni non abbia avuto il tempo di andare a vedere che cosa accade in Puglia, mentre la Commisisone antimafia fa numerosi viaggi in quella regione e ci riferisce di realtà che noi viviamo quotidianamente e che diventano sempre più drammatiche, mi sembra veramente molto strano. Per altro, la stessa Presidenza della Camera mi aveva dato risposte molto rassicuranti - ripeto - un mese addietro, asserendo che la mozione sarebbe stata posta subito all'ordine del giorno.

Pertanto, chiedo che la Camera discuta al più presto questa mozione che riguarda

l'emergenza Puglia, una delle quattro regioni a rischio del mezzogiorno d'Italia, che diventa sempre più a rischio, sia perché emarginata culturalmente e socialmente, sia perché ormai esiste un *humus* fertilissimo che purtroppo permette che la criminalità (della quale mi pare si sia abbondantemente parlato questa sera; soprattutto ne parlava il collega Franchi) ormai imperversi anche in zone che tradizionalmente erano ritenute tranquille.

Io non penso che le nostre vacanze estive debbano incidere più di tanto su una discussione che ormai non può essere ulteriormente procrastinata. Chiedo quindi che l'Assemblea fissi una data per lo svolgimento di questo dibattito. Ovviamente non potrà aver luogo prima del 23 settembre, ma chiedo che esso si svolga immediatamente alla ripresa dei nostri lavori, dopo la pausa estiva.

Chiedo pertanto all'Assemblea, a norma del comma 1 dell'articolo 111 del regolamento, di fissare per martedì 24 settembre la data di discussione della mia mozione n. 1-00242.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Poli Bortone di discutere la sua mozione n. 1-00242 nella seduta di martedì 24 settembre.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Francesco Giulio BAGHINO. Presidente, se è una controprova, non possono votare i colleghi che entrano adesso in aula!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, si deve consentire a tutti i colleghi di votare.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non è ammissibile! Questa è una seconda votazione!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino!

(La proposta è respinta).

FRANCO FRANCHI. Questa è una votazione assurda!

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, per il quale la XIII Commissione permanente (Agricoltura), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

«Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia» (5685).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

S. 2898 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria» (approvato dal Senato) (5869).

Pertanto la VI Commissione permanente (Finanze) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione.

Franco RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, le chiedo, senza usare aggettivi molto forti dal momento che in questa occasione parlano i fatti. che il ministro di grazia e giustizia venga questa settimana, visto che è prevista una seduta giovedì prossimo, a rispondere alla mia interpellanza n. 2-01532 ed ai documenti di sindacato ispettivo presentati da altri colleghi in relazione ai suicidi in carcere di Stefano Ghirelli e di Enzo Copparoni, arrestati per detenzione di una minima quantità di droga, per altro leggera. Credo sia giusto che il ministro di grazia e giustizia venga a riferire in ordine ad un fatto di cui il Parlamento non può non sentire la responsabilità. Andiamo incontro ad agosto, un mese terribile per le carceri: le città si svuotano, le famiglie molto spesso partono. Se si dovessero verificare altri episodi come quelli di Ghirelli e di Copparoni, rischieremmo nuovi suicidi nelle carceri.

Chiedo, quindi, che il ministro di grazia e giustizia venga a riferire entro giovedì per vedere se sia possibile trovare soluzioni che evitino, nei limiti dell'umano, episodi di questa natura.

Chiedo poi che il ministro di grazia e giustizia, signor Presidente, venga a riferire in ordine alla mia interrogazione n. 3-03210 e ad altre interrogazioni relative a quanto disposto dalla corte di assise di Cagliari nei confronti di Renato Curcio. Ci troviamo di fronte ad un caso particolarmente grave di detenzione politica: a Curcio è stato rifiutato quanto viene concesso ad ogni detenuto comune e cioè il vincolo della continuazione dei reati.

Signor Presidente Aniasi, mi rivolgo a lei perché so che il circolo «De Amicis» ha organizzato dibattiti in ordine al problema della detenzione politica. Ai coimputati di Curcio è stato riconosciuto il vincolo in questione, mentre la corte di assise di Cagliari lo ha nuovamente rifiutato a lui. Dico nuovamente perché quella stessa corte lo aveva già negato ad altri imputati. Così Curcio, pur non avendo ucciso nessuno, sta ormai da sedici anni in galera.

Molte voci si sono levate. Io spero che la Presidenza della Camera possa chiedere al

ministro Martelli, che pure ha compiuto un gesto elevato andando a trovare Curcio, di attivarsi per rispondere a queste interrogazioni entro giovedì. Presidente, la ringrazio fin d'ora per quanto potrà fare.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, le do assicurazione che la Presidenza si attiverà per chiedere al ministro di grazia e giustizia di rispondere sollecitamente, possibilmente domani o dopodomani, agli strumenti di sindacato ispettivo da lei sollecitati.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 31 luglio 1991, alle 9:

- 1. Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.
 - 2. Discussione del disegno di legge:
- S. 2328-B-bis. Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (approvato dal Senato in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (5042-B).
 - Relatore: Meleleo. (Relazione orale).
- 3. Votazione finale delle proposte di legge:
- S. 296-648-784-1582-1682-2085. Senatori LIPARI ed altri; TARAMELLI ed altri; GUALTIERI ed altri; ONORATO; FILETTI ed altri; ACQUAVIVA ed altri: Legge-quadro sul volontariato (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5733).

MARTINAZZOLI ed altri: Legge-quadro sul volontariato (681).

GUERZONI ed altri: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (738).

COLOMBINI ed altri: Legge-quadro sul volontariato (1926).

Poli Bortone ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (3559).

4. — Discussione delle proposte di legge:

BIANCHI ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192).

ROTIROTI: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (4073).

REICHLIN ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).

- Relatore: Cavicchioli. (Relazione orale).
- 5. Discussione del disegno di legge:
- S. 2465. Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988 (Approvato dal Senato) (5488).
 - Relatore: Foschi.
 - 6. Discussione del disegno di legge:
- S. 2713. Modifiche ai procedimenti elettorali (Modificato dal Senato) (5246-B). — Relatore: Cardetti. (Relazione orale).
 - 7. Discussione della proposta di legge:
- S. 1776. Senatori Mancino ed altri:

- 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (Approvata dal Senato) (5729).
 - Relatore: Cardetti. (Relazione orale).
- 8. Seguito della discussione del progetto di legge:
- S. 80-308-1453. Senatori SCEVAROLLI ed altri: Santalco ed altri: Disegno di legge D'INIZIATIVA DEL GOVERNO — Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (Approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (5050) e della concorrente proposta di legge FORMICA ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria (39).
 - Relatore: Labriola. (Relazione orale).
- 9. Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:
- S. 2898. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (approvato dal Senato) (5869).
 - Relatore: Gei.
 - 10. Discussione del disegno di legge:
- S. 2898. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (approvato dal Senato) (5869).

(Relazione orale).

- 11. Discussione del progetto di legge:
- S. 1286-1594-1605-B. Senatori MACIS ed altri: Acone ed altri: Disegno di legge di Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. | INIZIATIVA DEL GOVERNO — Istituzione del

giudice di pace (modificato dal Senato) (5251-B).

— Relatore: Nicotra. (Relazione orale).

12. — Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:

S. 21-22-23-166-227-426-845-1101. — Senatori Pasquino e Cavazzuti; Pasquino ed altri; Pasquino ed altri; Pasquino ed altri; Pasquino ed altri; Mancino ed altri; Mancino ed altri (limitatamente all'articolo 3); Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; introduzione degli articoli 11-bis, 70-bis e 95-bis (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (4887).

Bassanini ed altri: Soppressione del Senato della Repubblica e istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali (35).

LABRIOLA ed altri: Modifica delle norme costituzionali concernenti la composizione e le funzioni del Parlamento (37).

NATTA ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (558).

Franchi ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 70 della Costituzione (607).

MARTINAZZOLI ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (677).

Battistuzzi ed altri: Nuove norme sulle funzioni delle Camere e in materia di formazione delle leggi, decretazione d'urgenza e delegificazione (2027).

BIANCO: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costituzione (2155).

ALTISSIMO: Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere (5641).

— Relatori: Labriola, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.

(Prima deliberazione).

- 13. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - S. 1163. Elezioni del Senato della Re-

pubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (Approvato dal Senato) (4633).

- Relatore: Labriola.

14. — Seguito della discussione della proposta di legge:

Bassanini ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico (36).

TEODORI ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (416).

TEODORI ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.141 miliardi e 985 milioni di lire per l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa cinquemila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (4358).

- Relatore: Soddu.

15. — Discussione delle proposte di legge:

AMODEO: Estensione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori, ex dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, militari, religiosi o razziali (159).

CRESCO ed altri: Norme integrative in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (1265).

Pallanti ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1528).

ORCIARI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipen-

denti della pubblica amministrazione civili e militari (1585).

Buffoni ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari (2454).

ZOPPI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (2618).

— Relatore: Sapienza. (Relazione orale).

La seduta termina alle 21,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA DOTT. VINCENZO ARISTA

IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM
Dott. Gianluigi Marozza

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 23,25



 \boldsymbol{x} legislatura - discussioni - seduta del 30 luglio 1991

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 luglio 1991.

Babbini, Borruso, Carrus, Cristofori, d'Aquino, de Luca, D'Onofrio, Fausti, Frasson, Melillo, Rebulla, Rossi, Savio, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Piero Angelini, Armellin, Babbini, Bargone, Bodrato, Borruso, Carrus, Ceruti, Cristofori, D'Alia, D'Angelo, d'Aquino, de Luca, D'Onofrio, Fausti, Finocchiaro Fidelbo, Fornasari, Fracchia, Frasson, Gorgoni, Calogero Mannino, Martinat, Mastrantuono, Matteoli, Melillo, Mellini, Rebulla, Rossi, Emilio Rubbi, Sacconi, Savio, Sinatra, Spini, Tempestini, Vairo.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede referente:

IX Commissione (Trasporti):

S. 1685. — «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni» (approvato dal Senato) (5866) (con parere della I, della V, della VI, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 25 luglio 1991, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dell'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 12 giugno 1991, l'archiviazione degli atti relativi ad una querela presentata dall'avvocato Angelo Cerbone nei confronti del professor Giuliano Vassalli, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia, pro-tempore.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

Dal 17 al 29 luglio 1991 sono pervenuti i seguenti documenti:

dal consiglio regionale del Piemonte:

Ordine del giorno concernente l'impianto di incenerimento dei reflui liquidi (RE.SOL.) prodotti dalla società ACNA C.O. S.p.A. di Cengio.

dal consiglio regionale del Molise:

Ordine del giorno in ordine ai rapporti delle regioni italiane con le istituzioni della Comunità europea.

Tali documenti sono stati tramessi alle Commissioni competenti per materia e sono

a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio studi.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 luglio 1991 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 4 luglio 1991.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.



x legislatura - discussioni - seduta del 30 luglio 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno
Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.



													 			
			El	LENCO	N.	1	(DA	PAG.	86706	A	PAG.	867	15)	411		
Vota	zione												Ris	ultato		
Num.	Tipo				0	GG	ETT	2 0				Ast.	Fav.	Contr	Magg.	Esito
1	Nom.	a.c.	4887 s	ospensi	va f	ranch	ni					1	18	326	173	Resp.
								* *	*						<u> </u>	
		•														
																ŀ
1																
																ļ
<u> </u>			···										.,			

	ī	-		-			E		2.	-		\	1		110	m × m	7 7 4) k 1 7	-	N 7	<u></u>	_	_	, ,	.1	1				
■ Nominativi ■		П	7	•	1	E1	TEN.	T	N.	. 1		, <u>,</u>	_	- T	70	TA	1 I	1	T	M.L.	м. П	1	- A	1 1	т .	T	Т	•	Т	_
ABETE GIANCARLO	C	dash	\dashv	+	+	+	+	-	H	H		\dashv	+	+	+	+	+	+	\vdash	H	\dashv	+	+	+	+	+	+	H	+	+
AGRUSTI MICHKLANGKLO	c	Н	-	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	Н	-	\dashv	4	\dashv	-	+	+	+	-	-	┥	\dashv	\dashv	+	+	+	\vdash	H	+	+
	₩	\vdash	+	\dashv	+	+	+	┝	Н	Н	_	\dashv	-	\dashv	-	+	+	+	╀	-	\dashv	+	\dashv	+	+	╀	┞	H	+	+
ALARDI ALBERTO	С	\sqcup	4	-	+	+	+	\vdash	Н	H	_	\dashv	1	\dashv	+	+	+	+	-	L	4	4	4	+	+	╀	╀	Н	+	+-
ALESSI ALBERTO	С	\dashv	4	4	4	+	\dotplus	\vdash	Н	Н	_	\dashv	\dashv	4	4	+	+	+	-	H	Ц	-	4	4	+	╀	-	\sqcup	4	+
AMALFITANO DOMENICO	С	\dashv	_	4	4	- -	\downarrow	-	Ц	Н	_		-	\dashv	\downarrow	4	+	1	-			-	4	+	\downarrow	-	_	\sqcup	4	+
ANDREANI RENE'	С	4	-	4	4	4	-	1	Ц	Ц			-	_	4	4	+	1	-			4	4	4	\downarrow	\downarrow	L	\sqcup	\downarrow	4
AMDREOLI GIUSEPPE	С	\dashv	_	4	\downarrow	1	\downarrow		Ц					_	1	\downarrow	1	\perp	\perp	L		1	\downarrow	\downarrow	1	_	L		4	-
ANGELINI GIORDANO	С	\downarrow		\perp	\downarrow	4	\downarrow	_	L		_			_	_	\downarrow	1	1	L			4	4	1	1	$oxed{igspace}$	L	Ц	_	\perp
ANGELINI PIERO	М			\downarrow	\downarrow	_	\perp	L			_			_	_	\perp	1	\perp	L			_	1	1	_	L	L		1	1
ANGELONI LUANA	С					╧			Ц				\perp	_	4		\perp	\perp	L				\downarrow		1		L	Ц	\perp	
ANSKLMI TINA	С							L											L						\perp				\perp	\perp
ANTONUCCI BRUNO	С																												\perp	┸
ARMELLIN LINO	С																													
ARTIOLI ROSSELLA	С																		Ĺ			\int		\int					\int	
AULETA FRANCESCO	С																													
AZZOLINI LUCIANO	С																									T				
BABBINI PAOLO	м					T									1	T	T		Γ						T	Γ				
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	F				1	Ī							Ī									T	1		T	T				T
BALBO LAURA	С			1	1	T	T					\exists	Ī	1	1		T	T	Γ		T	1	1	1	T				T	T
BALESTRACCI NELLO	С				Ì	T	T							1	1			T				T			Ť				T	
BARBALACE FRANCESCO	С		1	1	T	Ť	T							1	T	T	T	T	T			1	1			T			1	
BARBERA AUGUSTO ANTONIO	С		1		1	T	İ					1		T	Ī	T	T	T	T		7	1	1	1	T	T			\top	
BARBIERI SILVIA	С	1	1	\top	1		Ī	T				1	1	1	T	T	\dagger	T	T		1	\top	1	Ť	T	T	Γ		\top	\top
BARGONE ANTONIO	м	T	1	1	1	Ī	T	Ī				1	1	1	1	1	\dagger		Γ		1	1	1		\dagger	T			\top	\top
BARUFFI LUIGI	С	1	7	1	1	Ť				\sqcap	7	1	1	1	1	1	Ť	T	Г			7	1	T	†	T			1	\top
BARZANTI NEDO	С	1	1		1		T				1	1	1	1	7	1	1		T			7	7	T	†	T			\dagger	\top
BASSANINI FRANCO	С	1	+	+	+	+	1		Н		1	1	1	\dagger	+	+	†	†	T	П	\dashv	1	+	\dagger	+	T		Н	+	+
BASSI MONTANARI FRANCA	С	\dashv	1		+	\dagger	T	T		7	7	+	7	+	+	\dagger	t	+	T	H	\dashv	+	+	\dagger	+	T			\dagger	T
BATTAGLIA ADOLFO	С	\dagger	1	+	\dagger	\dagger	T			\dashv	\dashv	+	\dagger	+	+	\dagger	\dagger	\dagger				+	+	\dagger	\dagger	T	П	\vdash	+	T
BATTAGLIA PIETRO	С	\dashv	+	+	+	\dagger	\dagger		H	-	+	\dashv	+	\dashv	+	\dagger	\dagger	\dagger		H	\dashv	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	1		\forall	+	+
BATTISTUZZI PAOLO	С	\dashv	+	\dagger	\dagger	\dagger	+		H	\dashv	+	\dagger	+	+	+	+	\dagger	\dagger		H	+	+	\dagger	\dagger	\dagger	T	Н	\dashv	\dagger	+
BECCHI ADA	С	\dashv	+	\dagger	+	\dagger	t	-	Н	\forall	\dashv	+	+	\dagger	\dagger	+	\dagger	\dagger	H	H	\dashv	+	\dagger	\dagger	\dagger	t	H	$\vdash \uparrow$	\dagger	+
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE	С	+	+	+	+	+	\dagger	-	\vdash	+	1	+	+	\dagger	+	+	\dagger	\dagger	-	\vdash	+	+	+	\dagger	\dagger	t	H	H	\dagger	+
BKLLOCCHIO ANTONIO	С	\dagger	+	+	+	+	\dagger		\dashv	\dashv	1	+	+	+	+	+	+	\dagger		H	+	\dagger	+	+	†-	t	Н	H	+	+
BENEVELLI LUIGI	c	\dashv	+	+	+	+	+	-	\dashv	\dashv	+	\dashv	+	+	+	+	+	\dagger		H	+	+	+	+	+	+	Н	\dashv	+	+
BERNASCONI ANNA MARIA	c	\dashv	+	+	+	+	+		\dashv	\dashv	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	\vdash	\dashv	\dashv	+	+	+	\dagger	\vdash	H	\dashv	+	+
BERNOCCO GARZANTI LUIGINA	С	+	+	+	+	+	+	-	\dashv	\dashv	+	\dashv	+	+	+	+	+	+	\vdash		\dashv	+	+	+	\dagger	+	Н	\dashv	+	+
BERTOLI DANILO	c	+	+	+	+	+	+	-	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	+	+	+	+	-	\dashv	+	+	+	+	+	\vdash	H	\dashv	+	+
DELICATION DELICATION	L	_1				<u></u>	1_	L					_1	┙	_		1	1_	<u>L</u>			_1			1	L		Ц	ᆜ	

	ī		_			F	LF	NC.	0	N	1	r	7	1	_	v	יייני (A Z: T	ON		A L	N			ı.	N)					\neg
■ Nominativi ■	ı	П		<u>.</u>		٦	1	7	Ţ	7	T			Ī					T	T	T			T	~ 	-:. T	Ť	Т	Ť	Γ	П	-
BERTONE GIUSEPPINA	c	H					+	+	+	-	+	_	H		-	H	-	Н	+	+	+	H	H	+	+	+	+	+	+	\vdash	H	4
BEVILACQUA CRISTINA	c	Н			H	-	-	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	_	H	Н	-	-	-	Н	\dashv	+	\vdash	-	Н	\dashv	+	\dashv	\dashv	+	+	\vdash	H	\dashv
BIAFORA PASQUALINO	c	Н		-	Н	\dashv	-	+	+	+	\dashv	_			_	-	-		+	+	╁		Н	+	+	-	\dashv	+	+	╁	Н	\dashv
BIANCHI PORTUNATO	c	Н		\exists	\vdash	\dashv	-	\dashv	\dashv	4	\dashv			Н	-	-	-	Н	+	+	╀	H	\vdash	+	4	+	\dashv	+	╁	十	Н	-
BIANCHI BERETTA ROMANA	c	Н			-	4	-	\dashv	+	\dashv	\dashv		-		_	-	-	Н	+	+	╀	-	\vdash	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	\dashv
	-	H		-	\dashv	-	-	-	+	-	-	_			_	H		Н	\dashv	+	╁	-	H	+	\dashv	-	+	+	+	╀	Н	\dashv
BINELLI GIAN CARLO	С	Н		Н	\dashv	_	\dashv	\dashv	+	-	-				_	L	-		+	+	╀	-	\vdash	\dashv	-	\dashv	\dashv	+	+	┾	Н	-
BIONDI ALFREDO	P	Н			Н	-	_	4	\dashv	-	4	_	_		_	-	-	Н	+	1	\vdash		Н	\dashv	+	\dashv	\dashv	+	+	╀	H	\dashv
BODRATO GUIDO	М	Н	_				-	4	4	-	_		_		_	-	-		+	+	-		H	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	\dashv
BONFERRONI FRANCO	c	Н				4	-	-	4	-	\dashv	_					-		+	+	\vdash		-	-	\dashv	\dashv	4	+	+	\vdash	H	4
BONSIGNORE VITO	С	Н		Ц		_	-	-	-	-	\dashv		L		-	L	-	Н	+	+	\perp	-		-	-	-	4	+	\perp	╀	\mathbb{H}	\dashv
BORDON WILLER	С	L			Н	4		4	4	4					_	_	_	Н	\downarrow	+	-	_	H	_	_	\dashv	\dashv	+	+	\vdash	\sqcup	4
BORRUSO ANDREA	М	Ц		Ц	Ц		4	_	4	4	_				_		-	Ц	\perp	\downarrow	-		\sqcup	4	_	4	-	4	\downarrow	+	\sqcup	4
BORTOLAMI BENITO MARIO	С	L				_	_	4	4	_			_				_	Ц	_	+	-	L	Ц	-	_		\downarrow	\downarrow	\downarrow	-	\sqcup	4
BORTOLANI FRANCO	F			L	Ш	_	Ц	_	_	_					_	_	_	Ц	\perp	1	<u> </u>						4	4	\downarrow	\perp	\sqcup	4
BOSELLI MILVIA	C	_	_	L	Ц			_	_				L		_	_	_	Ц	_	1	_	_	Ц		_		4	1	_	\downarrow	\sqcup	4
BREDA ROBERTA	С							4	\downarrow	_					_		L	Ш	4	1	_	L	Ц	_	_		4	1	1	\downarrow	Ц	4
BRESCIA GIUSEPPE	С								_			_			_		L	Ц	_	\downarrow	Ļ						_	4	1	\downarrow		_
ERUNETTO ARNALDO	С							j	_			_					L		_	\downarrow	ot						_		_	$oldsymbol{\perp}$	Ц	_
BRUNI FRANCESCO	С		_						_							L	L			_	\perp	L							\perp	\perp	Ц	
BRUNO PAOLO	С												L							1		L							1		Ц	_
BRUZZANI RICCARDO	С				Ш											L	L			1	L	L	Ц							L		
BULLERI LUIGI	С															L													\perp			
CACCIA PAOLO PIETRO	c																													\perp		
CAFARELLI FRANCESCO	c																															
CALAMIDA FRANCO	С																															
CALDERISI GIUSEPPE	С																			T										Τ		
CALVANESE FLORA	С																													T		
CAMPAGNOLI MARIO	С																				Γ		П						Ţ	Γ	П	
CANNELONGA SEVERINO LUCANO	С																			T	T					П			T	T	П	
CAPACCI RENATO	c														Γ				1	7	T	Γ	П			П		7	\top	T	П	
CAPECCHI MARIA TERESA	c	Γ		Γ											Γ		T			1	T		П	П				1	\top	T	П	П
CAPPIBLIO AGATA ALMA	С			Γ			П						Γ		Γ					\dagger	1	1	П					1	+	T	П	
CAPRILI MILZIADB	c	1		Γ											1				\top	†	1		П		П	П		+	+	T	П	П
CARDETTI GIORGIO	c				П		Н					Г	T	 	\vdash	T	1			\dagger	\dagger	T		-		Н	\dashv	7	\dagger	\dagger	П	П
CARDINALE SALVATORE	c	-	<u> </u>	\vdash	П			7				Т	T	-	T		T		\vdash	\dagger	†	T	H	Н		H	1	1	\dagger	+	H	П
CARELLI RODOLFO	С	T		\vdash	Г				1			-	\vdash	<u> </u>	\vdash	\dagger	\dagger		\forall	\dagger	+	t			H			\dashv	\dagger	+	H	
CARIA FILIPPO	c	T			1				+	_		-	\vdash	\vdash	1	\dagger	1	\vdash	+	\dagger	\dagger	+	Н	$\mid \cdot \mid$				\dashv	+	+	H	П
CARRUS NINO	м	├	\vdash			-	Н		-	_	-	-	-	-	+	H	+		+	+	\dagger	\vdash	H		\dashv	H		+	\dagger	\dagger	\forall	
	<u>ــالـ</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>.</u>		<u></u>		<u>_</u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	Ш		1_	<u></u>	<u></u>	L	Ш	لـــا				<u> </u>	<u></u>	لـــ

	٦٢		-	==		_		_			-		-	=					-			<u></u>		-		_			
■ Nominativi ■	\parallel			•	_	E	LEN	co T	N.	1	D T	1 1	- T	V(A TC	ZI	ON	II	DAL	N	T	1 /	AL	N.	1 T	Ţ	1	<u> </u>	
	11	Ц	4	\dashv	4	4	1			4	-	-	-	-	Ц		4	\downarrow	1	-	-			\vdash	+	\downarrow	1	Н	
CASATI FRANCESCO	C	Ц	_	4		4	-		L	1	4	1	\perp	\perp	\sqcup	\perp	_	1	1	ot	L				4	1	-		
CASINI CARLO	C		_	4	4	\downarrow	1			_	4	\downarrow					4	1	\perp	1	_				-	1	\perp	Ц	4
CASINI PIER FERDINANDO	c				1		_	L			1	\downarrow	L	L			1	1	\downarrow	L	L		L	\Box	4	\perp	\downarrow	Ц	
CASTAGNETTI PIERLUIGI	c		\rfloor	_	\downarrow	1	1	L	Ш	\perp	1	\perp	L	Ц			\perp	\downarrow	\perp	L			Ц		4	1	L		
CASTAGNOLA LUIGI	c	Ц		\perp	1		\downarrow	L	Ц	_	1		L				1	\downarrow	1	L	L	L			_	1	\perp		
CAVAGNA MARIO	c	Ц				1		L		\perp	1		L	Ц			\perp	1	Į.	L	L		Ц				\perp		
CAVERI LUCIANO	c						\perp													L							L		
CAVICCHIOLI ANDREA	c																			L									
CAVIGLIASSO PAOLA	c					1					1							1											
CELLINI GIULIANO	С																			L									
CERUTI GIANLUIGI	м																												
CERUTTI GIUSEPPE	С					\int					I						\int				Ĺ				\int				
CERVETTI GIOVANNI	С				T		T				T								T							Ī			
CHELLA MARIO	С																	T								T			
CHIRIANO ROSARIO	c			7		T	1			\top	1																		
CIABARRI VINCENZO	С		1			T					T						T	T		Γ					T		T		
CIAFFI ADRIANO	С			1	7	1				7	T	T				1		T	T	T					1	T			
CIANCIO ANTONIO	С		1			Ì	T				T					1		T		Γ		П		7	T				
CICERONE FRANCESCO	С		1		T	1					T	T				1		T	T						1	T			
CICONTE VINCENZO	С				T	T	T			\top	1			П		1		T	T						1	Ī			T
CILIBERTI FRANCO	c			7	1	1	T			1	T					1		T	T					7	1				
CIMMINO TANCREDI	С		ļ	7	1	T	T				1	1		П		1		T	1	Ī		П			Ť	T			\top
CIOCCI CARLO ALBERTO	С		7	7	1		T			\top	T	T				7		T	T						1	T			
CIOCCI LORENZO	С			7	T	1	1			1	Ť			П				T	1					7	1				\top
CIOCIA GRAZIANO	С		1	1	1	1	†			1	1					1			T	T				7	T	T			\top
CIVITA SALVATORE	С			1	1	1	T			1	1	1				1	T	1	T	T					7	1			\top
COLOMBINI LEDA	С			7	1	1	T	П		\top	+	\top	_	П		1	1	1	1	T				1	\dagger	T			\top
COLONI SERGIO	С		1	1		1	1	П		1	1	1		\prod	1	1	1	1	1					1	1	1			\top
COLUCCI GABTANO	F		1	7	1	T	1	П		+	†	\top		П	1	+	1	\dagger	1	Γ	П			7	\dagger	1			\top
COLZI OTTAVIANO	С		1	+	1	1	T	П		+	1	1		П	1	+	1	1		T	Г	П		1	+	T		\sqcap	\top
CORDATI ROSAIA LUIGIA	С		1	1	†	1	1	П		+	†	+		П	+	+	+	\dagger	T					7	\dagger	\dagger			†
COSTA ALESSANDRO	С		1	1	1	\dagger	T	П	1	+	†	+		П	1	+	+	+	T		П			1	+	+		\sqcap	+
COSTA SILVIA	С		1	1	\top	\dagger	1	П	7	1	†	+		$ \cdot $	7	+	\dagger	T	T					1	\dagger	1			+
CRESCENZI UGO	С		1	+	\dagger	1	1	П	7	+	†	1		$ \cdot $	1	1	+	\dagger			П			_	\dagger	1		1	+
CRIPPA GIUSKPPB	С		7	1	†	+	T	П	1	\dagger	\dagger	†		$ \cdot $	+	+	+	\dagger	T		П		П	1	+	T		\forall	+
CRISTOFORI NINO	м	+	+	+	\dagger	+	+		7	+	+	+			+	+	+	\dagger	T		H			+	\dagger	\dagger	T		+
CRISTONI PAOLO	С	1	1	7	\dagger	\dagger	\dagger	П	1	\top	†	+		$ \cdot $	+	\dagger	+	\dagger	\dagger		Н			+	\dagger	\dagger		\dashv	\dagger
CURCI FRANCESCO	С	+	+	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	H	+	+	+	+	\vdash	H	+	+	+	\dagger	\dagger	H	Н	H	1	+	\dagger	\dagger		\dashv	+

	1	 :		==	· · · · ·	D.	==	~~					,	==		\m -				DAL			_		.	_		===	_		7
■ Nominativi ■	Ŀ	ГТ	7	•	7	T	EN	-	N.	 []		,1		_		JI A	121	NO	<u>Т</u>	JAL	T	. , []		, <u>,</u> ,	N.	-	Т	Ţ <u>.</u>	Т		Н
	1	H	-	4	+	+	╄	H	H	H			H				+	+	+	╀	┝	H		H	+	+	+	+	╄	\forall	H
CURSI CRSARB	C	${\mathbb H}$	4	-	+	+	+		Н	Н	_		Н		_	Н	-	+	+	+	H	\vdash	\vdash	Н	-	+	+	+	+	\dashv	Н
D'ACQUISTO MARIO	С	\Box	_	-	+	+	_			Н		_	Н		Ľ	\vdash	-	4	+	╀	┡	Н	L	\sqcup	4	+	4	+	╀	H	Н
D'ADDARIO AMEDEO	С	\sqcup	4	4	4	\downarrow	-		Н	Н			Н			Н	4	4	+	+	Ļ			Н	-	4	+	+	╀	\sqcup	Н
D'AIMMO FLORINDO	С	H	4	4	4	\downarrow	1			Ц		_	Ц			\sqcup	\dashv	4	+	\downarrow	\perp	-	L		4	\dashv	+	+	╀	\sqcup	Н
DAL CASTELLO MARIO	С	\sqcup	_	4	4	1	1			Ц			H			Ц	4	4	1	1	1	Ц		Ц		4	-	1	$oldsymbol{\perp}$	\sqcup	
D'ALIA SALVATORE	М	Ц		\downarrow	1	\downarrow	_			Ц	L				L			4	1	1	\perp		L	Ц		1	1		\downarrow	Ц	Ц
D'AMATO LUIGI	С					1	1			Ц			Ц			Ц		\downarrow	1	\downarrow	L		L	Ц		4	1	\perp	\perp	Ш	Ц
D'AMBROSIO MICHELE	С				1	1	1	L		Ц					L		_	\downarrow	1	1	L	L	L	Ц			1	\perp	\downarrow	Ш	Ц
D'ANGELO GUIDO	М				\perp	1				Ц			Ц							\perp						_		\perp	L	Ш	Ц
D'AQUINO SAVERIO	м	Ц			\perp			L							L	Ш								Ц					L		
DE JULIO SERGIO	С									Ц			Ц			Ц															Ц
DEL DONNO OLINDO	F																														
DEL MESE PAOLO	С				\int													\int	\int		Ĺ					\int					
DEL PENNINO ANTONIO	С																														
DE LUCA STEFANO	c				T	T	T					Г						Ī		T								T	Τ		
DIAZ ANNALISA	С															П			Ī		T								Τ		П
DIGNANI GRIMALDI VANDA	С	П										Γ			Γ	П			1									T	T	П	П
DI PIETRO GIOVANNI	c	П				T	T	Γ					П	Γ	Γ	П			1					П			1	T	T		П
DI PRISCO ELISABETTA	С					T	T	Γ							Γ	П			T	T			Γ				1		T		П
DONATI ANNA	c						Ī				Ī					П			T	T							T		T	Γ	П
DONAZZON RENATO	С	П				1	T	Γ								П					T						1		T		П
D'ONOFRIO FRANCESCO	С	П				1	T						Π			П			1	1				П			1		T	Г	П
DUCE ALESSANDRO	С	П				1			Г		Γ	Г											Γ				1		T		П
EBNER MICHL	c						T				Γ			Γ		П					T						1	1	T	F	П
ERMELLI CUPELLI ENRICO	С	П			7	1	T		Γ	Γ									1	1	1			П			1	1	T	T	П
FACCHIANO FERDINANDO	С	П			T	T	1	T		Г						П			1	T	T						1	1	T	T	Г
PACHIN SCHIAVI SILVANA	С				7	\dagger	1			Γ									1	\dagger	+	T	T				7	+	+	T	
FAGNI EDDA	С	П			1	\top	\dagger			Γ									1	1	1							1	1	T	Г
PARACE LUIGI	С	П				T	T			T	T	Γ		Γ	T				+	†	†	T	T				1	1	T	T	Γ
PARAGUTI LUCIANO	С	П		П	\forall	1	\dagger	T		T	T	T		T	\vdash	П	Н		\dagger	+	\dagger	1	T		Н		7	+	†	T	
FAUSTI FRANCO	м	П		П	\sqcap	\dagger	\dagger	T	\vdash	T	T	\vdash	T	T	T	T	Н	7	+	\dagger	T	\dagger	1		H	+	+	\dagger	+		r
PELISSARI LINO OSVALDO	c		_	П	+	+	†	Γ	T	T	T	T		r	T		H		1	†	†	†	T		H	H	7	\dagger	†	T	
PERRANDI ALBERTO	c	┝╌╽	_	H	1	+	\dagger	T	T	T	1	-		T	T	T	H	-	\dagger	\dagger	\dagger	T	t		H		+	+	+	†	H
FERRARA GIOVANNI	c	1-1		H	+	\dagger	\dagger	T	1	\vdash	+	\vdash		r	+	\vdash	H	7	+	+	+	+	\vdash		H	+	+	+	+	T	\vdash
PERRARI MARTE	С	┨		H	\dashv	\dagger	\dagger	1	-	+	t	\vdash	\vdash	-	\vdash	\vdash	H	\dashv	+	+	十	+	+	-	Н	\dashv	\dashv	+	+	t	\vdash
PERRARI WILMO	C	╌		Н	\forall	\dagger	\dagger	T	H	H	1	\vdash	+	T	\vdash	\vdash	Н	Н	+	+	+	+	\vdash	-	Н	\vdash	\dashv	+	\dagger	\dagger	T
PILIPPINI ROSA	c	\vdash	_	Н	+	+	\dagger	\vdash	+	\vdash	+	-	+	\vdash	\vdash	+	Н	\dashv	+	+	+	╁	-	H	Н	\vdash	\dashv	+	+	\dagger	t
PINCATO LAURA	c	Н		H	\dashv	+	+	+	-	\vdash	-	-	+	+	+	-	Н	\dashv	+	+	+	+	-	-	H	$\vdash \downarrow$	\dashv	+	+	+	+
FIRCATO DAURA			_	Ш	Ц			<u></u>	1	<u></u>	L	L	<u>L.</u>	<u>L</u>	<u> </u>	_	Ш	<u> </u>	\perp	上		<u>L</u>	L	<u></u>	Ш	Ц		_ <u> </u> _	<u>_</u>	<u>L</u>	ᆫ

	1		_				_			_	_		_	_		_							_		_		=	=	
■ Nominativi ■	L	<u></u>	_	•	·т	EI	EN	:0	N.	1	D T	I 1	. ·	- v	от.	A21	LON	II	DAL	N T	· :	1 /	AL.	N.	1	_	•	_ _T	
	1	Ц	4		4	+	+	H	_	+	4	+	+	+	L	Ц		4	1	\downarrow	L		\sqcup	_	4	+	\sqcup	4	+
FINI GIANFRANCO	F	Ц		4	4	1	╀-	Ц	_	1	4	4	1	1	L	Ц	\Box	4	1	ot	L	Ц		\downarrow	\downarrow		Ц	_	4
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	М		4			1	L	Ц	4	4	1	\perp	1	_	L	Ц	\downarrow	\downarrow	1	\perp	L	Ц	Ц	4	\bot	L	Ц	\dashv	\perp
PIORI PUBLIO	c	Ц				1				4	1	\perp	1	\perp	L	Ц		1	\perp	L	L	Ц			\perp	L	Ц	\perp	\perp
FORLEO FRANCESCO	С	Ц					L	Ц	_	\perp		1	1	┸				\perp	L					_	\perp		Ш	ightharpoonup	\perp
FORNASARI GIUSEPPE	М											\perp															Ш	\perp	$oldsymbol{\perp}$
FOSCHI FRANCO	С						L			\perp																L	Ш		\perp
FOTI LUIGI	С																		Γ										
FRACANZANI CARLO	С												T	T				T	T	Γ					T			\top	T
FRACCHIA BRUNO	М		7			T				T	1	T	T														П	\top	
FRANCHI FRANCO	F	П	1			T	T			T	1	1	T	T										1	Ţ		П	T	
FRASSON MARIO	м				1	\top	T		1	1	1		T	T		П		1	T					1		T		\top	\top
FRONZA CREPAZ LUCIA	С			7	1	Ť	T		1	1	1	1	Ť	T		П	1	\dagger	T					1	\top	†		7	T
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	С			7	T	T	Ţ	T		1	1	1	1	1	Γ	П	7		T	T		П	7	1	+	T	П	\top	T
GABBUGGIANI ELIO	С		1	1	†	\dagger	T		1	1	1	\top	Ť	T	T	\Box	7	\dagger	†	T			1	1	T	T		T	†
GALANTE MICHELE	С		1	1	1	T		1	_	\dagger	+	†	T	T			7	1	t				7	1	+	1	П	\dagger	\dagger
GANGI GIORGIO	С		7	1	\dagger	1			1	+	1	1	1	1			7	+	T	T			7	1	+	T	П	+	\top
GARAVAGLIA MARIAPIA	С		7	1	+	\dagger		+	+	十	†	\top	t	T		\Box	7	\dagger	T				7	1	\top	\dagger		\top	\dagger
GASPARI REMO	С		1	1	+	+	Ì		7	1	†	+	✝	\dagger		H	1	Ť	†		Н		1	1	十	†	П	十	十
GRI GIOVANNI	С		1	1	†	†			+	\top	†	\dagger	\dagger		\vdash	\Box	+	\dagger	\dagger				7	7	\dagger	T	$\dagger \dagger$	\top	+
GELLI BIANCA	С		1	1	†	†	T	7		\top	1	\dagger	t	T			1	\dagger	T				+	1	\dagger	1-		\dagger	+
GRLPI LUCIANO	С		7	1	\top	\dagger		1	1	\dagger	†	+	T	T		\Box	+	†	\dagger				+	+	\dagger	1		十	+
GEREMICCA ANDREA	С		1	1	\dagger	\dagger	\vdash	1	1	\dagger	+	+	t		-	H	+	+	t			Ħ	1	\dagger	+	\dagger		\dagger	+
GHEZZI GIORGIO	С		1	1	+	\dagger	-	7	1	T	t	T	\dagger	\dagger			\dagger	+	\dagger			\dashv	1	1	+	H	П	+	+
GHINAMI ALESSANDRO	С	1	1	+	1	\dagger		\forall	1	\dagger	+	+	\dagger	\dagger	Н	\forall	\dagger	_	T			\exists	+	\dagger	\top	\vdash	H	\dagger	+
GITTI TARCISIO	С	1	7	+	-	\dagger		+	+	\dagger	\dagger	\dagger	t	+		\forall	\dagger	1	\dagger	-		7	7	\dagger	\dagger		H	\dagger	\dagger
GORGONI GAETANO	м	+	7	7	\dagger	\dagger	\vdash	+	+	+	†		t	\dagger	Н	\forall	\dagger	+-	\dagger			1	7	\dagger	\dagger			\dagger	+
GOTTARDO SETTIMO	С	7	+	1	\dagger	+		\dagger	+	+	\dagger	\dagger	t	+	Н	\dashv	+	+	\dagger			1	\dashv	\dagger	+	\vdash	H	+	+
GRAMAGLIA MARIELLA	С	+	+	+	\dagger	\dagger		\dashv	+	+	\dagger	\dagger	+		Н	\vdash	\dagger	+	\dagger	Н	H	1	+	+	+	-	H	+	+
GRASSI ENNIO	С	+	+	+	\dagger	\dagger		\dagger	+	+	\dagger	+	\dagger		H	H	+	\dagger	T	H	\dashv	+	+	+	+	-	H	+	+
GREGORELLI ALDO	С	+	7	\dagger	\dagger	\dagger	$ \neg$	+	+	+	\dagger	+	+	\dagger	H	+	+	\dagger	\dagger	Н		\dashv	+	\dagger	+		H	+	+
GRILLO SALVATORE	С	+	+	\dagger	\dagger	\dagger	\vdash	+	+	+	\dagger	+	+	+	Н	\dashv	\dagger	+	+	Н	\dashv	+	\dagger	+	+	\vdash	H	+	+
GRIPPO UGO	С	+	+	+	\dagger	\dagger	Н	\dagger	+	+	\dagger	+	T	\dagger	H	\forall	+	+	+	H	H	+	\dagger	\dagger	+	H	H	+	+
GUERZONI LUCIANO	С	\dashv	+	+	十	\dagger	Н	\dashv	\dagger	+	†	+	+	\top	Н	+	+	+	+	Н	\vdash	+	+	+	+		\forall	+	+
GUNNELLA ARISTIDE	С	+	+	+	+	\dagger	Н	+	\dagger	+	\dagger	+	+	H	H	+	\dagger	+	+	H	+	\dashv	+	+	+	H	\forall	+	+
IOSSA PELICE	С	+	+	+	+	+	Н	\dashv	+	+	t	+	+	H	H	+	+	\dagger	\vdash	Н	1	\dashv	+	+	+	Н	H	+	+
	c	+	+	+	+	+	Н	+	+	+	+	+	\vdash	H	H	+	+	+	-	H	+	+	+	+	+	Н	\dashv	+	+
LAMORTE PASQUALE	c	+	+	+	+	+	Н	+	+	+	+	+	+	Н	H	+	+	+	\vdash	Н	\dashv	\dashv	+	+	+	Н	\dashv	+	+
LANZINGER GIANNI	c	+	+	+	+	+-	H	+	+	+	+	+	+	H	Н	+	+	+	-	Н	\dashv	+	+	+	+	Н	\dashv	+	+
THE THE CLEEN	<u>디</u>		4			<u>L</u>	Ц		1	<u> </u>	1	<u></u>	L	Ц	Щ	1	\perp	<u>L</u>	1	Ц					<u> </u>	Щ		<u>_</u>	

	<u> </u>			_		E	LEI	1CC) N		1	DI	1	_	V	OT.	AZ I	ON	ı r	DAL	N	. 1	. A	L	N.	1					٦
■ Nominativi ■	1	П			Т	Ī	T	T	Τ	T	T	Τ	T	Γ	Γ			Т	Т	T	Τ̈́					Ţ	Т	Ť	Π	П	\dashv
LA PENNA GIROLAMO	c		=	7	+	+	\dagger	\dagger	\dagger	t	\dagger	1	H	F	-	-	H	+	+	\dagger	H	H	\dashv	+	+	\dashv	+	\dagger	Ħ	H	┥
LATTERI FERDINANDO	С	H		-	+	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	t	\dagger		T	\vdash	T	\vdash	H	+	\dagger	\dagger	T	H		\dashv	\dashv	\dashv	\dagger	\dagger	H	H	4
LAURICKLLA ANGKLO	С			-	+	\dagger	\dagger	t	\dagger	\dagger	\dagger	t	\dagger	r		H	Н	+	+	\dagger	╁╴	Н	H	\exists	7	7	†	\top	H	Н	1
LAVORATO GIUSEPPE	С				\dagger	+	\dagger	\dagger	\dagger	t	\dagger	-		H	H				t	t	\vdash	Н			1	7	\dagger	╁	Ħ	H	1
LEONI GIUSEPPE	С			H	+	+	\dagger	\dagger	t	\dagger	\dagger	T	T	\vdash		-		\vdash	\dagger	\dagger	╁╴	Н			+	7	1	\top	T	H	7
LEVI BALDINI NATALIA	С			\exists	7	1	\dagger	Ť	\dagger	t	t	1	T	-				\top	\dagger	\dagger	1	П				1	†	\dagger	Т	H	7
LOBIANCO ARCANGELO	С	Н			7	1	†	\dagger	\dagger	t	\dagger	t	+	r	\vdash				†	T	 				1	1	\dagger	\dagger	\vdash	П	7
LOIKRO AGAZIO	С	П		H	1	1	+	Ť	T	\dagger	+	T	T		Ĺ				T	+	<u> </u>	Н			T	1	1	†	Γ	П	٦
LOMBARDO ANTONINO	С	Н			1	1	1	t	Ť	T	1		T					1	1	T	T						1	\top	Γ	П	7
LORBNZETTI PASQUALE MARIA RITA	С	П			1	1	1	†	1	†	T	T			T				\dagger	1	T						\uparrow	T	Γ	П	٦
LUCCHRSI GIUSEPPE	С	П				7	1	T	T	T	T	T	T						†	\dagger							1	1	Γ	П	
LUCENTI GIUSEPPE	С	П		\sqcap	1	1	†	\dagger	T	†	T	T	T	Γ					\dagger	1	1	П				1	\dagger	\top		П	٦
MACCHERONI GIACOMO	С	П			7	7	†	+	T	†	1	T		Γ	T				\dagger	1	T		П			1	1	1	Τ	П	٦
MACCIOTTA GIORGIO	С	П				1	1	1	T	T	T	T	T	Γ		Г		П	1	T		Г					\top	\dagger	T	П	7
MAGRI LUCIO	С	П		П	7	7	1	1	T	T	1							\prod	1	T	1		П	П		\sqcap	1	1	T	П	٦
MAINARDI PAVA ANNA	С	П				1	1	T		T	T	T			T	Γ			T								1		Γ	П	٦
MALVESTIO PIERGIOVANNI	С					1	1	T	T	T	T	T		Γ	Γ				T	T		Γ	П				1		Γ	П	
MANHONE NATIA	С					1	1	T	Ī	T	T	Γ	Γ		Γ	Γ			T	T								T	Γ	П	
MANCINI VINCENZO	С					1		T		T	T		T	Γ		Γ					Γ	Γ					7	T	Γ	П	
MANNA ANGELO	F	П				1		Ī	T	T	T	Ī		Γ					T	T							1		Γ	П	
MANNINO CALOGERO	м										T							П											Γ	П	
MARTINAT UGO	М																														
MARTINAZZOLI FERMO MINO	С							T																					Γ		
MARTINI MARIA ELETTA	С																														
MARTINO GUIDO	С										I	T															T				
MARTUSCELLI PAOLO	С										Ι																	T			
MASINA ETTORE	С							T	T	T	T	T								T	Τ								Γ	П	
MASINI NADIA	c						\int	J	\int	\prod	T					Γ			J	Ι									Γ		
MASTRANTUONO RAFFAELE	м							Ţ	\int	\int	I	I		Γ	Γ				J	\int							T				
MASTROGIACOMO ANTONIO	С						T		\int	\prod	I	\int	\prod						Ţ	Ī									\int		
MATTEOLI ALTERO	м							I	I		\prod	\prod									Γ								Ι		
MATTIOLI GIANNI PRANCESCO	С									I	I	I		[\int		Ι								I		
MATULLI GIUSEPPE	С						$ \mathbb{I} $	\int		I	\int	\prod			Ι				\prod		Γ								Γ		
MAZZA DINO	С							Ţ		\int	I	Ι	\prod	Γ	Γ			П	T	T				Г					T	П	
MAZZUCONI DANIBLA	С						Ī		\int	I	\int	\int	\prod	Γ					Ţ			Γ			П			T	\prod		
MELILLO SAVINO	М								T	T	T	T	Ţ	Γ								Γ							T	П	
MRLLINI MAURO	м										T			T				П	1		T			Γ	П	П			T	П	
MENSORIO CARMINE	С									I		I				Γ													I		
	<u></u>		-	_			==	===		_	=	<u> </u>		-	<u></u>		-			_	=	<u> </u>		=						<u>۔</u>	=

x legislatura - discussioni - seduta del 30 luglio 1991

MENZIETTI PIETRO PAGLO MERLONI FRANCESCO MICHELINI ALBERTO MIGLIASSO TERESA MINOZZI ROSANNA MINUCCI ADALBERTO MONTALI SEBASTIANO MONTANARI FORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI NAPOLI VITO NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C				EL	ENC	30, 1		1 1	DI 1		Vo	TAZ	ION	II	AL	N.	1	AL T	N.	1		•		
MENZIETTI PIETRO PAOLO C MERLONI FRANCESCO C MICHELINI ALBERTO C MIGLIASSO TERESA C MINOZZI ROSANNA C MINUCCI ADALBERTO C MONTALI SEBASTIANO C MONTANARI PORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C																		 						+
MERLONI FRANCESCO C MICHELINI ALBERTO C MIGLIASSO TERESA C MINOZZI ROSANNA C MINUCCI ADALBERTO C MONTALI SEBASTIANO C MONTANARI FORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C																								
MICHELINI ALBERTO C MIGLIASSO TERESA C MINOZZI ROSANNA C MINUCCI ADALBERTO C MONTALI SEBASTIANO C MONTANARI PORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C																								
MIGLIASSO TERESA C MINOZZI ROSANNA C MINUCCI ADALBERTO C MONTALI SEBASTIANO C MONTANARI FORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C																				-				-
MINOZZI ROSANNA C MINUCCI ADALBERTO C MONTALI SEBASTIANO C MONTANARI FORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C																	 	F		-				+
MINUCCI ADALBERTO C MONTALI SEBASTIANO C MONTANARI PORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C							-					\perp		1		\Box	I	T	П	T			I	T
MONTALI SEBASTIANO C MONTANARI FORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C									1		П	Т	П	\neg	1-	\vdash	$\overline{}$. 1			-	\neg	
MONTANARI FORNARI NANDA C MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C							Ţ		_	+		ı.	ΙI					T	П	T	T			T
MONTECCHI ELENA C MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C						1	+				П	T	П			П	T	T	П	T		П	T	T
MOTETTA GIOVANNI C NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C				1		_					П		П	7	П	П	T	T	П	T		П	T	T
NAPOLI VITO C NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C						-	T			T		\top	П	T	П		T	T	П	\top		П	T	T
NARDONE CARMINE C NENNA D'ANTONIO ANNA C				-	П		T			1				T	П		\top	T	П	1		П	1	T
NENNA D'ANTONIO ANNA C				ĺ			Ť				П	1	П	1	\prod	T	\top	T	П	1	T	П	1	T
<u> </u>				\top	П	1	T			T	\sqcap	1		\dagger		\top	1	1	П	1	T	\prod	+	T
			1	+		\top	1	П				\top		1	П	1	T	T	П	\top	T	П	+	T
NERLI FRANCESCO C			1	T	H		T	П		T	\sqcap	\top		1	\prod	\top	\dagger	T	Ħ	\dagger	T	\prod	+	1
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO C			T	\top		\top	T	П	\top		$ \uparrow $	\top	\sqcap	+	T		T	T	\prod	\top	T	$ \uparrow $	+	T
NOVELLI DIEGO C		\sqcap	1	1	\prod	1		П				+	П	\top			+		П	\top	T	П	\top	1
NUCCI MAURO ANNA MARIA C		$ \cdot $		\top	П	\top	T		\uparrow			1		+	$ \cdot $	\top	+		П	\top	T	П	\dagger	T
ORLANDI NICOLETTA C		\prod	1	1	\prod	1		П	\top				П	\dagger	\sqcap		T	$\uparrow \neg$	П	十	T	\sqcap	T	1
ORSENIGO DANTE ORESTE C	1				\prod	\top	T	П	1		\sqcap		\Box	\top		十	十	T	H	十	T	П	\top	T
ORSINI BRUNO C		\sqcap	1	\top	\prod		Γ	П					П	T		十	T	T	П	1		П	\top	T
ORSINI GIANFRANCO C			1	T	П	1	T	П				T				\top	T	\sqcap	П	\top	T	П	十	T
PACETTI MASSIMO C	1	\sqcap		T		T	T	П	1				\sqcap	T		\top	+		П	7	T	П	\top	T
PAGANELLI ETTORE C	\top	\prod	1	\top		1	T	П			\top	1		T		\top	1		П	T	T		十	T
PALLANTI NOVELLO C	\top	П		T	П	\top	\dagger		1	П		T		十	\Box	\top	T	\prod	П	\top	T	П	十	
PARLATO ANTONIO F		\prod	1	T	\Box	\top	T			\Box	\sqcap				П	\top	T	П	П	\top	T	П	T	T
PASCOLAT RENZO C	\top		1	T	\prod		T			П				1	\prod	1	+	\sqcap	П	1	T		1	T
PATRIA RENZO C	\top	\prod	1	\top	П	1	T			П	\top				\prod	+	T	\prod	\prod	\top	T	П	+	
PAZZAGLIA ALFREDO F	T	\prod	\top	1	П		T	\prod		П				T		\top	+	П	\sqcap	十	1	\prod	1	T
PEDRAZZI CIPOLLA ANNAMARIA C	1		1	1	\prod	1		$ \cdot $	1	\prod	1	T		\top	\prod	十	\dagger	H	$ \uparrow $	+	T	\sqcap	1	T
PELLEGATTA GIOVANNI F	\top	\prod	1	T		\top	T		\top	П	\top	\dagger	\top	+	T	\top	T	\prod	\sqcap	+			T	
PELLEGATTI IVANA C	1	\prod	†	+	\prod	+	1	\prod	\top	П		\top		1	$ \cdot $	\top	T	П	\sqcap	+	Γ	\sqcap	\uparrow	T
PELLICANO' GEROLAMO C				T	\prod	\top	1	П	\top		1	\top	1	\top		十	T	П		十		$ \uparrow$	T	
PELLIZZARI GIANMARIO C	1	П	1	\top	П		1		\top		1	\prod		1		十	1	\prod	\sqcap	\top		\sqcap	1	T
PERANI MARIO C	\top		\top	\dagger	\prod		T		\top	T	+	H	+	\top		+	T	П	\sqcap	+	T		T	T
PERINEI PABIO C		\prod	\dagger	+		\dagger	T	H	+		\top	\sqcap	1	\dagger		+	T	$ \cdot $	\sqcap	\dagger			+	
PETROCKLLI EDILIO C	1	П	†	1		\dagger		$ \cdot $	1	$ \cdot $	1	11	+	T		+	1	\prod	\sqcap	十			+	
PICCHETTI SANTINO C	1	П	+	+		+			\dagger	$\dagger \dagger$	+	\parallel	+	+	$ \cdot $	+	+		\sqcap	+		H	+	H
PICCIRILLO GIOVANNI C	1		+	1	$ \cdot $	+	+	Н	\dagger	\vdash	+	+-	+	-+	╁╌┼	-	+-	₩	-	+	+	\vdash	+	+

				-	-		EL	EN	co	N	<u> </u>) I	1	_	VC	TA	ZI	ON	I	DAL	— N			A L	N.	<u> </u>					\neg
Nominativi	1	П		Ė	П			Γ			Π			<u>-</u> П		П		7		T	Τ	r. T	Γ		_ 			7	7	T	Т	\forall
PIERMARTINI GABRIELE	c	H	_	=	H	_	F	-	-	-	H	H	-	H	-	H	\vdash	7	+	\dagger	+	+	-	H	H	H		+	+	+	+	Ħ
PIETRINI VINCENZO	С	H	-	 	H	-		-	-	-	H	Н	-	Н		H	H	+	+	\dagger	\dagger	\dagger	t	\vdash	H	H		+	\dagger	\dagger	+	H
PIREDDA MATTEO	С	Н		-	Н		-	-	-		Н	-		Н		Н	H	1	+	+	\dagger	t	+	-		Н	H	1	\dagger	+	十	H
PIRO FRANCO	c	Н	_			-		-	-		H		_		-	Н	\dashv	7	+	\dagger	\dagger	\dagger	t	\vdash	H	Н		+	\dagger	\dagger	十	Н
PISICCHIO GIUSEPPE	c	H		-	Н		H	-	H		Н	Н	-			Н		7	+	+	+	t	\vdash	-		Н	H	1	+	+	+	H
POLI GIAN-GARTANO	С	Н	-	-	Н			-	H	H	H		Н	Н	-	Н		+	+	\dagger	\dagger	\dagger	H	-	Н	Н		+	\dagger	\dagger	╁	Н
POLI BORTONE ADRIANA	F	Н	_	-		_		-			Н			Н		Н	H	7	+	+	\dagger	\dagger	\dagger	-		Н	H	7	\dagger	+	\dagger	H
POLIDORI ENZO	С	Н	i	-	Н		-	-	-		Н	Н	-			Н	\forall	7	+	\dagger	\dagger	t	-		Н			+	\dagger	+	\dagger	H
POLVERARI PIERLUIGI	c	Н		-	Н						Н					Н	$\mid \rightarrow \mid$	7	+	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	-		Н	H	7	\dagger	\dagger	\dagger	H
PORTATADINO COSTANTE	c	H	_	-	П		-	\vdash	H		Н				_			7	+	\dagger	\dagger	\dagger	H	H		Н		7	┪	\dagger	t	H
POTI' DANIANO	c		-											Н	-		H	1	7	†	\dagger	\dagger	H		Н	Н	H	7	\dagger	\dagger	\dagger	H
PRANDINI ONELIO	c	H	_	Т	Н			 	<u> </u>		Н	Н		H	-	Н	H	1	+	\dagger	\dagger	\dagger	T		Н	Н	П	7	\dagger	\dagger	T	H
PRINCIPE SANDRO	С	H	٦	-	Н						Н	Н				H	\dashv	1	+	+	\dagger	T		\vdash	H	H	H	7	\dagger	十	\dagger	$\dagger \dagger$
PROCACCI ANNAMARIA	С	П		-	П		H	-			П						H	7	7	\dagger	\dagger	╁	T		П			1	\dagger	\dagger	\dagger	П
PROVANTINI ALBERTO	С	П					-											1	1	+	\dagger	T	T			Н		1		\dagger	T	П
PUJIA CARMELO	С	П			П	_			T			Ī				H		7	7	\dagger	\dagger	T	Ī		П	П		7	7	T	T	П
PUMILIA CALOGERO	С	П			П						П		_					7	7	1	T	T	1		П			7	1	\dagger	T	П
QUERCINI GIULIO	С	П						-						П		П		7	1	1	\dagger		T			П		1	1	T	T	\prod
RABINO GIOVANNI BATTISTA	С	П								Г				П				7		1	T	T	T						1	T	T	П
RAVAGLIA GIANNI	С									Γ						П				1	T		T					7		T	T	П
RAVASIO RENATO	С										П												Γ						7	1	T	П
REBECCHI ALDO	С	П																	1	1	T	T								T	T	\sqcap
REBULLA LUCIANO	м																				T	T	T							T	T	П
RECCHIA VINCENZO	С	П												П					1		1	T									T	П
RENZULLI ALDO GABRIELE	c													П						Ī	T	T	T							T	T	П
RICCIUTI ROMBO	С	П													Г				1	T		T								T	T	П
RIDI SILVANO	С																				1		Γ						1	T	T	П
RIGGIO VITO	С						Γ		Γ					П							T	Τ								T	T	П
RIGHI LUCIANO	С													П							T									T	T	
RINALDI LUIGI	c													П					T	1	T									T	T	П
RIVERA GIOVANNI	С															П			1		T	T	Γ							T	T	П
ROCKLLI GIAN FRANCO	С													П						T		Γ								T	T	П
ROMANI DANIELA	С													П		П										П			1	T	T	П
RONZANI GIANNI WILMER	С													П								T								T	T	П
ROSSI ALBERTO	С																									П		1		T	T	П
RUBBI ANTONIO	c								Γ					П		П			1	1			T			П		1	1	1	T	П
RUBBI RMILIO	С	П					Γ											٦	7	1	T	T				П		1	7	1	T	П
RUBINACCI GIUSRPPB	F													П		П		7	1	1	T		T					7		1	1	\prod
							_	=	-	-		سب.			==	<u></u>						<u>+-</u>	<u></u>	-						-	<u> </u>	<u></u>

RUSSO FERDINANDO C RUSSO FERDINANDO C RUSSO GIUSEPPE C RUSSO VINCENZO C SACCONI MAURIZIO M SALVOLDI GIANCARLO C SAMESE MICOLAMARIA C SIMENES MICOLAMARIA C S S S S S S S S S S S S S S S S S S	<u> </u>
RUSSO FERDINANDO C RUSSO GIUSEPPE C C RUSSO GIUSEPPE C C RUSSO VINCENIO C SACCONI MAURIZIO M SALVOLDI GIANCARLO C SANAS PRANCESCO C SANES NICOLAMARIA C SANGALLI CARLO C SANGALLI CARLO C SANTUZ GIORGIO C SANTUZ GIORGIO C SAPIENZA GRAZIO C SARGIA FINACESCO C SARGIA GIUSEPPE C SARGIA GUISEPPE C SARGIA GUISEPPE C SARGIA GOUGANTON SERNALO C SCALLA MASSIMO C SCALLA MASSIMO C SCALIA MASSIMO C SCALIA MASSIMO C SERNALO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SONVE SERGIO C SODOU PIETRO C SODOU PIETRO C SODOU PIETRO C SOLAROLI BRUNO C SILAROLI BRUNO C S	ŤП
RUSSO GIUSEPPE C C RUSSO VINCENZO C C SARCOMI MAGRIZIO M M SALVOLDI GIANCARLO C C SAMA' FRANCESCO C C SAMESE NICOLAMARIA C C SAMESE SAMEUZ GIORGIO C SAPIENZA ORAZIO C C SAPIENZA ORAZIO C C SAMESTA GIUSEPPE C C SAMESTA GIUSEPPE C C SAVIO GASTONE M SAVIO GASTONE M SAVIO GASTONE M SERADELLA VITTORIO C C SAVIO GASTONE M SERADELLA VITTORIO C C SCALIA MASSIMO C C SCARLATO GUGLIELIMO C C SENALOTO GUGLIELIMO C C SENALOT CARLO C C SENALOTO CARLO C SENALOTO CARLO C SENALOTO CARLO C SENALOTO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIAMO C C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C C SODOU PIETRO C C SODOU PIETRO C C SODOU PIETRO C C SODOU PIETRO C C SOLAROLI BRUNO C C SOLA	++++
RUSSO GIUSEPPE C RUSSO VINCENZO C SACCONI MADRIZIO M SALVOLDI GIANCARLO C SANA' FRANCESCO C SANESE NICOLAMARIA C SANGALLI CARLO C SANGALLI CARLO C SANGELLI CARLO C SANGELLI CARLO C SAPIUX GIORGIO C SAPIUX GIORGIO C SAPIUX GIORGIO C SAPIENZA GRAZIO C SAPIENZA GRAZIO C SARETA GIUSEPPE C SARTI ADOLPO C SAVIO GASTONE M SERADELLA VITTORIO C SCALIA MASSINO C SCALIA MASSINO C SCALALA MASSINO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNALO CARLO SERRAFINI MARSINO C SERRAFINI MARSINO C SERRAFINI MARSINO C SERRAFINI MASSINO C SERRAFINI MASINO C SERRAFINI MASSINO C SERRAFINI MASSINO C	++++
SALVOLDI GIANCARLO SALVOLDI GIANCARLO C SAMA' FRANCESCO C SAMESE NICOLAMARIA C SANGALLI CARLO C SANGULLI CARLO C SAMUZ GIORGIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIENZA ORAZIO C SARITA GIUSEPPE C SARITA ADOLPO SAVIO GASTONE M SBARDELLA VITTORIO C SCALPARO OSCAR LDIGI C SCALIA MASSINO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNALDI CARLO C SERRAGINA C SERRAGINA C SERRAFINI MASSINO C SERRAGINA C SERRAGINA C SIRRENTINO PIETRO F SRIVELLO PRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINGSIO GIUSEPPE C SODOU PIETRO C SOLAROLI BRUNO C SAMESTA GIUSEPPE C SOLAROLI BRUNO C SOLAROLI BRUNO C SAMESTA GIUSEPPE C SOLAROLI BRUNO C SOLAROLI BRUNO C SAMESTA GIUSEPPE C SOLAROLI BRUNO C SOLAROLI BRUNO C SAMESTA GIUSEPPE C SAMESTA GIUSEPPE C SOLAROLI BRUNO C SAMESTA GIUSEPPE C SAMESTA GIUSPE C SAM	
SALVOLDI GIANCARLO C SAMA' FRANCESCO C SANESE NICOLAMARIA C SANGALLI CARLO C SANGALLI GIORGIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIENZA ORAZIO C SARITA GIUSEPPE C SARITA GIUSEPPE C SARITA ADOLPO C SAVIO GASTOME M SERARBELLA VITORIO C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALLA MASSIMO C SCARLATO GUGLIELMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SENALDI CARLO C SERAPINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERREMTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINATRA ALBERTO M SINATRA ALBERTO C SODOU PIETRO C SODOU PIETRO C SODOU PIETRO C SODOU PIETRO C SOLABOLI BRUNO C	††††
SAMA' PRANCESCO C C SAMESE NICOLAMARIA C C SANGALLI CARLO C C SANGALI CARLO C C SAPIENIZA GRAZIO C C SAPIENIZA GRAZIO C C SAPIENIZA GRAZIO C C SAPIENIZA GRAZIO C C SARETTA GIUSEPPB C C SARETA GIUSEPPB C C SANIO GASTONE H SANIO GASTONE H SANIO GASTONE H SANIO GASTONE H SANIO C C SCALRA MASSIMO C C SCALRA MASSIMO C C SCALRA MASSIMO C C SCALRA MASSIMO C C SERRATINO F SEGNI MARIOTTO C C SERRALI MASSIMO C SERRALI MASSIMO C C SERRALI MASSIMO C SE	+++1
SANESE NICOLAMARIA C SANGALLI CARLO C SANNILLA BRHEDETTO C SANTUZ GIORGIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIO FRANCESCO C SARETTA GIUSEPPB C SARTI ADOLPO C SAVIO GASTONE M SERROBELLA VITTORIO C SCALFARO OSCAR LUIGI C SCALLA MASSIMO C SCALRA MASSIMO C SCAVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SENALDI CARLO C SERRAFINI MASSIMO C SERRAFINI MASIMO C	
SANGALLI CARLO SANINKLA BENEDETTO C SANTUZ GIORGIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIENZA ORAZIO C SAPIO FRANCESCO C SARETA GIUSEPPE C SARIA ADOLFO C SAVIO GASTONE M SERRELLA VITTORIO C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALIA MASSINO C SCOVACRICCHI MARTINO F SENALDI CARLO C SERRAJINI MASSINO C SILVESTRI GIULIANO C SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPB C SODOU PIETRO C SOLAROLI BRUNO C SOLAROLI BRUNO C	
SANNELLA BENEDETTO C C SANTUZ GIORGIO C C SAPIENZA ORAZIO C C SAPIENZA ORAZIO C C SAPIENZA ORAZIO C C SARIO FRANCESCO C C SARETTA GIUSEPPB C C SARII ADOLFO C SAVIO GASTONE M SEARCELLA VITTORIO C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALPARO OSCAR LUIGI C C SCALPARO OSCAR LUIGI C C SCALLA MASSIMO C C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C C SENALDI CARLO C C SENALDI CARLO C C SERAPINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRA GIANNA C SERRA GIANNA C SERRA GIANNA C SERROTINO PIETRO F SILVESTRI GIULIANO C SINASTA ALBERTO M SINASTA ALBERTO M SINASTA ALBERTO M SINASTA ALBERTO C C SODOU PIETRO C C SODOU PIETRO C C SODOU PIETRO C C SODOU PIETRO C C SOLAROLI ERUNO	
SAPIENZA ORAZIO SAPIENZA ORAZIO C SAPID FRANCESCO C SARETTA GIUSEPPE C SARTI ADOLPO SAVIO GASTONE M SEARDELLA VITTORIO C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALIA MASSIMO C SCOVACRICCHI MARTINO SEGNI MARIOTTO C SERAFINI MASSIMO C SINATRA ALBERTO M SINATRA ALBERTO M SINATRA ALBERTO M SINATRA OLUBEPPE C SOAVE SERGIO C SODOU PIETRO C SODOU PIETRO C SODOU PIETRO C SOLAROLI BRUNO C SOL	1111
SAPIENZA ORAZIO C C SAPIO FRANCESCO C C SARSTA GIUSEPPE C C SARSTA GIUSEPPE C C SARSTA ADOLFO C C SAVIO GASTONE M M SEARCHLA VITTORIO C C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALIA HASSIMO C C SCALIA HASSIMO C C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C C SENALDI CARLO C C SERAFINI MASSIMO C C SERAFINI MASSIMO C C SERAFINI MASSIMO C C SERAFINI MASSIMO C C SERRENTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C C SOAVE SERGIO C C SOAVE SERGIO C C SOLAROLI BRUNO C C SOLAROLI	1111
SAPIO FRANCESCO C C SARSTTA GIUSEPPB C C SARSTTA GIUSEPPB C C SARSTI ADOLFO C C SAVIO GASTONE M SEARDELLA VITTORIO C C SCALPARO OSCAR LUIGI C C SCALPARO GUGLIELMO C C SCALLA MASSIMO C C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C C SERAFINI MASSIMO C C SERRENTINO PIETRO F SILVESTRI GIULIANO C C SINATRA ALBERTO M SINATRA ALBERTO M SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPB C C SOAVE SERGIO C C SOAVE SERG	
SARSTA GIUSEPES C SARTI ADOLPO C SAVIO GASTONE M SBARDELLA VITTORIO C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALIA MASSIMO C SCARLATO GUGLIELMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SERNALDI CARLO C SERAPINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SODDU PIETRO C	
SARTI ADOLPO SAVIO GASTONE M SBARDELLA VITTORIO C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALIA MASSIMO C SCARLATO GUGLIELMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SBGNI MARIOTTO C SERNALDI CARLO C SERRA GIANNA C SERRA GIANNA C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SILVESTRI GULLIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI BRUNO C	
SAVIO GASTONE SEARDELLA VITTORIO C SCALIA MASSIMO C SCALIA MASSIMO C SCALIA MASSIMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SERNALDI CARLO C SERRAJDI CARLO C SERRAJINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERREWTINO PIETRO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SODOU PIETRO C SOLAROLI BRUNO C SCALIA MASSIMO C SOLAROLI BRUNO C SOLAROLI BRUNO C SCALIA MASSIMO C SCALIA MASSIMO C SOLAROLI BRUNO C	1111
SBARDELLA VITTORIO C SCALPARO OSCAR LUIGI C SCALLA MASSIMO C SCARLATO GUGLIELMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SERNALDI CARLO C SERAFINI MASSIMO C SERRAFINI MASSIMO C SERRAFINI MASSIMO C SERRENTINO PIETRO F SILVESTRI GIULIAMO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI BRUNO C	
SCALFARO OSCAR LUIGI C SCALIA MASSIMO C SCARLATO GUGLIELMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SERALDI CARLO C SERAPINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI ERUNO C SOLAROLI ERUNO C	
SCALIA MASSIMO C SCARLATO GUGLIELMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SENALDI CARLO C SERRAFINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINASIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI ERUNO C C SOLAROLI ERUNO C C SILVESTRI GIULIANO C SOLAROLI ERUNO C SOLAROLI ERUNO C	1111
SCARLATO GUGLIELMO C SCOVACRICCHI MARTINO F SHGNI MARIOTTO C SENALDI CARLO C SERAFINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPB C SOAVE SERGIO C SOLAROLI ERUNO C C SOLAROLI ERUNO C C SOLAROLI ERUNO C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1111
SCOVACRICCHI MARTINO F SEGNI MARIOTTO C SENALDI CARLO C SERAFINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI ERUNO C	TITI
SEGNI MARIOTTO C SENALDI CARLO C SERAFINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI ERUNO C	1111
SENALDI CARLO C SERAPINI MASSIMO C SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SOAVE SERGIO C SOAVE SERGIO C SOLAROLI BRUNO C	
SERAFINI MASSIMO C	
SERRA GIANNA C SERRENTINO PIETRO F SERVELLO PRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPR C SOAVE SERGIO C SODDU PIETRO C SOLAROLI BRUNO C	\prod
SERRENTINO PIETRO F SERVELLO FRANCESCO F SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI BRUNO C	
SERVELLO PRANCESCO	
SILVESTRI GIULIANO C SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI BRUNO C SOLAROLI BRUNO C	
SINATRA ALBERTO M SINESIO GIUSEPPE C SOAVE SERGIO C SOLAROLI BRUNO C SOLAROLI BRUNO C	
SINESIO GIUSEPPE C C SOLAROLI BRUNO C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
SOAVE SERGIO C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
SODDU PISTRO C C SOLAROLI BRUNO C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
SOLAROLI BRUNO C	
SPINA PRANCESCO C	
SPINI VALDO C	
STEGAGNINI BRUNO C	
STRADA RENATO C	
STRUMENDO LUCIO C C C C C C C C C C C C C C C C C C	

	_													_	-				_	==:								-				_
■ Nominativi =	H		-7	•	П	E	LE	NC(0 1	ч. Т	1	D.	I 1		- V	от Т	AZ	10	NI	DA	L T	и. Т	1 T	A .	L	и. Т	1	Т	_ • 			\dashv
	1	4	-	-		+	+	+	+	+	+	+	+	╀	+	╄	╄	┡	L	L	\dashv	+	+	-	+	+	+	+	+	H	\dashv	닉
TADDEI MARIA	С	4	4	_		4	\downarrow	\downarrow	\downarrow	+	+	+	+	1	\downarrow	╀	╀	L	L		-	4	\dashv	4	4	+	+	\downarrow	╀	H		4
TAGLIABUE GIANFRANCO	С	\dashv	-			4	4	4	4	+	+	1	4	ļ	\downarrow	+	-	L	L		4	4	_	4	4	4	4	\downarrow	\downarrow		Ц	4
TAMINO GIANNI	С		_			4	1	4	1	4	4	4	\bot	1	\downarrow	\perp	\perp	L	L		\dashv	4	4	4	4	1	4	\downarrow	\downarrow	Ц	Ц	
TANCREDI ANTONIO	С	4	\dashv			4	1	\downarrow	1	1	1	\downarrow	1	1	\downarrow	L	L	L	L		\Box	4		_	4	4	\downarrow	\downarrow	\perp	Ц		
TARABINI BUGENIO	F		_			4	4	1	1	1	1	1	1	\perp	\perp	L	L	L	L	L	\Box	4		_		1	1	1	1	Ц		
TASSI CARLO	F							\downarrow		\perp	1	1	1	L	\perp	L	L	L	L	L					\perp	1		╧	\perp		Ц	
TEALDI GIOVANNA MARIA	С							1			1	1		L	L	L		L				╛						1				
TEMPESTINI FRANCESCO	М												\perp				L	L	L													
TESINI GIANCARLO	С															L																
TESSARI ALESSANDRO	A																															
TESTA ANTONIO	С																															
TIRZZI RNZO	С															Γ																
TOMA MARIO	С							T	T			T		T	T	Τ	T											T	Τ	Г	П	
TRABACCHINI QUARTO	С						1	1	1		T	Ī	T	Ī		Ī							Ì		1		1	T		П		
TRAVAGLINI GIOVANNI	С						1	Ī	1		T	T	1		T	T							٦			T	T	T		Г	П	
UMIDI SALA NBIDB MARIA	С					1	1	1	1	1	1	T		T	T	T	T						7		7	1	Ť	T		Г		
URSO SALVATORE	С					1	1	Ť	T	1	T	T	T	Ť	T	T	T						7	Ì	7	1	T	T	1	Г	П	
USELLINI MARIO	С						1	T	7	1	1	T	T	T	T	T	T					1	┪	7	7	1	T	T	T	Г		
VAIRO GAETANO	м					1	1	Ť	1	Ť	T	Ť	\dagger	T	T	T	T					1	┪		1	7	†	T	1	Г		
VECCHIARELLI BRUNO	C.						1	1	1	1	\dagger	Ť	1	T	T	T	T						7	1	1	1	Ť	1	T	П		
VIOLANTE LUCIANO	С					7	1	1	†	Ť	†	Ť	\dagger	T	Ť	T	T	T	T				1	7	7	1	T	†	T	T		٦
VISCO VINCENZO	С					1	1	1	\dagger	†	T	T	1	T	Ť	T	T		T				1	┪	7	7	1	1	\dagger			٦
VITI VINCENZO	С					1	1	1	†	Ť	\dagger	Ť	T	T	T	T	T							1	1	1	1	\dagger	\dagger	Γ	П	
VITO ALFREDO	С					1	1	1	1	†	†	T	\dagger	T	\dagger	T	1			Γ		T	1	1	1	1	1	T	1	Τ	П	-
VOLPONI ALBERTO	С					1	7	1	+	\dagger	T	†	T	†	Ť	T	†	T	 			٦	1	1	1	7	1	†	T	Г	П	
WILLBIT FERDINAND	С				Ħ	7	7	†	\dagger	\dagger	\dagger	†	\top	\dagger	\dagger	T	T	T	T			1	1	1	1	+	†	T	\dagger		П	
ZAMBON BRUNO	С				$ \cdot $	+	+	†	\dagger	+	\dagger	†	\dagger	t	\dagger	+	T	T	\vdash	T	H	+	1	+	\forall	+	\dagger	\dagger	\dagger	 	H	۲
ZAMPIERI AMEDEO	С			-	H	7	†	†	\dagger	+	\dagger	t	\dagger	T	\dagger	1	+	╁	\vdash	\vdash	H	\dashv	+	7	7	\dagger	\dagger	\dagger	T	M	Н	_
ZARRO GIOVANNI	c					1	1	+	\dagger	\dagger	\dagger	†	\dagger	T	\dagger	T	T	T	T		H	\dashv	7	1	7	+	\dagger	\dagger	T		Н	_
žEVI BRUMO	F		H		H	+	+	†	\dagger	†	†	†	\dagger	\dagger	\dagger	T	T	T	T	T	H	7	7	\dashv	1	†	\dagger	\dagger	\dagger	\vdash	H	_
ZOPPI PIETRO	С		Н		H	+	+	+	\dagger	+	\dagger	†	\dagger	\dagger	\dagger	t	\dagger	T	T	┢	H	1	7	1	\dashv	+	\dagger	\dagger	\dagger	T	H	٦
ZOSO GIULIANO	С	Н	H	Н	H	1	+	\dagger	\dagger	+	\dagger	†	\dagger	\dagger	\dagger	1	t	t	H	T	H	7	7	1	\dashv	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	T	H	
ZUBCH GIUSEPPE	С	Н			H	1	+	+	+	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	+	\dagger	╁	\vdash	H	H	+	+	+	+	+	\dagger	+	\dagger	t	H	Н
	14					1			<u> </u>	* :	*		_1	- L -	l	-k	.1	1	1			1		1		1.		1.		1		

abete grafica s.p.a. Via Prenestina, 683 00155 Roma